

StuDocu.com

riassunto istituzioni di diritto privato di vincenzo roppo dal capitolo 44 al 70

Economia aziendale (Università degli Studi di Napoli Federico II)



RIASSUNTO “ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO” DI VINCENZO ROppo (dal capitolo 44 al 70).

Diritto Privato
Università degli Studi di Firenze
86 pag.

Riassunto “Istituzioni di diritto privato”

Di Vincenzo Roppo

ATTENZIONE:

Il seguente riassunto contiene i capitoli dal 44 al 70. Gli articoli citati nel riassunto sono gli articoli del Codice civile a meno che non sia scritto, accanto, che sono di altre fonti (Costituzione, Codice penale...). Il seguente documento comprende i capitoli finali perché in rete sono già presenti riassunti contenenti i primi 40 capitoli. I temi trattati nel seguente riassunto sono:

- *Ipotesi di Responsabilità e rimedi contro il danno;*
- *Promesse e quasi contratti;*
- *Titoli di credito;*
- *Mezzi di pagamento (cambiali, assegni, carte di credito, carte di debito...);*
- *Imprese e le loro categorie;*
- *Le Società e le loro tipologie;*
- *L'azienda, il lavoro, le invenzioni e la concorrenza;*
- *Banche e assicurazioni;*
- *Codice del consumo, consumatori e professionisti, contratti dei consumatori, contratti standard, contratti a distanza, clausole vessatorie;*
- *Fallimento delle imprese e la loro liquidazione;*
- *Famiglia, rapporti tra coniugi, filiazione, divorzio e separazione;*
- *Testamento, eredità, successione e donazione.*

Il seguente riassunto è stato scritto e pubblicato da GliAlfieriDiCesare, pagina ufficiale:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 44

I **genitori** sono responsabili dei fatti illeciti commessi dal figlio minore non emancipato che abita con loro (art. 2048). Se il minore è naturalmente incapace si applica l'art. 2047 perché l'art. 2048 si applica solo per capaci di intendere e di volere. L'art. 2048 si applica anche ai tutori. Per gli insegnanti si applica l'art. 2048.2 per gli illeciti commessi da allievi o apprendisti quando sono posti sotto la sua tutela. Questi soggetti hanno possibilità di prova liberatoria (art. 2048.3) ossia di non aver potuto impedire il danno. Inoltre, di avere fatto di tutto per evitare il danno e aver dato una buona educazione al minore.

Per quanto riguarda il **datore di lavoro** (art. 2049) egli è responsabile dei danni causati a terzi dal fatto illecito del dipendente e collaboratore, purché fatto nell'esercizio delle loro competenze. I presupposti della responsabilità sono: rapporto di preposizione fra responsabili e autore del danno (l'autore del danno deve risultare inserito nell'organizzazione aziendale), illecita del fatto e nesso fra fatto dannoso e incombenze di chi l'ha compiuto (basta aver fatto

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

qualcosa che abbia agevolato il danno). Il datore di lavoro risponde senza colpa propria e può agire in recesso contro il dipendente.

Chi esercita un'**attività pericolosa** risponde il danno causato nello svolgimento di essa (art. 2050), essa si qualifica pericolosa per la sua natura intrinseca o per la natura dei mezzi utilizzati. La prova liberatoria qui consiste nel dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Però anche se tutto è messo in regola, la minima cosa che succede fa scattare la responsabilità, che è oggettiva.

Per il **danno prodotto da cose** (art. 2051) si prevedono tre tipi di responsabilità:

- **Responsabilità per danno causato da cose in custodia** (chi ha la custodia di una cosa risponde dei danni causati dalla medesima, previsto dall'art. 2051), per sfuggire al risarcimento bisogna dimostrare il caso fortuito (evento eccezionale);
- **Responsabilità per il danno da animali** che consiste nel fatto che il proprietario o utilizzatore di un animale risponde dei danni causati da questo anche se esso è fuggito, anche qui serve il caso fortuito;
- **Responsabilità per rovina di edificio** che grava sul proprietario dell'edificio per i danni causati dalla sua rovina (art. 2053). Si intende per edificio: cartelloni pubblicitari, passerelle, tribuna dello stadio. La prova liberatoria qui consiste nel dimostrare che la rovina non dipende né da difetto di manutenzione, né da vizio di costruzione.

La **responsabilità per la circolazione dei veicoli** si trova all'articolo 2054 e si distingue tra la responsabilità del conducente e del proprietario. Il conducente coinvolto in un incidente stradale è responsabile a meno che non dimostri di aver fatto il possibile per evitare il danno. Nello scontro fra veicoli si presume che tutti i conducenti abbiano concorso in misura uguale a causare lo scontro, questo finché non si dimostra che una delle parti ha più del 50% della colpa. Per quanto riguarda il proprietario lui ha responsabilità solidale e per evitarla deve dimostrare che la guida del mezzo è avvenuta senza la sua volontà (art. 2054.3) e ciò significa che in caso di furto, lui doveva aver preso misure idonee a evitare il furto. È una responsabilità oggettiva. Stesso discorso vale per usufruttuario o utilizzatore in leasing. Il danno è a carico sia del conducente che del proprietario se l'incidente dipende da costruzione o difetto di manutenzione (art. 2054.4).

La **responsabilità del produttore** riguarda i danni fatti da prodotti difettosi, ossia quei prodotti che non offrono sicurezza che ci si attende da essi. Ciò è stato introdotto da una direttiva europea 374/1985 recepita dall'Italia e che ora fa parte dell'art.114 del codice del consumo. Il produttore è responsabile per i danni causati dal difetto del prodotto (morte, lesione, integrità fisica) a meno che il danno non dipenda da difetto del prodotto, che il prodotto non è stato messo in circolazione da lui, che il difetto non esisteva quando il prodotto è stato messo in circolazione; che la presenza del difetto dipende da un provvedimento pubblico; che in base alle conoscenze tecnologiche il prodotto non considerato difettoso. Se non si identifica il produttore è colpa di chi lo vende.

Per il **danno ambientale** si distinguono due tipi di danno: danno subito dal proprietario del bene (es. bosco); danno subito dalla collettività. Quest'ultimo è il vero e proprio danno ambientale, definito dall'art. 300 codice dell'ambiente, come qualsiasi deterioramento

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

significativo e misurabile di una risorsa naturale. La responsabilità consiste nel ripristino della situazione precedente e del risarcimento per equivalente verso lo Stato (che impersona la collettività).

Secondo l'art. 20 della Costituzione, lo Stato e gli enti pubblici rispondono anche a regole di diritto privato. Chi riceve un danno da un'attività della pubblica amministrazione può richiedere un risarcimento all'ente pubblico per dolo o colpa grave, in tal caso l'ente pubblico è costretto a risarcire e può agire in regresso contro il dipendente. La pubblica amministrazione risponde quando i suoi comportamenti ledono non solo ai diritti soggettivi, ma anche quelli legittimi. Per quanto riguarda l'UE se il legislatore nazionale viola il diritto comunitario, e tale regola causa danno a un cittadino si ha diritto a un risarcimento. Per i giudici si ha una responsabilità (a seguito del referendum del 1987 e legge 18/2015) per diniego di giustizia e colpa grave o dolo interni agli atti. Ciò avviene se il giudice compie una violazione manifesta della legge afferma l'esistenza o l'insistenza di un diritto che esiste o non. Ne risponde lo Stato che ha poi azione di rivalsa sul giudice per un ammontare che non superi la sua metà di stipendio annuo (a meno che non abbia fatto dolo). È possibile venire incontro al giudice anche per durata del processo perché va contro l'art. 111.2 della costituzione.

Per i medici la responsabilità non è oggettiva ma per colpa. Il medico risponde solo per dolo o colpa grave (art. 2236), oppure se risulta che l'operazione non era particolarmente difficile (allora si parla di negligenza) assolvibile per caso fortuito, o si è effettuata l'operazione senza consenso informato del paziente. È una responsabilità da contratto.

Per i giornali se essi pubblicano articoli a contenuto diffamatorio vanno a ledere onere e reputazione di una persona. La responsabilità si ha se la notizia è falsa, è vera ma non rilevante per l'interesse sociale e se è vera ma le modalità espressive (difetto di continenza) sono diffamatorie. In tal caso i soggetti responsabili sono il giornalista, il direttore e l'editore.

Il **danno alla persona** può essere di tre tipi:

- **Patrimoniale:** si basa su due parametri, ossia il grado in cui la capacità di lavoro del soggetto risulta menomata in conseguenza della lesione, e il reddito che il soggetto ricava dall'attività lavorativa. Da ciò si ricava il mancato guadagno. Il risarcimento può essere una somma complessiva o una rendita vitalizia (art. 2057);
- **Danno morale soggettivo:** (art. 2059) deriva solo da fatto costituente reato;
- **Danno biologico:** è la lesione dell'integrità fisico-psichica dell'uomo in sé per sé considerata. È riconoscibile anche se non deriva da reato. Per qualificare il danno biologico esistono tabelle (es. per incidenti stradali quelle introdotte dall'art. 5 L. 57/2001).

I familiari del morto hanno diritto di risarcimento sia per danno patrimoniale che non. Hanno diritto risarcimento per eredità se la morte è sopravvenuta dopo un certo tot di tempo dal fatto illecito. I motivi di risarcimento oggi sono aumentati comprendendo nuovi danni come il danno esistenziale, o il risarcimento a favore di soggetti che al tempo del fatto dannoso non erano ancora noti.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 45

La riparazione del danno solitamente si ha con risarcimento riparazione. Il **risarcimento** *consiste nel fatto che al danneggiato viene dato qualcosa di diverso dell'interesse leso* (es. somma di denaro). Se non è determinabile (art. 1226) si ha la valutazione del giudice che può usare il metodo della "Perdita di chance" ossia guarda alla possibilità che l'evento abbia poi portato al danno, se è alto c'è risarcimento dell'intero danno, se posto a metà strada si dice che il fatto ha tolto alla vittima non la certezza ma solo la chance del risultato utile, se è bassa non c'è nesso di causalità. Il risarcimento del danno extracontrattuale obbedisce agli stessi criteri previsti per la responsabilità contrattuale (art. 2056):

- Criterio del danno emergente e lucro colossale;
- Criterio della causalità giuridica;
- Del concorso di colpa del danneggiato;
- Criterio dell'evitabilità del danno;
- Criterio del *compensatio lucri cum damno* (il responsabile non deve risarcire quella parte di danno che sia stata compensata da benefici di cui la vittima ha goduto in conseguenza del medesimo fatto che gli ha causato il danno).

La **riparazione in forma specifica** rimette il danneggiato nella posizione che si trovava prima del danno. Come l'inibitoria esso non elimina completamente il danno perché c'è quello già fatto, perciò solitamente segue un risarcimento. L'art. 2058 stabilisce che la riparazione in forma specifica si ha a due condizioni: - il rimedio deve essere possibile e - non eccessivamente oneroso per il danneggiante. L'inibitoria si realizza con il provvedimento di un giudice che vieta di tenere o ordina di cessare un comportamento che determina un danno. I casi possono essere la violazione dell'immagine, atti di concorrenza sleale, violazione proprietà industriale e contro lesione di interessi collettivi consumatori. La riparazione in forma esplicita (art. 2058) sostiene l'applicabilità extracontrattuale e la giurisprudenza sostiene anche quella contrattuale.

Differenze responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: si differenzia per onere della prova, danni imprevedibili e prescrizione. Per quanto riguarda **l'onere della prova** essa ha come principio generale il fatto che chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697). Per la responsabilità contrattuale la legge prevede l'inversione dell'onere della prova, dal creditore al debitore. Per quella extracontrattuale l'onere della prova grava sul danneggiato che vuole il risarcimento. Sul danno imprevedibile nella responsabilità contrattuale una regola speciale esclude il risarcimento dei danni non prevedibili nel momento in cui è nota l'obbligazione, tranne in caso di inadempimento doloso (art. 1225). Questa limitazione non c'è nella responsabilità contrattuale. Infine, riguardo alla prescrizione per la responsabilità contrattuale il diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria che matura nel termine di 10 anni. Per la responsabilità extracontrattuale (a meno che il fatto non costituisca reato) la prescrizione è abbreviata e il termine è di 5 anni (art. 2947.1) o 2 (art. 2947.2). Queste differenze si giustificano nel fatto che la responsabilità contrattuale è scritta (ci sono documenti), l'altra no.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

Può capitare che uno stesso fatto può risultare qualificabile come inadempimento di un'obbligazione e nel medesimo tempo come fatto produttivo di danno ingiusto (art. 2043). Il presupposto è che l'interesse leso sia materia di un diritto assoluto (es. se il tetto di un villino crolla con gravi danni per il conduttore che ci abita, il proprietario è responsabile sia contrattualmente sia extra contrattualmente in base all'art. 2053). Quando deve scegliere di esercitarne una si parla di concorso di azioni, se posso esercitarle entrambe si parla di cumulo di azioni. Uno stesso fatto può causare danno a due soggetti diversi ma verso uno il danneggiante risponde a titolo contrattuale e verso l'altro a titolo extracontrattuale (es. in caso di cattiva amministrazione di una società l'amministrazione risponde sia verso la società, contrattuale, sia verso i crediti della società, extracontrattuale). Oppure uno stesso fatto che causa danno a uno stesso soggetto può determinare la responsabilità di due diversi soggetti che rispondono a titoli diversi. I giudici in questi casi applicano regole uniformi concepite in funzione del tipo di attività fonte del danno e del tipo di interesse esposto alla lesione.

La **responsabilità da contatto**, infine, riguarda fattispecie di danno in cui il danneggiante e il danneggiato non sono legati da un vero e proprio rapporto obbligatorio e tuttavia non possono considerarsi degli estranei perché sono entrati in contatto creando una loro relazione qualificata. La giurisprudenza preferisce trattare questi casi come regime contrattuale perché tutela di più la vittima. Esempio il paziente che entra in contatto col medico nella struttura ospedaliera.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 46

Nell'art. 1173 sono menzionate altre fonti di obbligazioni, quelle esposte con la formula "ogn'altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico". Non sono qualificabili come contrattuali o extra ed esistono sempre norme che le qualificano come fonti. Sono le promesse unilaterali e i quasi contratti (gestione affari altrui, pagamento indebito e arricchimento senza ausa). La **promessa** è la dichiarazione di volontà con cui il dichiarante assume un'obbligazione, può risultare da contratto o atto unilaterale. Gli atti unilaterali di solito incidono o sui diritti reali o fanno nascere obbligazioni (promesse). La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dai casi previsti dalla legge (art. 1987). Sono soggette al principio di tipicità. Esistono due condizioni perché una promessa faccia nascere obbligazioni:

- Principi dell'accordo: non si può invadere la sfera giuridica di un'altra persona se questa non è d'accordo;
- Razionalità dello scambio: ci si obbliga senza corrispettivo o volere qualcosa. Alle promesse unilaterali si applicano le norme sui contratti. Le promesse unilaterali sono la promessa al pubblico, la promessa di pagamento e il riconoscimento del debito e i titoli di credito.

La **promessa al pubblico** è la promessa rivolta a una collettività indistinta di eseguire una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione (art. 1989). La promessa può non implicare nessun vantaggio corrispettivo per il promittente, ad esempio la promessa di ricompensa in denaro, pubblicata su un quotidiano, per chi riconsegnerà il cane al padrone che è stato perso. Per effetto della promessa nasce un vincolo a carico del promittente appena la promessa è resa pubblica e l'effetto giuridico si produce senza bisogno dell'accettazione di nessuno. L'obbligazione nascerà appena qualcuno porterà il cane a casa. Il promittente però si trova in una costante situazione di incertezza ed è la legge a stabilire (se non lo fa lui) che essa abbia durata di un anno, oltre il quale perde efficacia. Il promittente ha diritto di revoca solo nelle seguenti condizioni:

- Sorretta da giusta causa;
- Fatta nella stessa forma della promessa e che l'azione indicate nella promessa non si siano ancora verificate.

In caso più persone compiano separatamente l'azione (portare il cane) il premio spetta al primo che dà notizia al promittente. La promessa di pagamento e il riconoscimento del debito sono dichiarazioni unilaterali con cui un soggetto promette a un altro di eseguire una prestazione a un suo favore o riconoscere di avere un debito verso di lui. Non producono nuove obbligazioni ma fanno mutuo onere della prova (che spetta al convenuto) di una obbligazione per esistere. Non hanno causa e quindi potrei solo esibire la promessa per far volere il credito che chiedo a qualcuno, ma se la causa non esiste lui può respingerla. Secondo l'art. 1988 è il convenuto infatti che deve provare che esiste il titolo (quasi contratto). I titoli credito verranno esaminati nel prossimo capitolo. Si ha gestione degli affari altrui quando un soggetto (gestore) agisce nell'interesse di un altro soggetto (interessato), senza averne ricevuto l'incarico e senza esservi per altra ragione obbligato (art. 2028). Per la legge iniziative

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

del genere vanno considerate con favore e incoraggiate. Però non vanno incoraggiate intrusioni abitative e ingiustificate nella sfera altrui. Questa esigenza si soddisfa in due modi: facendo nascere obbligazioni anche a carico del gestore, o limitando le conseguenze vantaggiose per il gestore ai soli casi di assenza dell'interessato (quando l'interessato non era in grado di provvedere a sé). Sono vietate se c'è diniego dell'interessato o quando ci sarebbe stato tempo per un intervento dell'interessato. L'art. 2028 sancisce inoltre che la gestione deve essere assunta "scientificamente" cioè con la convinzione di intervenire senza obbligo dell'interesse altrui. Dall'iniziativa del gestore nascono obbligazioni del gestore, l'obbligo di continuare a condurre a termine la gestione finché l'interessato non sia in grado di provvedere a sé. L'art. 2030 precisa che il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbe da un mandato. Le obbligazioni dell'interessato (art. 2031) sorgono se il gestore è utilmente iniziata e sono:

- L'interessato deve rimborsare tutte le spese necessarie o utili;
- L'interessato deve tenere indenne il gestore delle obbligazioni assunte in nome proprio (il gestore si è indebitato a suo nome, poi lo si paga perché sta facendo qualcosa per noi);
- L'interessato deve adempiere direttamente le obbligazioni assunte dal gestore in nome di lui (si è indebitato a mio nome).

L'**indebito** si ha quando il solvens (chi paga) esegue a favore dell'accipiens (chi riceve) una prestazione che non gli deve. L'accipiens deve restituire al solvens quanto indebitamente pagato (il diritto del solvens di richiederla è detto "ripetizione dell'indebito"). **L'indebito oggettivo** si ha in due casi (in comune hanno il fatto che l'accipiens non ha alcun credito, per cui il pagamento è fatto a chi non ha diritto di riceverlo. I due casi sono quando il solvens non ha quel debito e l'accipiens non ha quel credito; oppure quando il solvens ha quel debito ma non nei confronti dell'accipiens, bensì nei confronti di un altro soggetto. Solitamente il solvens che paga il suo debito a un falso creditore non è deliberato e ha diritto a ripetere dell'accipiens. **L'indebito soggettivo** quando l'accipiens ha quel credito, ma non nei confronti del solvens, bensì di un altro soggetto. L'indebito soggettivo richiede però un altro elemento e cioè che il solvens paghi per errore e cioè pensando erroneamente di essere lui il debitore. La ripetizione è annessa (art. 2036) solo per errore scusabile e che l'accipiens non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie. Il solvens è surrogato nei diritti di costui verso il vero debitore (art. 2036.3). Le deroghe si hanno (quando cioè non si può chiedere la restituzione) se con ciò il solvens ha spontaneamente adempiuto un'obbligazione naturale a patto che il solvens non sia incapace, o se la prestazione è fatta dal solvens per uno scopo contrario al buon costume. Nei rapporti tra le parti l'accipiens è comunque tenuto a restituire la somma o la cosa indebitamente prestata. Per gli interessi se l'accipiens ha ricevuto in buona fede deve interessi e frutti del giorno della domanda di restituzione, se invece l'accipiens era in mala fede deve interessi e frutti del giorno del pagamento dell'indebito (art. 2033). Se l'oggetto del pagamento indebito è stato alienato dall'accipiens viene in gioco il terzo acquirente e vale il principio che l'acquisto del terzo non viene toccato (il solvens può recuperare la cosa rivolgendosi contro di lui).

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

L'arricchimento senza causa ha natura sussidiaria (art. 2042). Esso è l'arricchimento ingiustificato di un soggetto a danno di un altro (impoverito) che avviene anche fuori dall'applicazione del rimedio tipico (e per questi casi la legge offre un rimedio residuale con principio per cui *"chi senza giusta causa si è arricchito a danno di un altro soggetto è tenuto a indennizzarlo"*). Gli elementi necessari sono:

- L'arricchimento patrimoniale di un soggetto;
- L'impoverimento patrimoniale di un altro;
- Un nesso di correlazione tra arricchimento patrimoniale di uno e impoverimento dell'altro;
- Mancanza di cause giustificative dell'arricchimento e dell'impoverimento;
- Impraticabilità di qualsiasi rimedio tipico.

Però non si deve pensare a un'applicazione indiscriminata del principio: se A usucapisce un bene da B, A si arricchisce e B si impoverisce, ma qui la ratio dell'usucapione giustifica lo spostamento di ricchezza. L'obbligazione dell'arricchito può essere varia. Se l'arricchimento ha per oggetto cosa determinata l'arricchito deve restituirla in natura (art. 2041.2). Negli altri casi l'obbligazione consiste nel pagamento di una somma di denaro il cui ammontare è la somma minore fra quella che esprime l'arricchimento e quella che esprime l'impoverimento (art. 2041). A questa regola si lega un problema non risolto in modo univoco ossia se B esegue a favore di A un servizio che non è obbligato a rendergli allora se si afferma l'applicabilità delle regole della ripetizione dell'indebitato si applicano quelle (B può pretendere la prestazione dell'indebitato) altrimenti se la ripetizione riguarda solo le prestazioni di dare e non quelle di fare B può fare azioni di arricchimento e deve accontentarsi di una somma minore.

Il **negozio giuridico** non è previsto nel Codice civile o nelle leggi, quando il codice vuole esprimere un toto concetto parla di un "atto" (solo art. 2, 428 e 1350.13). Esso è una categoria dottrinale costruito dagli studiosi tedeschi del diritto nel XIX secolo. La sua funzione pratica è di essere uno strumento di razionalizzazione dei ragionamenti giuridici (se una vendita, una promessa al pubblico, un matrimonio e un testamento fossero tutti negozi giuridici allora basterebbe un unico discorso nel quale si parla delle caratteristiche). La funzione ideologica si lega al ruolo dominante che la teoria del negozio assegnava alla volontà individuale. Il negozio era definito come dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici generati dalla volontà stessa. In Germania il Codice civile del 1898 lo prevede di regola. In Italia è stato riconsiderato. Il Codice civile del 1942 lo ignorava, quello nuovo lo chiama "atto". La funzione pratica è messa in discussione a causa dell'estrema generalità e astrattezza dei contenuti. È messa in discussione anche quella ideologica per due ragioni, la prima è che l'esaltazione della libertà individuale ottocentesca non vale più, la seconda è che là dove si dà autonomia ai privati non si pensa più a dare pieno esclusivo alla loro volontà. La categoria generale del negozio si divide poi in:

- Negozio personale: familiare in cui l'elemento dominante di incidere su situazioni giuridiche non patrimoniali e di legarsi alla sfera di personalità del soggetto;
- Negozio a causa di morte: in cui l'elemento dominante è il fatto di essere compiuti in vista della morte del soggetto;

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

- Negozi patrimoniali fra vivi: contratti e atti unilaterali fra vivi a contenuto patrimoniale. Categoria a cui l'art. 1324 da base normativa di unitarietà.

CAPITOLO 47

Il **titolo di credito** è un documento che obbliga l'emittente di effettuare la prestazione lì indicata, e al ricevente di riceverla (art. 1992 – 2027) è previsto anche le leggi speciali (regio decreto-legge 1669/1933 sulla cambiale e 1736/1933 sull'assegno). Esistono 4 regole che danno caratteristiche al titolo: incorporazione, letteralità, autonomia, legittimazione data dal possesso del titolo.

L'**incorporazione** consiste nel fatto che il diritto si identifica con il documento e uno è titolare solo se si è proprietari del documento. Siccome il documento è una cosa materiale si dice che esso si materializza. Le regole per il documento sono le stesse della circolazione di cose mobili, e uno può acquistare un titolo anche da chi non è legittimo proprietario (ladro) se è in buona fede e in conformità alle norme che regolano la circolazione (art. 1994).

La **letteralità** consiste nel fatto che il contenuto del titolo e in limiti sono determinati del tenore letterale (ciò che c'è scritto) del documento. L'acquirente del titolo è immune dalle eccezioni contrastanti col tenore letterale. La letteralità protegge i terzi non chi fa parte del rapporto.

Il titolo è trasferibile e di passaggio di possessore in possessore esso si rinnova, l'**autonomia** sta proprio nel fatto che un nuovo possessore che acquista un titolo fa un acquisto autonomo rispetto alla posizione e ai rapporti dei precedenti titolari. Egli acquista un diritto idealmente nuovo ed è immune alle eccezioni che il debitore poteva apporre ai precedenti titolari. Ciascun acquisto è autonomo e un difetto di uno dei passaggi a monte non pregiudica gli acquisti successivi.

Per quanto riguarda la **legittimazione** del possessore dobbiamo distinguere titolarità dalla legittimazione. La **titolarità** è la posizione di chi è legalmente proprietario del documento, ossia lo ha acquistato e non rubato. La **legittimazione** è la posizione di chi ha i requisiti per esercitare il diritto incorporato nel titolo, ossia chi è in possesso del titolo. Il possesso deve essere però qualificato, deve essere in buona fede e conforme alle norme che disciplinano la circolazione. Normalmente la figura del legittimato e titolare coincidono, qualche volta può anche non succedere. L'art. 1992 sancisce che il possessore ha diritto alla prestazione indicata nel titolo, purché sia legittimato, dunque il possesso è necessario per la legittimazione ed è sufficiente (il possessore per legittimarsi non ha bisogno di dare prova di titolarità) alla legittimazione. Il debitore che paga al possessore non titolare (es. un ladro) è liberato dal debito a meno che non sia in dolo (sa che è un ladro) o colpa grave (ignora per un difetto di negligenza). Il debitore ha poi l'obbligo di pagare il possessore del titolo e di chiedergli la restituzione del titolo onde evitarne l'ulteriore circolazione. C'è poi da dire che il modo in cui determina la legittimazione del possessore dipende dalle norme che regolano la circolazione del titolo, sulla base di tali norme un titolo può essere "al portatore", "all'ordine" o "normativo".

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

I **Titoli al Portatore** non indicano il nome del titolare e si trasferiscono con la semplice consegna. Il possesso si legittimizza con la semplice presentazione del titolo stesso (art. 2003). Sono titoli al portatore:

1. Le obbligazioni emesse da enti pubblici e società per azioni;
2. I titoli di debito pubblico;
3. Le azioni di risparmio;
4. I certificati di fondi comuni di investimento;
5. Le azioni di ricavi.

I **Titoli all'ordine** (girata) indicano il nome del titolare del diritto, ossia il primo prenditore (verso cui viene in principio emesso il titolo). Essa circola mediante girata, ossia la dichiarazione di volontà, scritta e sottoscritta sul titolo, con cui il titolare (girante) ordina al debitore di eseguire la prestazione a favore di un nuovo titolare (giratario) art. 2009. Il possessore del titolo è legittimato all'esercizio del titolo in base a una serie continua di girare per cui egli è l'ultimo giratario ed è possibile risalire fino alla prima girata. La girata è "piena" se il girante indica il nome del giratario, è in "bianco" se consiste in una semplice dichiarazione del girante di voler girare, ma senza indicazione del nome del giratario a cui il documento viene girato, il titolo può dunque circolare con semplice consegna come un titolo al portatore, ciò viene interrotto se un qualunque possessore riempie la girata (art. 2011). La girata all'"incasso" è una girata su cui si esplicita che è all'incasso e in questo modo il giratario è incaricato dal girante di ricevere per suo conto la prestazione, il giratario non può a sua volta girarlo se non per la procura (art. 2013). La girata "in garanzia" attribuisce al giratario un diritto di pegno sul credito incorporato al titolo, il giratario in garanzia non può girarlo se non per procura (art. 2014). I Titoli Normativi sono quelli in cui c'è sempre l'intestazione all'avente diritto. L'avente diritto deve avere il nome sia sul titolo stesso che sul registro dell'emittente. Il trasferimento richiede un doppio adempimento, l'annotazione deve essere sia sul titolo che nel registro dell'emittente. Il possessore del titolo è legittimato al possesso se solo se il nome è in entrambi i documenti. Il trasferimento può essere per girata ma essa deve essere piena e con firma autenticata da un notaio, inoltre il trasferimento vale solo tra girante e giratario il quale ha diritto di ottenere l'annotazione se si legittima in base a una serie continua di girate (art. 2023). Secondo il criterio del contenuto i titoli si dividono in:

- Titoli monetari: incorporano il diritto al pagamento di una somma di denaro. Sono le cambiali, l'assegno, le obbligazioni e i titoli di debito pubblico;
- Titoli rappresentativi di merci: emessi in collegamento con operazioni di trasporto, attribuiscono al titolare il diritto alla consegna di merci trasportate o depositate o altri diritti sulle merci stesse. Chi acquista il titolo da chi non è il proprietario, ottenendone consegna, acquista la disponibilità giuridica delle merci in base alla regola del possesso vale titolo;
- Titoli di partecipazione: danno un complesso di diritti di varia natura, che insieme costituiscono uno status (es. certificati fondi comuni).

Secondo il destinatario dell'emissione, distinguiamo:

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

- Titoli individuali: sono emessi a favore di un destinatario determinato e sono assegni, cambiali o partite di merci;
- Titoli di serie: sono emessi in grande numero di esemplari perché non sono individuati e noti i destinatari, sono i titoli di debito pubblico.

Alla base dell'emissione di un titolo sta sempre un'operazione economica, e il titolo è strumento attuativo. Il **rapporto cartolare** nasce dall'emissione del titolo, se A emette una cambiale in favore di B tra loro nasce un rapporto cartolare modificabile tramite azione cartolare (es. B gira a C). Il **rapporto fondamentale** nasce dall'operazione costituente la causa del titolo emesso (es. rapporto tra compratore A e venditore B), l'azione per far valere il diritto nato da tale rapporto si chiama azione causale. Tra i due rapporti ci sono collegamenti, il rapporto cartolare influenza sempre il rapporto fondamentale in due sensi, finché il rapporto cartolare è in corso e attende di essere effettuato, il rapporto fondamentale (B non può agire contro A se A ha pagato). Il rapporto fondamentale non influenza sempre quello cartolare ma quando sono in gioco pretese fra le parti del rapporto fondamentale, quando invece entrano in gioco terzi estranei al rapporto fondamentale non sempre il rapporto fondamentale sono opponibili e in altri casi non opponibili.

Su questa differenza si gioca la differenza tra titoli causali ed astratti. I **titoli causali** nel testo fanno riferimento al rapporto fondamentale (es. l'azione fa riferimento al contratto costitutivo della società). Qui il rapporto fondamentale influenza sempre quello cartolare anche quando ci sono terzi e le vicende del rapporto fondamentale generano eccezioni opponibili anche ai terzi successivi acquirenti del titolo ed estranei al rapporto fondamentale (es. il vettore può respingere la pretesa della riconsegna della merce opponendo che le merci sono andate distrutte per caso fortuito, anche se l'azione è esercitata da un terzo successivo acquirente del titolo). I **titoli astratti** non fanno nessun riferimento al rapporto fondamentale (nella cambiale non risulta la causa). Quando entrano in gioco terzi il rapporto fondamentale non influenza quello cartolare e le eccezioni non opponibili ai terzi. Ad esempio, se c'è una cambiale per cui A deve pagare B, e B la gira a C, A deve comunque pagarla e non può rifiutarsi dicendo che B non gli ha consegnato la merce venduta.

Chi risulta debitore può opporre **eccezioni** al possessore che si dividono in due categorie:

- Reali: sono quelle opponibili a qualunque possessore del titolo. Sono eccezioni reali quelle di forma (manca un requisito formale), quelle che riguardano il rispetto del contesto letterale (non si può fare diversamente da quanto scritto sul documento), sulla base della non conformità dell'obbligazione del debitore (falsità della firma, difetto di capacità dell'emittente al momento dell'emissione) e eccezioni che riguardano la mancanza di condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione;
- Personali: sono quelle che il debitore può opporre solo ad alcuni possessori. Sono eccezioni fondate sul difetto di legittimazione del possessore (es. la cambiale non girata), eccezione di illegittimo possesso di titolo, eccezioni fondate sul rapporto fondamentale, eccezioni fondate su altri rapporti personali fra debitore e possessore del titolo. Il debitore può opporre al possessore del titolo eccezioni non personali solo se nascono da rapporti personali con un precedente titolare nell'acquistare il titolo l'attuale possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore, che è eccezione

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

di dolo generale (es. B vende ad A ma ancora non la consegna, A ha emesso cambiale, B per riscuoterla in modo disonesto la gira a C con cui è d'accordo e lui riceve il pagamento da A senza che B abbia spedito la merce.

In caso un titolo all'ordine o un titolo nominativo vengono rubati o smarriti, il proprietario può ricorrere al **meccanismo dell'ammortamento**, mediante il quale si toglie efficacia al titolo rubato e si ricostituisce la legittimazione del titolare che può esercitare il diritto anche senza possesso del titolo (art. 2019.2). Il titolare fa ricorso al presidente del tribunale del luogo dove il titolo è pagabile, e il giudice accertati i fatti pronuncia l'ammortamento con decreto che va pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A questo punto un terzo che in buona fede ha acquistato il titolo del ladro, può fare opposizione del titolo, e per farlo ha 30 giorni dalla pubblicazione trascorsi i quali l'ammortamento produce i suoi effetti. Il decreto va poi notificato al debitore e se questi paga il 3° detentore prima della notifica è liberato (art. 2016.5). Per quanto riguarda i documenti che sono titolati di credito, ma simili, l'art. 2002 distingue due tipi di questi documenti: i documenti di legittimazione e i titoli impropri. I **documenti di legittimazione** (che non sono titoli di credito) hanno scopo di identificare facilmente chi ha diritto a una determinata prestazione (es. biglietti di viaggio). I **titoli impropri** sono quei documenti di legittimazione che rappresentano diritti destinati a circolare, ad esempio le polizze di assicurazione. Questi documenti che senza dolo o colpa grave adempie le prestazioni a chi presenta il documento, è liberato anche se questi non è il vero titolare del diritto (art. 1836.1 per il libretto di risparmio, art. 1889.2 per la polizza).

Oggi assistiamo al venir meno dell'uso di strumenti come la cambiale (in favore del factoring) e dell'assegno (in favore del bonifico bancario). Assistiamo al fenomeno della cartolarizzazione, ossia maggior valorizzazione delle risorse economiche, incorporandole in titoli di credito. La legge 130/1999 regola la cartolarizzazione dei crediti (cessione di crediti ad una società veicolo). Inoltre, assistiamo al fenomeno della dematerializzazione, ossia la diffusione di tecnologie informatiche per cui lo scambio di titoli oggi è sempre meno uno scambio fisico e più uno scambio che si riduce a registrazione nella memoria dei computer. L'art.28 del decreto legislativo 213/1998 disciplina i problemi come la legittimazione e l'acquisto in buona fede di titoli dematerializzati secondo criteri analoghi a quelli degli articoli 1992-1994.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 48

La **cambiale** è un titolo di credito all'ordine che incorpora l'obbligazione innata di pagare (o far pagare) la somma di denaro indicata nel titolo, alla scadenza e nel luogo indicato nel titolo. Chiunque a qualunque titolo mette la sua firma su una cambiale assume l'obbligazione indicata nella cambiale. La primaria funzione della cambiale è permettere la circolazione dei crediti di denaro in modo sicuro, inoltre ha funzione di essere uno strumento rapido per l'attuazione del diritto (grazie alla sua efficacia esecutiva, grazie al bollo essa è titolo esecutivo). La legge che la regola è il regio decreto 1669/1933. Essa può essere "**Pagherò**" che coinvolge solo 2 soggetti, e che è la promessa formulata dall'emittente di pagare una somma al prenditore. La cambiale "**Tratta**" è invece tra tre soggetti, essa contiene l'ordine di un soggetto (traente) rivolta ad un trattario, di pagare una somma al prenditore. Lo schema è la delegazione di debito: se il trattario accetta l'ordine, diventa obbligato verso il prenditore, se invece il trattario non accetta, resta obbligato verso il prenditore solo il traente. La scadenza può essere:

- **a data fissa** (15 marzo);
- **a certo tempo data** (6 mesi dall'emissione);
- **a certo tempo vista** (6 mesi dalla prestazione).

Se la cambiale non indica scadenza si considera pagabile a vista. La cambiale circola con le girate e (principio di autonomia) l'obbligazione di ciascun obbligato cambiario è indipendente dall'obbligazione degli altri, ovvero che l'eventuale invalidità di una delle obbligazioni non tocca le altre. Il principio dell'astrattezza significa che il rapporto fondamentale non risulta dal titolo e le sue vicende non influenzano il diritto cartolare dei successivi acquirenti del titolo: se A emette cambiale per B e B la gira a C, A non può opporre l'eccezione di inadempimento di B.

La cambiale "**A favore**" è quella che l'emittente lascia al prenditore senza avere alcun debito o intenzione di averlo, ma solo per consentire al prenditore di monetizzare la cambiale nei rapporti con qualche terzo. Tale intesa tra prenditore e emittente è detta convenzione di favore. La cambiale deve avere forma scritta e avere il bollo altrimenti non ha efficacia esecutiva. Essa deve contenere la denotazione "cambiale", la promessa se è un pagherò o un ordine se è tratta, il nome del prenditore, il nome del trattario se è tratta, luogo e data emissione, il luogo del pagamento e la sottoscrizione dell'emittente o traente. Se manca la firma dell'emittente o traente la cambiale non esiste.

Se manca un'altra voce è detta **In Bianco** e sarà completata successivamente dal prenditore attenendosi all'accordo stabilito con l'emittente (convenzione di riempimento). La cambiale in bianco va riempita entro 3 anni dall'emissione (pena decadenza). Se il prenditore viola l'accordo si espone all'eccezione di abusivo riempimento. Chi sottoscrive la cambiale deve avere capacità di agire, se è incapace relativo è assistito dal curatore. Se un falso rappresentante firma la cambiale egli ne è vincolato.

Le parti obbligate sono:

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

- obbligati principali sono quelli verso cui il portatore deve rivolgersi in prima battuta (l'emittente nel pagherò, il trattario accettante nella tratta, gli avallanti dell'emittente o accettante);
- obbligati di regresso: sono quelli in seconda battuta (traente nella tratta, giranti e avallanti del traente o giranti).

La girata permette la circolazione della cambiale, essa è la dichiarazione con cui il prenditore (girante) ordina al debitore (emittente o trattario) di pagare a un terzo (giratario). Essa deve riguardare l'intero credito. Il girante diventa obbligato di regresso verso tutti i successivi giranti, può impedire ciò con clausola "senza garanzia" ossia ne vieta la girata successiva. La girata deve essere sottoscritta dal girante ed essere in forma scritta.

L'avallo è la garanzia che un avallante presta ad un altro obbligato cambiario (avallato). Deve essere scritta e la formula è "*per avallo in favore di...*", con firma dell'avallante. Se l'avallante non indica per chi da l'avallo si dà all'emittente o traente. L'avallo può riguardare anche solo parte del credito. Si distingue dalla fideiussione perché la fideiussione ha principio di accessoria (invalida se è invalida l'obbligazione garantita), per l'avallo vale il principio di autonomia, e mentre il fideiussore può opporre al creditore le stesse eccezioni che spettano al debitore principale, l'avallante non può opporre al portatore della cambiale le eccezioni che spettano all'avallato. Per il pagamento, il debitore si libera anche se paga l'illegittimo proprietario (tranne dolo o colpa grave). Il pagamento fatto dall'obbligato principale estingue la cambiale, il pagamento da parte dell'obbligato di regresso no perché deve recuperare quanto sborsato. Le azioni contro gli obbligati sono **dirette** (contro obbligati principali), sono di **regresso** contro gli obbligati di recesso e sono subordinate al protesto della cambiale.

Il **protesto** è un atto pubblico con cui i pubblici ufficiali accertano in forma solenne che la cambiale non è stata pagata dall'obbligato principale (per mancato pagamento) oppure che la cambiale tratta non è stata accertata (mancata attenzione), cioè che si può esercitare anche prima della scadenza. **Per mancato pagamento** il protesto va fatto in uno dei giorni feriali successivi alla scadenza, l'azione di regresso va fatta entro un anno dalla data del protesto. Eseguito il protesto scatta un obbligo di avviso a catena verso gli altri obbligati di regresso, pena risarcire l'eventuale danno. Si parla di **accettazione per intervento** se il trattario non accetta ma interviene un altro soggetto che accetta al posto del trattario, diventando obbligato principale (il portatore può rifiutare l'intervento). Si parla di **pagamento per intervento** quando il titolo non viene pagato dall'obbligato principale ma da un altro soggetto. L'emissione e girata sono giustificate da un rapporto fondamentale e l'azione del rapporto è azione causale per il cui esercizio si necessita di aver levato il protesto e di offrire la restrizione della cambiale depositandola in cancelleria. Si parla di azione di arricchimento senza causa quando il portatore non può esercitare né azione cambiaria né causale e quindi fa valere questa azione se invece si è arricchito l'emittente, il girante o l'accettante.

L'assegno è un ordine (assegno bancario) o la promessa (assegno circolante) di pagare una somma di denaro, tale ordine o promessa è fatto dalla banca. È un mezzo di pagamento ed è regolato da regio decreto 1736/1933. **L'assegno bancario** è l'ordine che l'emittente (traente) rivolge alla propria banca (trattario) di pagare una somma alla persona cui l'assegno è rilasciato (prenditore). Per essere possibile deve esistere un precedente accordo

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

(convenzione di assegno) per cui il traente è cliente della banca e questa gli dà dal libretto degli assegni, inoltre il traente deve avere una provvista (fondo di denaro) in Banca, capace di coprire l'assegno, altrimenti è illecito. Quindi l'assegno bancario presuppone che ci sia un conto corrente (provvista) e la convenzione che permette di trarre assegni. Se manca la provvista si può andare incontro a sanzione amministrativa evitabile se entro 30 giorni si paga il protesto. Il protesto di assegno è un atto pubblico con il quale si può incidere sulla reputazione dell'emittente. L'assegno in generale è sempre pagabile a vista, non ha mai scadenza futura e deve essere presentato entro un breve termine (8-15 giorni), scaduto il termine il traente può revocare l'assegno e disporre della provvista. Esempi dell'assegno circolare sono quello **sbarrato** che può essere pagato solo a una banca o cliente della banca trattaria, si fa mettendo due linee nella parte anteriore del documento e se non ci si scrive niente nel mezzo è sbarramento generale, altrimenti speciale. **L'assegno non trasferibile** che può essere pagato solo al prenditore o accreditato sul conto corrente. **L'assegno turistico** è pagabile solo se vi figurano due firme identiche del prenditore (una al momento dell'emissione e una al momento della prestazione per l'incasso). **L'assegno circolare** contiene la promessa dell'emittente di pagare una somma determinata e l'emittente è solo una banca (lo schema è uguale al pagherò). Sono pagabili a vista.

Altri strumenti di pagamento moderni sono il **bonifico bancario** per cui il debitore ordina alla propria banca di trasferire la somma dovuta dal suo conto corrente a quello del creditore. Il conto è tenuto da un prestatore (che può o no essere una banca) per conto di 1 o più soggetti. Il pagatore è il titolare del conto che impartisce l'ordine di pagare al prestatore. Il beneficiario è il soggetto indicato dal pagatore come destinatario di una operazione di pagamento. Il pagatore non può revocare l'ordine di pagare dopo averlo trasmesso al beneficiario. L'operazione non è eseguita correttamente se non è conforme all'ordine. Il beneficiario e il prestatore possono accordarsi che le spese siano indicate separatamente. L'IBAN è un codice per identificare a livello internazionale il conto corrente di un cliente della banca. Permette una serie di operazioni per le carte prepagate ed è necessario per effettuare un bonifico nel SEPA (è un sistema di pagamento che permette di ricevere e dare pagamenti non in contante in euro). È un sistema che permette la riduzione dei costi mediante la concorrenza tra gli istituti di moneta elettronica. L'ente che lo controlla in Italia è la Banca d'Italia. La Banca d'Italia stabilisce i criteri con i quali si fanno i bonifici (regolamento 260/2012). È possibile fare un bonifico per cassa, il pagatore dà in contanti i soldi al prestatore del conto. Tutti i tipi di bonifico sono stati sostituiti da quelli europei. L'IBAN è formato da due caratteri "IT", 2 sono numeri di controllo, codice CAB.

Le **Carte di credito** sono mezzi di pagamento elettronici su supporti di plastica con banda magnetica o chip elettronico rilasciati da banche o altri intermediari finanziari abilitati che consentono al titolare di effettuare pagamenti attraverso terminali POS (point of sale) installati negli esercizi commerciali e di ottenere anticipi di contante presso gli sportelli ATM contro il pagamento di un interesse. Sono offerte da intermediari abilitati a fare finanziamenti. Gli importi non vengono addebitati immediatamente, infatti vengono addebitati in un momento successivo (solitamente di cadenza mensile) sul conto corrente del titolare, fermo restando che è possibile anche un pagamento diretto. Le modalità di rimborso variano a seconda del tipo di carta. Esistono carte rateali pure il cui rimborso è rateale.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

secondo modalità predefinite. La carta è collegata ad una specifica linea di credito (revolving) che consente al titolare di rateizzare il pagamento dovuto corrispondendo gli interessi sulla dilazione ottenuta. I rimborsi effettuati determinano la ricostituzione del fido mensile per un importo corrispondente. Il credito non finalizzato si collega alla carta. La Carta Opzione è una carta rateale dove la modalità di rimborso è a saldo o rateizzata può essere riferita a un'unica spesa o a una pluralità di spese e quindi è il cliente che decide di rimborsare in un'unica soluzione o rateizzare il credito o rateizzare una singola spesa. Nella carta di credito ci sono tre soggetti, ossia il titolare della carta, l'esercente commerciale convenzionato e la banca (ci sono quattro soggetti quando c'è la banca che ha rilasciato la carta e la banca che ha convenzionato l'esercente). Nel caso delle carte di debito ci sono due soggetti, ossia il titolare della carta e la banca che l'ha emessa. La **Carta a Saldo (Charge)** è una carta di credito il cui rimborso avviene in una unica soluzione a scadenza pattuita. Carta rateale pura permette di rateizzare il pagamento dell'importo dovuto.

Le **Carte di Debito** sono rilasciate dalla banca o da un intermediario finanziario abilitato con il quale il titolare intrattiene un rapporto di conto corrente e consentono di effettuare, nei limiti contrattualmente previsti, acquisti presso esercenti convenzionati e prelievi di contante presso gli sportelli automatici (ATM). La Carta di Debito si chiama così perché il cliente che è debitore verso l'esercente e la somma viene immediatamente addebitata sul suo conto corrente, mentre in quella di credito l'addebito è a saldo, in quelle di debito invece addebitate sul suo conto corrente di volta in volta. In pratica per le carte di debito serve una costante presenza di un fondo da cui attingere.

Le **Carte Prepagate** consentono al titolare di effettuare pagamenti e prelievi che presuppongono il deposito di una certa somma di denaro presso l'emittente. I pagamenti e prelievi riducono la somma versata dal titolare fino all'esaurimento. Per possedere una prepagata non è necessario essere titolari di conto corrente. Possono essere emesse da banche o IMEL (Istituti Moneta Elettronica) i quali al pari delle banche sono soggetti alla vigilanza della banca d'Italia. Le Carte Prepagate possono essere anonime o nominative, ricaricabili o no.

Le **Carte Aziendali** sono strumenti emesse a favore di imprese, enti di settore o professionisti per le sole spese aziendali che vengono addebitate sul conto dell'impresa.

Tutti questi meccanismi sono regolati dalla direttiva dell'Unione Europea sui servizi di pagamento 64/2007 recepita in Italia con decreto legislativo 11/2010.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 49

Fino al Codice civile del 1942 il diritto privato era diviso. Il diritto civile riguardava la proprietà privata e faceva capo al Codice civile, il diritto commerciale riguardava le attività e al centro aveva la categoria delle attività di commercio svolte dal commerciante. Il nuovo codice abroga il vecchio codice del commercio e inserisce la materia nel 5° libro ma parlando ora di impresa ed imprenditori, riconosciuti come centro dell'attività economica con legge 180/2012 e per cui viene creato un apposito tribunale delle imprese con legge 27/2012.

Imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi (art. 2082). I beni e servizi non sono rivolti all'auto-consumo, ma al mercato questo perché l'impresa svolge un'attività produttiva (produrre beni) e un'attività svolta "professionalmente" si fa riferimento al fatto che l'attività va svolta in maniera sistematica, può essere stagionale, non a scopo di lucro, ma deve per forza cercare di raggiungere il pareggio di bilancio. Infine, **l'impresa** è un'attività organizzata, ossia che **l'imprenditore non si avvale solo del proprio lavoro ma anche di quello altrui e di capitali, sapendoli combinare**. I liberi professionisti sono considerati imprenditori solo se l'esercizio della professione è elemento di un'attività organizzata in forma di impresa (art. 2238), come ad esempio il medico che gestisce una clinica privata. Questo perché il legislatore ha voluto liberare i liberi professionisti dal rischio di impresa. Dalla definizione di imprenditore, organizzata ed esercitata professionalmente e diretta alla produzione e lo scambio di beni e servizi. L'azienda è invece il complesso organizzato di beni e rapporti. L'impresa ha inizio quando si ha l'inizio effettivo dell'attività, questo coincide o con il primo atto di gestione (primo acquisto all'ingrosso per riceverlo al dettaglio), oppure con atti di organizzazione (predisposizione dei locali e macchinari) ma che siano coordinati tra loro al fine di produrre e scambiare beni e servizi. La fine dell'impresa coincide con l'effettiva cessazione dell'attività ed entro un anno dalla fine, l'imprenditore può essere dichiarato fallito. L'impresa esiste anche durante la fase della liquidazione. L'imprenditore deve raggiungere dei profitti per evitare le perdite, in quanto esiste un rischio di impresa. Non sempre però l'imprenditore è titolare. È titolare (secondo il criterio formale) colui che si assume i rischi e nel cui nome l'attività è compiuta. Secondo il criterio sostanziale invece l'imprenditore è chi gestisce l'impresa. La legge per riconoscerlo usa però solo il primo e secondo l'art. 2086 se il titolare è anche colui che gestisce l'impresa, egli è "capo dell'impresa". La sostituzione è la scissione tra titolare e gestore. La **scissione volontaria** si ha quando il titolare dell'impresa per libera iniziativa, nomina un instatore che gestisce l'impresa per conto del titolare. La **scissione legale** riguarda gli incapaci. Per l'incapace assoluto la sostituzione è inevitabile e l'esercizio dell'impresa commerciale può essere continuato solo con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare (art. 320.5), in tal caso il tribunale autorizza i genitori o il tutore a gestire l'impresa a nome dell'incapace che resta il titolare. Per gli incapaci relativi la sostituzione non è inevitabile, il minore emancipato può iniziare una nuova impresa (art. 397), l'inabile può solo continuarne una esistente (art. 425). Il caso dell'imprenditore occulto riguarda una scissione tra titolare reale e uno apparente. È il caso in cui B funge da prestanome e tutti gli atti esterni sono compiuti in suo nome, ma in realtà è A che fornisce tutti i mezzi all'impresa e ne decide gli indirizzi di gestione, nascondendosi dietro B. Per evitare che tutti i rischi siano addossati a B la legge prevede (art. 147.2 legge sul fallimento) il

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

fallimento del socio occulto nelle società, per cui dopo il fallimento di una società sono considerati falliti anche i soci occulti. Questa legge si cerca di applicare per analogia anche alle imprese, ma i presupposti e i limiti sono ancora controversi.

CAPITOLO 50

Le imprese si dividono in base a 4 criteri:

- tipo di attività (commerciale o agraria);
- dimensioni (piccole o non piccole);
- natura o soggetto (pubblico o privato);
- singolo individuo (individuale);
- organizzazione (collettive).

Gli **imprenditori commerciali** sono quelli in cui gli imprenditori esercitano un'attività commerciale. Secondo l'art. 2195 le attività commerciali sono 5 categorie:

1. attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi non agricoli;
2. attività intermedie nella circolazione di beni (distribuzione di beni);
3. trasporto per terra acqua o aria, di persone o cose;
4. attività bancaria e assicurativa;
5. attività ausiliare (come i broker o spedizionieri).

Lo statuto degli imprenditori commerciali riguarda tutte le regole che si applicano agli imprenditori commerciali come l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; l'obbligo di tenere scritture contabili; potere di rappresentanza dei collaboratori; soggezione al fallimento. Questi obblighi non si applicano agli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori sono esonerati da fallimento e registro delle imprese. Gli enti pubblici sono esonerati da fallimento, le società sono tenute al registrarsi nel registro che svolgono attività commerciali o no.

Il registro delle imprese è un mezzo di pubblicità che permette di conoscere i fatti della vita delle imprese, sono obbligati a registrarvisi gli imprenditori commerciali non piccoli e le società non semplici. Ci si registra presso la Camera del Commercio (retta da un conservatore sotto vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale). La domanda di iscrizione si presenta 30 giorni prima dell'inizio dell'impresa e vanno aggiornate le varie modifiche all'impresa, le procure e la cessazione (art. 2196). Gli elementi fondamentali contenuti in esso sono il nome e cognome del titolare, dei institori dei procuratori, la ditta, il tipo di attività e la sede. Ha efficacia probatoria positiva (se uno dei fatti da iscrivere è scritto i terzi non sono ammessi a provare che in realtà non lo conoscevano) e efficacia probatoria negativa (se non è iscritto si presume che i terzi lo ignorino), ma l'imprenditore può provare che in realtà lo conoscevano (presunzione relativa di ignoranza). La legge 580/1993 prevede che il registro possa essere tenuto con tecniche informatiche per cui è previsto regolamento (DPR 581/1995).

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

Per quanto riguarda le **scritture contabili** esse possono essere obbligatorie o facoltative. Quelle **obbligatorie** sono quelle che l'imprenditore è obbligato a tenere e conservare per 10 anni (art. 2220), possono essere in via generale (che riguardano tutte le imprese commerciali non piccole) o in via speciale (solo determinate imprese). Quelle in via generale sono:

- il libro giornale (di giorno in giorno le operazioni di esercizio di impresa);
- il libro inventari (inventario di inizio impresa, gli inventari periodici, attività e passività);
- corrispondenza di affari (affari nati da fatture, lettere e telegrammi).

Quelle **facoltative** sono:

- libro mastro (in cui si registrano le operazioni);
- libro di cassa (entrate e uscite di denaro);
- libro di magazzino (entrate e uscite di merci).

Le scritture devono rispettare delle formalità di tenuta, sia estrinseche (numerazione progressiva delle pagine e bollatura di un notaio o registro delle imprese), sia intrinseche (ordine, no spazi, no interlinee, le cancellazioni devono essere leggibili). Oggi però viene tutto fatto online e l'art. 2220.3 (modificato con legge 489/1994) prevede che siano anche fatte online. Inoltre, le scritture fanno prova contro l'imprenditore o a favore dell'imprenditore. Nelle imprese commerciali è inoltre possibile che ci siano collaboratori, subordinati (dipendenti) o autonomi (lavoratori autonomi come gli agenti). I **poteri di rappresentanza** dell'imprenditore sono affidati a 3 soggetti:

- **Instatore**: è colui che viene scelto dal titolare e preposto all'esercizio dell'impresa (art. 2203). Egli può prendere tutti gli atti di gestione ma non quelli sull'alienazione e ipoteca zione di immobili, per quello servono l'autorizzazione del titolare (rappresentanza generale) e può essere chiamato in giudizio (rappresentanza processuale). Per limitare i suoi poteri il titolare può attribuirgli specifici poteri con "procura" che va registrata alla Camera di Commercio. Durante un affare se l'investitore non dichiara di agire per conto di un imprenditore, il contratto con terzi vincola solo lui, ma se l'affare rientra nell'esercizio di impresa l'imprenditore è vincolato;
- **Procuratore**: svolge l'attività di impresa ma non è preposto ad essa, ha autonomia in ambiti previsti dalla procura;
- **Commessi**: sono i dipendenti a contatto con la clientela, sono privi di autonomia gestionale, non possono derogare alle condizioni del contratto, non possono fare sconti, ricevono dichiarazioni dall'imprenditore e esigere il prezzo delle cose vendute.

La definizione di **imprese agricole** si trova all'art.2135. Sono di tre tipi:

- **Coltivazione del fondo**: è l'impegno di energia per lo sfruttamento del fondo (terreno) al fine di produrre e sviluppare il ciclo biologico di carattere vegetale;
- **Selvicoltura**: ricavare legname dal bosco;
- **Allevamento di animali**: attività volte allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere animale.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

L'imprenditore agricolo può anche effettuare anche attività agricole connesse (produzione e vendita di olio e vino, agriturismo) ma per essere considerati imprese agricole la principale attività deve essere una delle tre indicate sopra. Qui la rappresentanza è determinata dalle scelte dell'imprenditore o da usi (art.2138). I contratti agrari (disciplinati dalla legge 756/1964) possono essere di due tipi: associativi e non associativi. Quelli **"associativi"** prevedono una qualche forma di cooperazione tra concedente e utilizzatore, sono di tre tipi (mezzadria, colonia o soccida). La **mezzadria** (art.2141) si ha quando un concedente dà il terreno, i mezzi e una casa al mezzadro (qui sono entrambi imprenditori perché prendono entrambi decisioni) e si spartiscono gli utili e al mezzadro non può toccare quota sotto il 58%. La **colonia parziaria** (art.2164) è il contratto per cui il concedente e altri coloni si associano per sfruttare un terreno a dividere prodotti e utili, a differenza della mezzadria qui non c'è la famiglia canonica. La **soccida** riguarda il rapporto tra soccidario e soccidante per lo sfruttamento di una quantità di bestiame (art.2170). La soccida è "semplice" quando il soccidante mantiene la proprietà; è "parziaria" quando sono entrambi proprietari; "con conferimento di pascolo" quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante dà il terreno. I **"contratti non associativi"** sono quelli in cui non c'è collaborazione, come il caso dell'Affitto di Fondi Rustici (art.1628) per cui il proprietario del terreno è concedente, egli lo mette a disposizione dell'affittuario che lo coltiva con propria autonoma organizzazione, l'affittuario deve pagare al concedente un canone annuo di denaro calcolato da coefficienti e tabelle elaborate dalla commissione tecnica provinciale. Se l'affittuario è coltivatore diretto (coltiva il fondo con lavoro proprio e della famiglia e che tale forza lavoro sia 1/3 di quella occorrente) la durata minima del contratto è di 15 anni al termine dei quali (se non c'è disdetta) è tacitamente rinnovato, l'affittuario può recedere il contratto con preavviso di un anno e può prendere decisioni su miglioramenti del fondo. Al proprietario spetta diritto di ripresa, ossia la risoluzione anticipata del contratto. Queste condizioni favorevoli per l'affittuario si hanno di meno se non è un coltivatore diretto. La legge 203/1982 prevede la conversione dei contratti associativi in affitti se il coltivatore garantisce di svolgere un'adeguata attività produttiva.

Per quanto riguarda il **piccolo imprenditore** l'art.2083 sancisce come tali:

- Il coltivatore diretto;
- L'artigiano;
- I piccoli commercianti;
- L'impresa familiare.

L'**artigiano** (legge speciale 443/1985) è colui che beni e prestazioni di servizi, dirigendo professionalmente il personale che non può superare i 40 dipendenti per le sartorie (varia dal tipo di attività). Può essere una società ma non di capitoli o accomandita semplice, inoltre la maggior parte dei soci deve essere forza lavoro. L'**impresa familiare** è l'impresa in cui lavorano stabilmente familiari dell'imprenditore, può essere piccola o non piccola, commerciale e non. La definizione dell'art.2083 implica che il maggior numero di dipendenti non deve essere non familiare e non ci deve essere molto capitale. Una definizione più precisa è quella della legislazione europea che divide:

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

- Medie imprese: fino a 250 dipendenti e 10 milioni di fatturato;
- Piccole imprese: 50 dipendenti e 10 milioni di fatturato;
- Microimprese: 10 dipendenti e 2 milioni di fatturato;
- Piccole o medie imprese: società sotto i 300 milioni di fatturato.

Le **imprese pubbliche** sono di due tipi, ente pubblico imprenditore ed ente pubblico azionista. L'ente pubblico imprenditore si ha quando lo Stato o un ente pubblico svolge direttamente, in prima persona, un'attività economica organizzata rivolta al mercato. L'attività è di tipo commerciale che deve costituire oggetto esclusivo o principale dell'ente. Questo tipo di imprese sono sottratte alla disciplina del fallimento e hanno obbligo di registrarsi al registro delle imprese e tenere le scritture contabili. L'ente pubblico azionista (o società a partecipazione pubblica) si ha quando lo Stato è il principale azionista di una società che ha personalità giuridica privata e le azioni sono gestite dal Ministero Dell'Economia e Finanze al fine di influenzare le decisioni di tale società. Sono un esempio l'ENEL, l'INA, l'Ente Ferrovie. Questa forma si è sviluppata specie a seguito delle leggi 35/1992 e 359/1992 che hanno previsto la trasformazione degli enti pubblici in società per azioni e la vendita di azioni ai privati ma la quota principale dello Stato.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 51

Le **società** sono imprese collettive formate da più soggetti, solitamente si creano al fine di raccogliere più capitali e ripartire i rischi.

Esse vengono create con un contratto di società (art.2247) con il quale più persone, dette soci, conferiscono beni e servizi al fine di esercitare un'attività economica con lo scopo di ripartire gli utili. Se la responsabilità è illimitata allora all'incapace si applicano i limiti dell'avvio di impresa, altrimenti se essa è limitata è un atto di straordinaria amministrazione e l'incapace assoluto è rappresentato dal rappresentante legale, mentre quello relativo è rappresentato dal procuratore.

La società intesa come organizzazione è un soggetto di diritto autonomo dai soci (un solo socio non può deciderne lo scioglimento) e non va confusa con la "comunione" che non crea un soggetto autonomo (A e B acquistano un bene per metterlo in locazione), questo perché la società ha carattere dinamico (è un'attività).

Le società stanno in piedi grazie ai **conferimenti**, ossia prestazioni di beni o servizi fatti dai soci. Se si parla di servizi il conferimento è in **socio d'opera** (prestazioni lavorative). Se riguarda beni mobili, immobili o crediti; si distingue il **conferimento in proprietà** (il socio perde la proprietà e l'acquista la società) o di **godimento** (il socio resta proprietario e la società diventa conduttore). Tutti questi conferimenti vanno a formare il **capitale sociale** di una società, ossia il minimo di patrimonio di cui la società garantisce di essere dotata. Ciò è utile per gli investitori e la legge dispone apposite leggi a garanzia dell'integrità del capitale sociale per tutelare i terzi. Esso non va confuso con il **patrimonio sociale**, ossia l'insieme di attività e passività della società. Se il Patrimonio Sociale cresce e il capitale sociale decresce, allora l'impresa non sta andando bene.

L'oggetto sociale di una società è l'attività (obbiettivo) per cui essa viene creata. I requisiti sono sanciti all'art.2082 e deve essere: possibile, lecito, determinato o determinabile. Solitamente l'oggetto è un'attività di impresa, eccezione fatta per le società senza impresa come la "società occasionale" che viene creata per concludere un affare, o quella di "mero godimento" in cui si fanno amministrare i beni dei soci alla società per avere vantaggi fiscali. L'attività economica è diretta alla produzione di utili da ripartire tra soci, si parla dunque di "scopo di lucro" che è oggettivo se finalizzato al raggiungimento di profitti, soggettivo se è dato dall'aspirazione di soci a raggiungere utili sociali. Essendoci sempre uno scopo di lucro non può esserci un patto leoncino (un socio si estranea dai profitti o dalle perdite). Esistono poi le società "mutualistiche" che non hanno scopo di lucro:

- Le società sportive non hanno scopo di lucro soggettivo;
- Le società di benefit stando alla legge 208/2015 perseguono benefici per la comunità;
- Le società consortili hanno scopo consortile.

Il socio possiede lo status di socio, ossia gli obblighi e doveri verso la società. Gli obblighi verso la società derivano dal contratto e sono l'obbligo di versare conferimenti, oppure sono essi specifici derivanti dallo statuto. Si possono formare obblighi verso i terzi. I diritti dei soci sono di tre tipi:

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

- Di controllo: riguardano il verificare che la gestione sociale si svolga con regolarità ed efficacia;
- Quelli patrimoniali: sono i diritti che riguardano il percepimento di utili proporzionali ai conferimenti versati. Nelle società di capitali questi sono i diritti a partecipare agli aumenti di capitali. Riguardano inoltre il diritto alla quota di liquidazione che spetta al socio quando termina il rapporto con la società e che equivale ad una parte del patrimonio sociale corrispondente ai suoi conferimenti (aumenta se ci sono stati profitti, diminuisce se ci sono state perdite);
- Quelli amministrativi: riguardano il potere di influire sull'indirizzo dell'impresa o sulla sua gestione. È il diritto a concorrere alle deliberazioni sociali prese a maggioranza (semplice o qualificata). I soci assenti possono impugnare le deliberazioni e chiederne l'annullamento se sono illegittime.

Una società viene costituita con un **atto costitutivo** (contratto) accompagnato dallo statuto (che disciplina le regole per l'impresa e per i soci). I **Patti Parasociali** sono accordi tra soci che prevedono comportamenti non previsti nell'atto costitutivo, come i patti di sindacato. I patti di sindacato possono essere di blocco (riguardano la cessione delle azioni per cui le azioni vanno prima trasferite ai soci se ci sono clausole di prelazione, o in caso di godimento per cederle bisogna avere l'autorizzazione degli altri soci) o di voto (si decide come votare alle assemblee). I patti di sindacato valgono solo per i rapporti interni al sindacato e hanno durata di 5 anni, ma possono essere anche a tempo indeterminato, in questo caso deve essere prevista la possibilità di recesso.

Per quanto riguarda la **trasformazione di una società** (da essere di un tipo a diventarne un altro) bisogna fare una distinzione tra trasformazioni omogenee ed eterogenee. Quelle omogenee riguardano le società lucrative (da società di capitali a società di persone, come previsto dall'art.2500 sexies, o viceversa come previsto all'art.2500 ter). Quelle eterogenee riguardano quelle non lucrative (da società di capitali a società non lucrative o enti non societari, oppure da società non lucrative a società di capitali). La trasformazione in società di capitali necessita di atto pubblico e iscrizione al registro delle imprese (art.2500). Gli effetti della trasformazione verso la società è la continuazione dei rapporti giuridici preesistenti, verso i soci spettano azioni o quote di partecipazione corrispondenti alle rispettive partecipazioni (art.2500 quater) e se ci sono soci limitatamente responsabili essi continuano a rispondere personalmente per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione (art.2500 quinquies).

La **fusione di società** è l'operazione con la quale due o più società si uniscono o in senso stretto (cessano entrambe di esistere e si crea un nuovo soggetto) oppure per incorporazione (una società preesistente ne assorbe un'altra). Il procedimento prevede più fasi. All'inizio gli organi amministrativi redigono un progetto di fusione contenente la relazione e una situazione patrimoniale delle imprese, viene così redatta una relazione di esperti che dimostri l'adeguatezza del rapporto di concambio (i soci acquistano nuove partecipazioni secondo il rapporto tra valore delle vecchie azioni e quelle nuove), questi documenti poi vanno depositati nella sede sociale per 30 giorni prima che l'assemblea deliberi la fusione con deliberazione di fusione con la quale poi l'impresa viene iscritta nel registro delle imprese. I

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

creditori, poi, possono opporsi alla fusione, se queste non ci sono viene stipulato l'atto di fusione in forma di atto pubblico iscritto nel registro delle imprese e la nuova società assume i diritti e obblighi delle vecchie società. La **scissione** invece è l'operazione con cui il patrimonio di una società viene trasferito in parte o in tutto ad altre società secondo procedimento (art.2504) simile alla fusione.

Per quanto riguarda **l'estinzione della** società essa pone fine alla società e avviene in tre fasi. Nella prima fase detta "scioglimento" che avviene su delibera dell'assemblea, o quando non si può più raggiungere l'obiettivo o esso è stato raggiunto. La seconda è la "liquidazione" in cui si nominano dei liquidatori (o ci pensa l'autorità giudiziaria) che svolgono gli atti necessari alla liquidazione (vendita beni sociali) e i soci poi si ripartiscono il residuo attivo. La terza riguarda le società non semplici ed è la "cancellazione" dal registro delle imprese. I crediti insoddisfatti sono opponibili in modo illimitato ai soci con responsabilità illimitata, altrimenti nei limiti della somma percepita per il riparto.

Le società possono essere di vario tipo (non possono essere create società atipiche o a un numero chiuso) secondo vari criteri. Secondo il criterio dello scopo distinguiamo le società mutualistiche da quelle di lucro. Secondo il criterio dell'oggetto sociale distinguiamo le società commerciali da quelle non commerciali (società semplici). Secondo il criterio dell'autonomia patrimoniale si distinguono quelle di persone da quelle di capitali.

Le **società di persone** hanno autonomia patrimoniale imperfetta. Esse sono amministrate direttamente dai soci (poteri di amministrazione), i poteri di controllo sono ampi, non è possibile la concorrenza con l'impresa, se si vuole modificare il contratto serve l'autorizzazione di tutti i soci (la modifica del contratto costitutivo è presa all'unanimità). Un solo socio su autorizzazione degli altri può trasferire a terzi la quota. In caso di morte del socio l'erede non subentra automaticamente. Le vicende personali dei soci possono influenzare sulla società e i soci rispondono illimitatamente con il loro patrimonio personale. Le **società di capitali** sono il contrario, essendo la società autonoma dai soci è essa che risponde col proprio patrimonio. Non è toccata dalle vicende dei soci. I soci hanno pochi poteri di controllo. Le modifiche al contratto sono prese a maggioranza e la successione per gli eredi è automatica.

Altro tipo di collaborazione, non è una società, è **l'Associazione in partecipazione** per cui un soggetto (associato) versa un apporto di denaro ad un imprenditore (associante) e può partecipare agli utili. Le perdite non possono gravare per più del suo apporto e in caso di contratto di cointeressenza (art.2554) lui percepisce gli utili e non le perdite. Questo tipo di collaborazione non dà vita ad un'organizzazione con autonomia soggettiva e non c'è esercizio comune dell'attività economica, all'associato spettano solo i diritti di controllo previsti dal contratto.

Il contratto di **consorzio** è un contratto tra imprenditori di un medesimo settore che creano un'organizzazione comune per regolare le fasi delle rispettive imprese (art.2602). In caso l'organizzazione si rende forte può nascere una società consortile che può essere un qualsiasi tipo di società commerciale che ha per oggetto il coordinamento del consorzio (art.2615 ter) ed ha scopo consortile. Il contratto ha forma scritta e indica gli obblighi dei consorziati, essi

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi in esso previsti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consorziati (altrimenti è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria), la quota di partecipazione del consorziato recessivo accresce proporzionalmente quella degli altri e le modifiche al contratto non possono avvenire senza il consenso di tutti i consorziati. Lo scioglimento è previsto (art.2611) per:

- Conseguimento oggetto o impossibilità di conseguimento;
- Decorso il tempo;
- Volontà unanime dei consorziati;
- Provvedimento autorità governativa;
- Cause previste dal contratto.

Il consorzio con attività esterna si ha con la creazione di un ufficio comune (con personalità giuridica perfetta) destinato a svolgere attività con i terzi (art.2612) ed ha autonomia patrimoniale perfetta.

Altre forme di associazione sono i **raggruppamenti temporanei di concorrenti** per la partecipazione congiunta di appalti pubblici, dove le imprese raggruppate sono rappresentate verso l'amministrazione appaltate, da una di esse (capogruppo) mandataria delle altre. I **distretti produttivi** sono libere aggregazioni di imprese costituite al fine di creare un interlocutore unico che per conto delle imprese aderenti entra in contatto con le pubbliche amministrazioni. Le **reti di imprese** sono strutture di cooperazione tra imprese che si creano mediante contratti di rete e hanno un programma comune e un organo comune che rappresenta le imprese verso terzi. Le reti di imprese sono strutture di cooperazione. Le **Joint Ventures** sono contratti di collaborazione conclusi fra un imprenditore che vuole investire all'estero, e un operatore locale, per integrare le proprie capacità tecniche.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 52

La **società semplice** è l'unico tipo di società non commerciale, che non necessita dunque di iscrizione. Si costituisce un contratto sociale (che non necessita di forme particolari se non quelle richieste dalla natura dei beni conferiti), modificabile solo un consenso di tutti i soci, e che prevede i conferimenti dei soci (altrimenti se non è identificato i soci conferiscono in parti uguali). Il contratto nomina il socio, che di solito avviene con il consenso unanime di tutti i soci, altrimenti egli può essere nominato con atto separato. L'**amministrazione** consiste nel formare le decisioni relative all'ambito della gestione della società e solitamente è disgiuntiva attribuita a ciascun socio (art.2257), quindi ogni socio può compiere operazioni sociali da solo, ma allo stesso tempo ciascun socio ha potere di opposizione verso un socio prima della fine dell'operazione, e il conflitto viene risolto in base al parere della maggioranza dei soci (art.2257.2). Questo a meno che il contratto non preveda un'**amministrazione disgiuntiva attribuita soltanto ad alcuni soci** (occorre il consenso di tutti i soci per fare operazioni) o un'**amministrazione attribuita a un socio soltanto** (c'è un solo abilitato a compiere operazioni sociali). I soci non amministratori hanno potere di controllo, possono chiedere notizie, documenti e rendiconto. Per quanto riguarda la **rappresentanza** essa è il potere di compiere atti giuridici per conto della società che la impegnano verso terzi (potere di firma sociale). La regola prevede una coincidenza tra rappresentanza e amministrazione, però possono esservi deroghe che stabiliscono la scissione tra i due, ad esempio prevedendo che la rappresentanza spetti solo ad uno o più soci amministratori e non agli altri. In questi casi l'atto compiuto dall'amministratore sfornito di poteri di rappresentanza non impegna la società se questa aveva messo a conoscenza i terzi che lui era sprovvisto di rappresentanza.

La società semplice ha autonomia patrimoniale imperfetta. I soci rispondono in maniera personale dei debiti della società e gli atti fatti in nome della società la legano a tali atti, il creditore particolare di un socio non può avvalersi della sua quota ma può chiederne la liquidazione e se un debitore della società è creditore di un socio non può chiederne la compensazione. Se a un socio viene chiesto di pagare un debito della società può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale (indicando i beni su cui il creditore può agire). Un socio estratto dopo la creazione della società risponde anche delle obbligazioni anteriori e la sua responsabilità può essere esclusa da apposito patto (che però non libera i soci che hanno creato il debito ed esso va fatto conoscere ai terzi).

Lo scioglimento della società (art.2272) avviene nello stesso modo delle altre società (tranne che per il fatto dello scadere del tempo, poiché qui è prevista proroga tacita, e che c'è lo scioglimento può avvenire se viene meno la pluralità dei soci). È previsto lo scioglimento del singolo socio per:

- Morte;
- Recesso unilaterale (per giusta causa);
- Esclusione (diritto applicabile in caso il socio fallisca o in modo facoltativo per eventi che colpiscono il socio come l'interdizione. L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci ed è impugnabile davanti un tribunale.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

Le conseguenze dello scioglimento del singolo ricadono su di lui o sugli eredi che hanno diritto alla liquidazione.

Le **società collettive** sono invece delle società commerciali che nascono con atto costitutivo (in cui non è prevista la forma ma è obbligatoria per la registrazione) il quale deve contenere i poteri dei soci e le informazioni sulla società (sede, oggetto sociale, conferimenti attesi e ragione sociale) e che deve essere depositato per l'iscrizione 30 giorni prima dell'inizio dell'attività presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, assieme alle future modificazioni. C'è un divieto di concorrenza, le regole di amministrazione sono le stesse delle società semplici. Cambia la rappresentanza perché il rappresentante può compiere tutti gli atti previsti nell'oggetto sociale salvo limitazioni. Tutti gli amministratori-rappresentanti devono depositare al registro, le firme e le limitazioni di poteri. Queste società hanno autonomia patrimoniale imperfetta, i creditori però (dato che la responsabilità è sussidiaria) solo dopo aver escusso inutilmente il patrimonio di una società possono rivolgersi ai soci, e i creditori particolari di un socio possono chiederne la liquidazione della quota solo a termine della società (e possono opporsi alla proroga). La responsabilità personale dei soci non può essere esclusa o limitata. Il capitale sociale va mantenuto integro ed è vietata la ripartizione di somme se non per utili conseguiti e se si registra una perdita del capitale sociale non ci possono essere ripartizioni finché il capitale sociale non è reintegrato o ridotto. Ad esempio: il capitale e il patrimonio sono entrambi 10000, se il patrimonio va a 8000 per le perdite esso viene reintegrato con 2000 conferimenti, oppure ridotto il capitale di 2000). Lo scioglimento avviene nelle cause della società semplice più il fallimento (art.2308), poi c'è la liquidazione e la cancellazione dal registro. Lo scioglimento del singolo socio avviene per: morte, recesso o esclusione.

La **società in accomandita semplice** è una società commerciale di persone, soggetta a registrazione. Qui ci sono due tipi di soci: accomandatari e accomandati. Gli **accomandatari** rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali. Sono coloro che detengono l'amministrazione della società (conferita solo dal consenso unanime degli altri accomandatari). Gli **accomandati** rispondono limitatamente alla quota conferita e hanno poteri di controllo (hanno diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e del conto di profitti e perdite). Hanno inoltre divieto di ingerenza nell'amministrazione sociale (pena l'esclusione della società e perdita del beneficio della responsabilità limitata diventando illimitata) e possono compiere singoli affari sotto direzione degli amministratori. L'atto costitutivo deve indicare gli accomandatari e accomandati e la ragione sociale deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari. Per quanto riguarda lo scioglimento della società, valgono le stesse regole delle società in nome collettivo più il caso del venir meno di tutti gli accomandanti o tutti gli accomandatari. Lo scioglimento non è immediato perché i soci sono sostituibili dopo 6 mesi, se nessuno amministra la società si nomina un amministratore provvisorio. Lo scioglimento del singolo socio ha due regole particolari per l'accomandante (in caso di morte la sua quota è trasferibile a eredi o tra vivi la sua quota è trasferita a terzi).

La **società di fatto** è una società costituita al di fuori di ogni formazione per accordo verbale o comportamento concludente dei soci (non possono essere società di capitali). Le **società**

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

irregolari (no capitali) sono società di persone che avevano obbligo di registrazione ma che non si sono registrate. I rapporti con terzi sono regolati da norme sulla società semplice (art.2297) però i soci accomandanti che non hanno partecipato alle operazioni sociali rispondono nei limiti della quota (art.2317.2), quando un socio agisce senza rappresentanza il difetto è inopponibile a terzi. Le **società occulte** sono quelle in cui i soci costituiscono, senza manifestarne l'esistenza a terzi, l'esistenza di una società, ma solo uno si presenta come singolo imprenditore individuale. Se scoperto però il terzo fa valere i diritti contro la società. Le **società apparenti** sono società che non esistono. Più persone che non hanno mai concluso un contratto sociale si comportano verso i terzi come soci. Rispondono ai terzi come se fossero realmente soci.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 53

Esistono tre tipi di società di capitali: società per azioni, società per accomandita di azioni e società a responsabilità limitata. La loro disciplina è stata modificata con decreto legislativo 62003 sostituendo il capo quinto, del titolo quinto del quinto libro del Codice civile per aumentare le libertà dei soci.

Le **società per azioni** hanno autonomia patrimoniale perfetta (per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio), i soci hanno responsabilità limitata e rischiano di perdere i conferimenti a meno che le azioni non siano tutte intestate ad un singolo azionista che ha responsabilità illimitata. Ha personalità giuridica e la partecipazione dei soci è rappresentata da azioni (titoli di credito che incorporano i diritti del socio). Essa si costituisce con atto costitutivo (art.2328) che p contratto tra due soggetti, o con atto unilaterale. Esso p stipulato in forma di **atto pubblico** davanti un notaio che deposita l'atto entro 20 giorni al registro delle società e ne richiede l'iscrizione con cui essa acquista personalità giuridica. Essendo deve contenere:

- Criterio di ripartizione utili;
- Generalità dei soci e azioni possedute;
- Determinazione e sede (va scritto che è una società per azioni);
- Regole di amministrazione e numero di amministratori;
- Durata;
- Numero dei sindaci del collegio sindacale;
- Primo amministratore;
- Capitale versato (effettivamente dato);
- Capitale sottoscritto (conferimenti promessi);
- Capitale minimo (previsto da legge per l'avvio 50000 euro).

Accanto all'atto costitutivo viene stipulato lo statuto contenente le norme e il funzionamento della società, esso è parte integrante dell'atto costitutivo ed è stipulato con esso. L'atto costitutivo deve tener conto di alcune condizioni costitutive:

- Condizioni amministrative previste da leggi speciali;
- Sottoscritto il capitale sociale;
- Rispettare le regole sui conferimenti (art.2342-2343).

L'acquisto della personalità giuridica avviene con l'iscrizione della società nel registro delle imprese (art.2331). La società non iscritta non esiste! Le operazioni svolte prima dell'iscrizione ne rispondono coloro che hanno agito per l'impresa.

La **società nulla** si ha quando l'atto è nullo e i suoi effetti si ripercuotono sui soci e terzi (che vengono tutelati). Le cause di nullità fungono come cause di scioglimento:

- Mancata stipulazione dell'atto costitutivo;
- Grave incompetenza;
- Illiceità dell'oggetto sociale.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

Le conseguenze della nullità sono il fatto che essa è sanabile (la causa da illecità è eliminabile mediante modifica dell'atto costitutivo). Non è opponibile a terzi e la non retroattività (i soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti se non quando sono soddisfatti i creditori sociali).

Le modificazioni sono deliberate dall'assemblea straordinaria a maggioranza qualificata. Devono essere esaminate da un notaio che ne esamina la legittimità per poi depositarle all'ufficio del registro delle imprese. I soci hanno diritto di recesso inderogabile se le modificazioni mutano l'oggetto sociale, il tipo sociale, la sede o un cambiamento dell'attività. Inoltre, un socio può uscire vendendo tutte le sue azioni (e subentra a questo punto un nuovo azionista). Gli effetti da recesso sono che le azioni del recedente vengono azzerate.

Le **azioni** sono i documenti che rappresentano la quota di partecipazione dei soci della società. La somma delle azioni è uguale al capitale sociale (somma azioni) e hanno pari valore dato da valore sociale diviso il numero di azioni. Il valore nominale non muta e dipende dal capitale sociale, il valore reale delle azioni può variare continuamente perché dipende dalla consistenza del patrimonio sociale. Le azioni non liberate rappresentano capitale sottoscritto ma ancora non versato, mentre le azioni ordinarie si ripartiscono in base ai conferimenti (per quelli promessi ci sono appunto quelle non liberate e chi le trasferisce resta vincolato per tre anni con l'acquirente per i conferimenti dovuti). L'art.2354 prevede poi azioni al portatore o nominante, la legittimazione prevede però solo quelle nominate, al portatore restano solo le azioni di sicav e di risparmio. I soci hanno poi una serie di diritti. I **diritti patrimoniali** sono tre:

- Diritto ai dividendi: è l'Assemblea che approva il bilancio e stabilisce la divisione dei dividendi tra azionisti;
- Diritto di opzione sulle nuove azioni: le nuove azioni vanno prima ai soci che esercitano tale diritto, poi agli estranei;
- Diritto a una quota di liquidazione: è una parte proporzionale del patrimonio netto che si attiene in caso di scioglimento della società.

I **diritti di amministrazione** sono:

- Diritto di partecipazione all'Assemblea: spetta agli azionisti con diritto di voto;
- Diritto di voto in Assemblea: spetta a tutti gli azionisti tranne a quelli con azioni senza diritto di voto o limitato;
- Diritto di impugnare le deliberazioni di Assemblea invalide: spetta a soci assenti o astenuti art.2377);
- Diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea: esercitabile da tot soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale a meno che lo statuto non preveda diversamente.

I **diritti di controllo** sono:

- Il diritto denuncia ai sindacati di fatti censurabili e di denuncia al tribunale su irregolarità di sindaci e amministratori;
- Diritto di ispezione dei libri sociali.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

Le azioni conferiscono uguali diritti tranne per alcune azioni particolari. Le **azioni privilegiate** sono quelle che riguardano un privilegio nella ripetizione di utili, sono (i titolari di esse) i primi a ricevere utili e liquidazione, ma non hanno diritto di voto. Le **azioni di risparmio** sono azioni quotate in mercati regolamentati ma che escludono dal diritto di voto, garantendo il dividendo minimo, chi le possiede si riunisce in Assemblee speciali. Le azioni senza diritto di voto o con voto limitato, oppure ci sono anche quelle a voto plurimo (massimo 3 voti per azione). Infine, ci sono le azioni con diritti patrimoniali speciali che danno priorità nella ripartizione di utili o liquidazione. Le azioni sono trasferibili "verso parti" o "società emittente". **Verso parti** possono essere nominative, basta la girata autenticata dal notaio, o al portatore mediante semplice consegna (azioni di risparmio). Quelle verso **società emittente** necessitano di annotazione nei registri dell'emittente (art.2355). esistono poi limiti ai trasferimenti. Possono, poi, essere fatte variazioni di capitali ed esse sono modificazioni dello statuto. Per l'aumento del capitale, se è previsto, si nomina un amministratore. Per la riduzione obbligatoria di capitale essa accade per recesso del socio o quando il patrimonio subisce perdite che lo portano a 1/3, allora l'Assemblea delibera la diminuzione del capitale ma se va sotto i 50000 euro va fatto un aumento di capitale tramite conferimenti, sennò si cambia tipo di società. La riduzione facoltativa si ha quando è decisa dall'Assemblea e si liberano i soci dall'obbligo di conferimenti anche promessi. L'aumento del capitale si realizza con l'emissione di nuove azioni, e può essere a pagamento (nuovi conferimenti emettendo nuove azioni), oppure gratuito (niente nuovi conferimenti ma si imputa a capitale la parte disponibile delle riserve e fondi speciali).

Gli **organi della società** per azioni sono: l'assemblea, gli organi di amministrazione e controllo. Questo nei sistemi di imprese ordinarie, ma esistono anche dualistiche o monistiche. L'**Assemblea** è formata da tutti i possessori di azioni e le deliberazioni sono prese a maggioranza (che cambia a seconda dei casi). L'assemblea ha competenza sulle materie riservate ad essa. Non ha competenza per gli atti di gestione dell'impresa e le deliberazioni non possono disporre di diritti individuali dei soci. A parteciparvi non possono esservi delegati componenti degli organi amministrativi, dipendenti o conferiti in bianco. L'Assemblea ordinaria delibera l'approvazione del bilancio, nomina e revoca gli amministratori, sindaci e revisori, e le azioni di responsabilità di essi. Se l'assemblea è in prima convocazione la maggioranza è grande, bassa per la seconda. L'Assemblea straordinaria delibera la modificazione dello statuto e poteri liquidatori. Per ogni deliberazione va fatto un verbale. Le deliberazioni assembleari sono nulle per cause gravi rilevate in ufficio entro 3 anni. Per quanto riguarda il bilancio esso viene formato in tre fasi:

1. Nella prima fase gli amministratori redigono il progetto di bilancio accompagnato da una relazione sulla gestione aziendale. Esso viene trasmesso ai sindaci che poi mandano la loro relazione;
2. Nella seconda la copia del bilancio, e le relazioni, sono depositate per 15 giorni prima dell'Assemblea;
3. L'Assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
4. Il bilancio va depositato presso l'Ufficio registro delle imprese contenente anche il numero dei soci.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

Sono annullabili quelle affette da vizi come la violazione della legge dell'atto costitutivo o conflitto di interessi. La deliberazione annullabile non pregiudica diritti acquisiti da terzi in buona fede. Gli **amministratori** invece variano da società a società. Essi rappresentano la società e hanno competenza generale. Gli amministratori:

- Hanno competenze generali;
- Restano in carica per non più di tre anni rinnovabili;
- I primi li nomina e revoca (anche senza giusta causa) l'assemblea;
- Se sono molti si crea un Consiglio di amministrazione che ha un presidente. Esso delibera a maggioranza assoluta se sono presenti almeno la metà dei soci. Non è permessa la rappresentanza nel voto. Il Consiglio delega alcuni compiti a uno o più soci che decidono individualmente (amministratori delegati) o collegialmente (comitato esecutivo).

Gli obblighi degli amministratori sono:

- Obblighi verso la società: sono il divieto di agire in conflitto di interessi, il divieto di fare concorrenza alla società, divieto di fare nuove operazioni mentre c'è lo scioglimento della società. E l'obbligo di vigilanza sulla gestione sociale;
- Obblighi verso i creditori sociali: obbligo di conservazione del patrimonio sociale (responsabilità extracontrattuale);
- Obblighi verso singoli soci o terzi: non possono fare atti dolosi o colposi contro soci o terzi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invalide per contrarietà alla legge o allo statuto (art.2388), oppure quando l'amministratore in conflitto di interessi abbia votato il suo voto sia stato determinante per approvare la delibera dannosa. Gli amministratori hanno potere di rappresentanza. Essi rappresentano la società e compiono atti che rientrano nell'oggetto sociale, gli atti che accedono tali limiti sono inefficaci.

Il **Collegio Sindacale** è l'organo di controllo della società che vigila sull'osservanza della legge e atto costitutivo. È formato dai 3-5 membri e due supplenti, che non possono avere rapporti professionali con la società. Opera collegialmente ma anche i singoli sindaci possono agire individualmente per atti d'ispezione e controllo, e la loro attività è sollecitata dalle denunce dei soci. Un'altra sua funzione è di verificare la correttezza della contabilità sociale.

Esistono **limiti ai trasferimenti**. Questi limiti sono previsti dallo statuto che può prevedere l'obbligo di acquisto a carico della società o dei soci. Oppure che il trasferimento sia subordinato al gradimento dei soci. Non si possono acquistare azioni proprie per più del 10% del Capitale Sociale. Esiste il divieto di sottoscrivere azioni di nuova gestione e con esso il divieto di sottoscrivere azioni proprie della società emittente, il divieto di sottoscrivere per la società controllata per azioni della controllante o il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni. Esistono poi dei limiti alle partecipazioni incrociate per cui la società controllata non può acquistare azioni della controllante.

Come abbiamo detto ci sono altri due tipi di sistema, quello dualistico e monistico. Nel **sistema dualistico** il consiglio di gestione ha:

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

- ruolo analogo al consiglio di amministrazione,
- ha ruolo di gestione dell'impresa sociale.

Il numero di componenti sono fissati dallo statuto e i componenti sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza. La loro durata in carica è prevista dallo statuto (senza possibilità di essere eletti per più di tre volte). Sempre nel sistema dualistico il Consiglio di sorveglianza è formato da tre componenti eletti dall'Assemblea (revocabili). Non possono far parte del Consiglio di gestione. Questo consiglio nomina i componenti del Consiglio di Gestione. Esso approva il bilancio. Promuove azione contro i consiglieri di gestione.

Nel **sistema monistico** ci sono due organi: il Consiglio di amministrazione (che si occupa della gestione dell'impresa sociale) e il Comitato di controllo sulla gestione (nominato dal Consiglio di amministrazione che svolge funzioni di controllo sull'adeguatezza organizzativa e sulla correttezza amministrativa e contabile).

I **libri sociali** che deve detenere la società sono il libro dei soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di bilancio. Deve essere redatto il bilancio di esercizio della società che deve contenere lo Stato Patrimoniale (patrimonio indicando attivo e passivo), il Conto Economico (profitti e perdite) e la Nota Integrativa (chiarimenti). Il bilancio deve rispettare i criteri di: chiarezza, verità e correttezza.

La società può emettere **obbligazioni** che sono titoli di credito (incorporano il diritto alla restituzione della somma mutuata alla scadenza e al pagamento di interessi) che a differenza delle azioni non sono titoli di partecipazione (non creano status). I limiti e emissioni di obbligazioni si incontrano all'art.2412 – 2413. Esistono obbligazioni convertibili in azioni secondo un rapporto di cambio prefissato. Esiste un'Assemblea degli obbligazionisti (art.2415) a cui spetta di deliberare sulle materie di interesse comune degli obbligazionisti. Altro organo che li rappresenta è il singolo obbligazionista e il rappresentante comune (eletto dall'Assemblea che attua le deliberazioni dell'Assemblea). Esistono poi altre forme di rapporto con la società senza essere azionisti o obbligazionisti come la sottoscrizione di strumenti finanziari di partecipazione all'affare o controllo del finanziamento. In questi casi le risorse sono un patrimonio separato dal patrimonio generale della società.

Cause scioglimento società:

- impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'Assemblea;
- dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo;
- recesso dei soci;
- riduzione del capitale sotto il minimo legale.

La società di capitali è di solito molto grande, quindi soggetta a controlli. Il controllo giudiziario (art.2409) si attiva con la denuncia al tribunale dai soci di minoranza per irregolarità di gestione e può portare alla revoca di amministratore e sindaci o la loro sostituzione con amministratori giudiziari (in modo temporaneo). I controlli amministrativi sono fatti dalla

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) istituita con legge 216/1974 come ente pubblico formato da cinque commissari nominati dal governo. I suoi controlli riguardano solo le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 54

Esistono altri tipi di società di capitali. Sono queste le società per accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, quella impersonale, i gruppi di società, le società di diritto speciale o singolare e quelle a scopo mutualistico.

La **società per accomandita di azioni** (art.2452) ha due tipi di soci, gli accomandanti e gli accomandatari. I primi hanno responsabilità limitata, i secondi illimitata. Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni. Gli accomandatari possono essere amministratori (e lo sono tutti). Se sono revocati dall'Assemblea con deliberazioni speciali diventano accomandanti e deve essere sostituito da un nuovo amministratore. Se spariscono gli amministratori la società smette di funzionare. L'atto costitutivo deve contenere e indicare i soci accomandatari, la denominazione della società contenente il nome di un accomandatario, modifiche prese da Assemblea straordinaria con voto di tutti i soci accomandatari.

Le **società a responsabilità limitata** hanno personalità giuridica. I soci hanno responsabilità limitata tranne nel caso particolare previsto da articolo 2462.2. Il limite minimo di capitale sociale è di 10000 euro. Non ci sono azioni, ma quote trasferibili (a meno che l'atto non lo escluda), non ci sono obbligazioni ma titoli di credito. Per quanto riguarda gli **organi sociali**:

- le deliberazioni dell'Assemblea riguardano le decisioni dei soci;
- gli amministratori vanno scelti tra i soci;
- l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata da ciascun socio;
- il Collegio Sindacale è un organo facoltativo.

Il trasferimento delle quote è libero ma l'atto costitutivo può limitarlo o escluderlo. L'atto di trasferimento richiede forma scritta privata autenticata e va iscritta nel registro delle imprese. Esistono anche società a responsabilità limitata semplificata con capitale sotto i 10000 introdotte con legge 27/2021).

Le **società unipersonali** che si costituiscono quando l'atto costitutivo è unilaterale, e deve contenere le generalità dell'unico socio (pubblicizzate nel registro). I contratti tra la società e l'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se ricorrono particolari condizioni di concorrenza. L'unico in alcuni presupposti perde il beneficio della responsabilità limitata.

I **gruppi di società** sono gruppi di società legate da rapporti di controllo e coordinamento. Possono avere un controllo interno o esterno. Nel controllo esterno la controllante ha influenza dominante grazie a vincoli contrattuali. Il controllo interno la controllante possiede azioni della controllata. Il controllo di diritto è un controllo interno in cui la controllante possiede la maggioranza dei voti in assemblea. Il controllo di fatto è un controllo interno con cui la controllante dispone di voto che le permettono di esercitare influenza. Il controllo indiretto è un controllo interno in cui avviene tramite soggetto interposto. Un controllo diretto è interno e avviene quando la controllante è titolare di azioni della controllata. Quando c'è un collegamento c'è un'influenza notevole di una società su un'altra perché essa possiede almeno il 20% dei voti dell'assemblea. **La disciplina dei gruppi: deve essere pubblico**

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

il rapporto tra le due società. Ad esempio, esso si inserisce nella nota integrativa del bilancio (si indicano le partecipazioni in società controllate o collegate).

Le **società di diritto speciale** sono società per cui la disciplina si distacca dal normale regime societario a causa dell'oggetto sociale o natura dei soci. Hanno disciplina speciale in base di oggetto sociale o natura dei soci. L'oggetto sociale riguarda la società molto impegnative che devono avere oggetto esclusivo (fare solo quello). Gli amministratori devono avere particolari requisiti di competenza e onorabilità (es. il sicav, le società sportive e le società di benefit). La natura dei soci afferma che tra i soci c'è lo Stato (società a partecipazione pubblica). L'art.2449 stabilisce che se è chiusa si può conferire allo Stato la facoltà di nominare uno o più amministratori e soci. Se è aperta l'entità pubblica ha diritti amministrativi particolari. Ci sono poi **società di diritto singolare** per cui esistono leggi particolari per questa singola impresa (esempio la Rai). Le **società a scopo mutualistico** sono le società cooperative e le mutue assicuratrici. Lo scopo mutualistico consiste nella possibilità di ottenere, nel campo della cooperativa, condizioni migliori a quelle di mercato. Ciò è possibile se si è soci e c'è un contratto di compravendita e lavoro subordinato. Le cooperative a mutualità prevalente hanno particolare (art.2512-2513), non si possono dividere i dividendi sopra una certa soglia e il patrimonio sociale va dato a fondi mutualistici in caso di scioglimento della società. Le **società cooperative** sono regolate dal Codice civile e Leggi speciali (decreto legislativo 1577/1947), hanno struttura simile alla società di capitali (art.2518) ma ci sono particolari regole sui soci, sul capitale, sulle deliberazioni sociali, sugli amministratori e sugli utili. Riguardo ai soci esiste un numero minimo per costituire la società (nove) e questo numero va mantenuto per evitare lo scioglimento della società, inoltre esiste un limite massimo alla partecipazione di ciascun socio al capitale sociale (non più di 100000 euro). Con l'atto costitutivo devono essere indicati anche gli utili destinati in parte a determinate finalità (art.2536) e la percentuale massima degli utili ripartiti tra soci (art.2518.9). con l'atto costitutivo si decidono gli amministratori. Esiste una differenza tra soci. Quelli ordinari e quelli finanziari che danno strumenti finanziari per avere privilegi nella ripartizione degli utili e rimborso capitale, per contro hanno limitazioni al diritto di voto. Un socio per diventare tale fa domanda di ammissione che se respinta dagli amministratori, può essere presentata all'Assemblea. Riguardo al capitale sociale esso non è fisso (stessa cifra firma) ma variabile. Le deliberazioni sono prese a maggioranza senza che la quota di ciascuno influisca (una testa, un voto). Lo scioglimento della società avviene per le medesime modalità delle società per azioni (art.2545 duodecies) o per atto dell'autorità di vigilanza. Lo scioglimento del rapporto con un socio avviene per recesso o morte, in tal caso gli eredi hanno diritto a una quota di limitazione. La legge 266/1997 art.21 ha introdotto la piccola società cooperativa formata solo da persone fisiche (da tre a nove) e l'amministrazione attribuita all'assemblea. Le **mutue assicuratrici** hanno come obiettivo di fornire ai soci le prestazioni tipiche del contratto di assicurazione contro i danni (la qualità di socio e assicurato sono un tutt'uno). I soci sono tenuti a pagare i contributi richiesti dall'atto costitutivo.

La Costituzione cerca di incentivare le attività cooperative perché hanno funzione sociale (art.45 costituzione). Per questo esistono fondi mutualistici per lo sviluppo e promozione delle cooperative. Le cooperative hanno diritto ad agevolazioni e vengono fatti controlli da parte del ministero del lavoro.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 55

Il lavoro è trattato nel Codice civile all'interno del quinto libro, titolo secondo, "**Del lavoro e dell'impresa**" (art.2096-2134). Il lavoro può essere di più tipi, si parla di **lavoro subordinato** (art.2094) quando il lavoratore si obbliga mediante retribuzione a collaborare con un'impresa del datore di lavoro prestando il proprio lavoro manuale e intellettuale sotto la direzione dell'imprenditore, la subordinazione riguarda il fatto che il lavoratore si trova inserito in un contesto di organizzazione aziendale, questo lo distingue dal **lavoratore autonomo**. Il **lavoratore parasubordinato** si trova a metà strada tra i due, in pratica l'autonomo (es. agenzia che agisce per committente) che agisce alle dipendenze del committente ha poco margine di autonomia.

Il lavoro può anche essere pubblico o privato. L'art. 39 della Costituzione riconosce la libertà sindacale, ossia quella di iscriversi e creare sindacati, ma la legge che avrebbe permesso ai sindacati di acquisire personalità giuridica non è mai entrata in vigore, quindi i sindacati sono organizzazioni non riconosciute. In compenso con la legge 300/1970 è nato lo **Statuto dei Lavoratori** che afferma la libertà di manifestare, il proselitismo sindacale (art.265.2 dello Statuto), il divieto di discriminazioni, la libertà di creare sindacati e il divieto di indagine sulla vita privata del lavoratore da parte del datore di lavoro. Inoltre, secondo lo Statuto, l'organizzazione sindacale ha diritto a creare rappresentanze sindacali aziendali (RSA), i dirigenti sindacali hanno permessi dal lavoro, tutele contro il licenziamento e non è possibile creare sindacati gialli (subordinati agli interessi del datore di lavoro). Inoltre, sono previsti rimedi contro la condotta antisindacale di un datore di lavoro per cui il tribunale obbliga di cessare il comportamento e i suoi effetti.

Secondo l'art.36 della Costituzione il lavoratore ha diritto ad un giusto compenso, i contratti collettivi sono accordi tra i **sindacati dei datori** di lavoro e quelli dei lavoratori, che nella parte economica riguardano aspetti relativi alla retribuzione, nella parte normativa i diritti di carattere non patrimoniale (le ferie), possono essere nazionali o aziendali, ma l'art.39.4 della Costituzione cerca di ampliare gli effetti (varrebbero solo per coloro iscritti al sindacato invece valgono per tutti i lavoratori) infatti sono trattati come contratti a favore di terzi e se un contratto dà meno soldi di quanto preveda quello collettivo, i giudici lo ritengono nullo (non rispetta i principi costituzionale). Lo strumento del sindacato è di norma lo **sciopero** (astensione collettiva e concentrata dal lavoro da parte dei lavoratori, i quali rifiutano di eseguire prestazioni lavorative per un certo periodo di tempo. È giustificato dal diritto e la Costituzione impone dei limiti allo sciopero, ma che rimanda alla legge ordinaria mai emanata, quindi limiti sono stati messi dalla giurisprudenza (gli scioperi anomali non debbano pregiudicare la sopravvivenza dell'impresa), la legge 46/1990 pone limiti allo sciopero dei servizi pubblici. È però vietata la "serrata", ossia la chiusura dell'azienda da parte dell'imprenditore.

Gli **scioperi anomali** sono leciti se non pregiudicano la sopravvivenza dell'impresa. Questi scioperi sono:

- Lo sciopero a singhiozzo: sciopero di singoli periodi di tempo;
- Sciopero a scacchiera: sciopero di singoli reparti;

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

- Sciopero di solidarietà: effettuato per sostenere le lotte di altre categorie;
- Sciopero politico: effettuato per ragioni economico-professionali.

Il **rapporto di lavoro** comincia con l'assunzione, la legge prevede per alcuni determinati datori di lavoro, delle assunzioni obbligatorie per categorie protette, inoltre, sono previsti divieti di discriminazione. La durata può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. Le forme di lavoro atipico sono regolate da legge 183/2014 (*Jobs Act*) che ha inoltre creato un sistema di tutele crescenti per gli indeterminati. Il contenuto del rapporto di lavoro consiste nelle mansioni, con cui si inquadra la qualifica (dirigente, quadro, impiegato e operaio), all'interno delle categorie di lavoratori. La mansione deve essere conforme a quanto indicato nel contratto di lavoro, può esserne assegnata una diversa ma che siano corrispondenti alla medesima qualifica per cui stato assunto o superiori, se svolge però quelle superiori (per 3 mesi) allora può chiedere di conservarla. Gli straordinari sono pagati di più e anche pagato di più chi lavora la notte o nei festivi. Il lavoratore ha diritto a un riposo settimanale, le uniche sospensioni di lavoro sono: malattia, gravidanza, infortunio, puerperio ed elezione a cariche pubbliche.

Gli **obblighi del lavoratore** (art.2105) sono:

- Prestare il lavoro come previsto dal contratto;
- Obbligo di non divulgare segreti aziendali;
- Obbligo di non svolgere attività di concorrenza.

Il datore di lavoro se il lavoratore non rispetta gli obblighi fa scattare sanzioni, e se sono gravi procede al licenziamento.

Le **protezioni** (art.2087) sono volti:

- Tutelare l'integrità fisica e di salute: l'imprenditore deve mettere a norma l'azienda (d.lgs. 81/2008);
- Tutelare personalità morale: tutelare il diritto di manifestare, il datore di lavoro non può fare indagini sulla vita dei lavoratori, rispettare i limiti di vigilanza sul lavoro, rispettare il controllo a distanza, non effettuare perquisizioni o fare visitare il lavoratore dai suoi medici.

L'**annullamento del contratto di lavoro** (art.2126) non è retroattivo, al lavoratore spetta comunque una retribuzione. Gli obblighi del lavoratore sono previsti all'art.2105 e le tutele e protezioni all'art.2087. La principale obbligazione del datore di lavoro è la retribuzione, che deve essere giusta (art.36 Costituzione) e fissata dai contratti collettivi. Essa è determinata su una relazione di tempo o al risultato (a cottimo infatti oltre alla retribuzione fissa c'è anche un supplemento proporzionale rispetto alla produzione realizzata), sono anche previste somme accessorie, sempre dai contratti collettivi. Essa è determinata su una relazione di tempo o al risultato (a cottimo infatti oltre alla retribuzione fissa c'è un supplemento proporzionale rispetto alla produzione realizzata), sono anche previste somme accessorie, sempre dai contratti collettivi.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

Il **licenziamento** (art.2118 e legge successiva 604/1966) avviene per giusta causa o giustificato motivo. La giusta causa è un evento che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro (danneggiamento volontario di beni). Il giustificato motivo può essere soggettivo (grave inadempimento del lavoratore) o oggettivo (riguarda il funzionamento dell'impresa e organizzazione). Il licenziamento ha doppio limite. Il limite è sostanziale (posso licenziarti solo per giusta causa e giustificato motivo) o formale (te lo devo mettere per iscritto).

La **Cassa Integrazione** è prevista quando c'è crisi in tutto il settore, questo organismo pubblico paga parzialmente i lavoratori. Il contratto di lavoro si estingue per dimissioni o licenziamento. In caso il licenziamento abbia violato la legge si può prevedere un indennizzo monetario (il Jobs Act la fissa in due mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio, questa è la tutela crescente), o la reintegrazione obbligatoria per le imprese con più di 15 dipendenti in caso ci sia stato un licenziamento discriminatorio, un'insufficienza del fatto materiale (giusta causa), o il licenziamento sia stato dichiarato nullo. Esistono anche licenziamenti di gruppi secondo vincoli stabili di legge 223/1991. Alla fine del rapporto di lavoro c'è il Trattamento di fine rapporto (art.2120). In caso di morte del lavoratore l'indennità va ai familiari.

I **diritti delle donne** (art.37 Costituzione) sono raccolte in due testi, il decreto legislativo 151/2001 per cui le donne non possono fare lavori pericolosi e notturni, non c'è licenziamento durante il matrimonio, la gravidanza porta ad una astensione obbligatoria, facoltativa per il primo anno del bambino. Il Codice delle pari opportunità (decreto legislativo 198/2006) per cui c'è divieto di discriminazione e azioni positive. I minori possono entrare nel mondo del lavoro a 15 anni (37.2-37.3).

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 56

L'azienda è il complesso dei beni (materiali, immateriali, disponibili al titolare ma di cui non è proprietario) e rapporti giuridici destinati all'attività di impresa (art.2555). Gli elementi distintivi tra le aziende sono la ditta, l'insegna e il marchio, tutti questi tenuti sotto diritto di esclusiva attribuita con brevetti d'invenzione. La **ditta** è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua impresa, per le società di persone esso si chiama ragione sociale, per quelle di capitali denominazione sociale. Esso si compone di un elemento patronimico (il nome dell'imprenditore) e può contenere un elemento fantasioso (art.2563.2). Non è possibile adottare la ditta di un altro, quando capita che due ditte siano uguali l'art.2564 da indicazioni idonee a differenziarle, nelle imprese commerciali tra due imprese con ditta uguale o simile muta la ditta iscritta posteriormente nel registro delle imprese, nelle imprese non soggetta registrazione si modifica la ditta usata posteriormente. La ditta è detta **originaria** se è creata dall'imprenditore che la usa. È **derivata** se l'imprenditore che la usa non è il creatore (come nel caso del trasferimento). **L'insegna** è il segno dei locali dell'impresa, è esclusivo quindi come per la ditta c'è l'obbligo di differenziare le insegne (art.2568). Il **marchio** è il segno che contraddistingue il prodotto o servizio. I marchi sono:

- Di fabbrica: è quello applicato al prodotto dell'imprenditore che lo ha fatto;
- Di commercio: contraddistingue le prestazioni;
- Collettivo: utilizzato da tutti gli imprenditori di un ramo.

Il marchio che usa segni comuni deve avere elementi nuovi, la sua tutela avviene con esclusività, se viene violata scatta un'inibitoria o la distruzione dei prodotti con marchio irregolare. Il marchio va registrato e ha durata di 10 anni rinnovabile e la sua tutela è garantita, cosa che non è quella del marchio non registrato, questo è tutelato nei limiti in cui anteriormente se ne è valso se era famoso come marchio che gli voglia prendere il nome sarà in difficoltà. Il marchio è trasferibile a prescindere dall'azienda (a differenza della ditta trasferibile solo assieme all'azienda) quando si trasferisce o la titolarità o la licenza del marchio. La licenza è esclusiva se il licenziatario resta l'unico abilitato a usare il marchio, è non esclusiva se anche altri soggetti hanno diritto a farne uso.

Il **Trasferimento dell'azienda** presuppone o un trasferimento della titolarità se si cede la titolarità ossia la proprietà dell'azienda, o del godimento se l'azienda verrà gestita temporaneamente dall'acquirente, al termine torna la ditta al vecchio titolare, questo è il caso in cui l'azienda è trasferita a titolo di usufrutto o affitto. L'articolo 2556 afferma che serve la forma scritta per i documenti di trasferimento per le aziende registrate, se i beni invece sono ceduti con donazione va fatto un atto pubblico (tutto va iscritto nel registro delle imprese). L'acquirente, l'usufruttario, subentrano automaticamente a meno che non abbiano pattuito diversamente o se i contratti hanno carattere personale. I terzi durante il trasferimento possono recedere il contratto entro tre mesi della notizia del trasferimento dell'azienda, e deve sussistere la giusta causa. I crediti dell'imprenditore cedente relativi all'azienda ceduta, si trasferiscono all'acquirente, i debiti possono all'acquirente se risultano nei libri contabili e possono per accollo cumulativo e non liberatorio (l'alienante, debitore originario, continua a rimanere obbligato salvo i creditori consentono la sua liberazione).

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

L'avviamento è la capacità di un'azienda di organizzare i beni e creare profitti. Quando si cede un'azienda bisogna astenersi per 5 anni dall'avviare una nuova attività simile a quella ceduta, il conduttore uscente ha diritto a un'indennità per la perdita dell'avviamento quando c'è la cessazione dei contratti di locazione di immobili (l'azienda non è più esercitata nella sede abituale e questo è una perdita di avviamento perché i clienti conoscevano quella sede).

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 57

I diritti sulle creazioni intellettuali riguardano la creazione di opere e tecnologie, sono principalmente due, il diritto d'autore (proprietà artistica) e il diritto di brevetto (proprietà industriale). Entrambi questi diritti attribuiscono un'esclusiva e tutela assoluta su beni immateriali (creazione intellettuale). La disciplina del brevetto è contenuta nel Codice Di Proprietà Industriale (innovato con decreto legislativo 131/2010) mentre il diritto d'autore dalla legge sul diritto d'autore (legge 633/1941).

I **diritti dei creatori** comprendono due principali diritti: morale e patrimoniale. Quello "**morale**" è il diritto che valorizza il creatore, vi rientrano la paternità dell'invenzione (essere riconosciuto come creatore), l'inedito (posso anche decidere di non rendere pubblico nulla) e l'integrità d'opera (l'opera va diffusa senza modifiche dannose al creatore), questi non sono diritti alienabili. Il diritto "**patrimoniale**" dell'autore riguarda la possibilità del creatore di utilizzare l'opera in esclusiva (art. 2577-2584). È un diritto alienabile e l'esclusiva svolge una funzione di interesse generale perché mediante l'esclusiva si cerca di incentivare la gente a creare, ovviamente essa è limitata nel tempo e si applica al singolo prodotto non all'intero settore. Lo Stato ha interesse poi che le invenzioni brevettate siano anche usate per produrre ricchezza, se un creatore non le usa per un certo periodo (3 anni) la licenza del brevetto non è esclusiva ed è cedibile a chiunque la richieda.

Non tutte le invenzioni sono brevettabili, esse per esserlo devono soddisfare 4 criteri:

- **Novità:** l'invenzione non rientra nello stato della tecnica;
- **Attività inventiva:** un esperto vede la creazione e vede che c'è stato un apporto originale dell'inventore;
- **Industrialità:** deve avere applicazione industriale;
- **Liceità:** rispettare il buon costume.

Se non vengono rispettati il brevetto è nullo, così come nel caso esso derivi da un'usurpazione. Per ottenere il brevetto bisogna fare domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con una descrizione molto approfondita, questo perché trascorsi i 20 anni di diritto esclusivo (art.2584) il brevetto diventa di dominio pubblico.

Esiste anche un brevetto europeo che fa operare l'esclusiva sul territorio di più stati oltre al proprio. Oggi è raro che l'inventore domandi il brevetto, questo perché oggi ci sono degli appositi reparti industriali (dove lavorano i ricercatori) che si occupano dell'innovazione. Quindi gli inventori ora sono dei dipendenti di impresa. In questi casi il diritto morale spetta all'inventore, quello patrimoniale dipende:

- se l'invenzione è avvenuta in ambiente lavorativo spetta al datore di lavoro che però dà un premio al ricercatore;
- se è avvenuta fuori il datore di lavoro non lo possiede ma ha diritto di opzione per l'acquisto del brevetto.

Il titolare del brevetto può poi utilizzarlo direttamente o disporne mediante altri (art.2584) ossia trasferisco la licenza con contratto di licenza che se è esclusiva il titolare non conserva

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

la possibilità di usare l'invenzione durante il periodo dell'utilizzo del licenziatario, se è personale invece la mantiene.

I segreti aziendali (*know how*) sono segreti che l'imprenditore non può brevettare (non hanno i requisiti) ma che in caso siano forniti di valore economico sono tutelabili.

I modelli di utilità (art.2592) sono strumenti che incorporano macchine o parti di esse e li rendono più comodi o efficaci, la loro escludibilità dura 10 anni. Dai 5 ai 25 con proroga invece quella dei modelli e disegni ornamentali (art.2593).

Il **diritto d'autore** riguarda le opere di ingegno, scienze, letteratura, musica, arti, cinema (art.2575) ed è regolato da legge 633/2003. L'opera deve avere carattere creativo e l'utilizzazione spetta all'autore che può avvalersi di case discografiche, editori...ecc., per pubblicizzarla. Ciò avviene per trasferimento con contratto. Questo diritto ha durata di tutta la vita dell'autore più 70 anni dopo la morte. La comunione ai coautori regola le opere create con contributo di più autori. Le opere collettive derivano dall'organizzazione di contributi autonomi. Per i film, il regista e lo sceneggiatore sono coautori, il diritto patrimoniale spetta invece al produttore.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 58

Alla base del nostro sistema economico, di stampo capitalista, c'è la concorrenza. Essa deve essere regolarizzata in alcuni casi, quando danneggia ingiustamente gli imprenditori concorrenti.

L'art.2598 prevede quattro categorie di **concorrenza sleale**:

1. **Confusione**: atti per cui si usano nomi o segni distintivi che possono creare confusione, per non parlare dell'imitazione servile che riguarda le confezioni. In pratica, pur mantenendo il nostro marchio, si cerca di usare colori o immagini che rimandano a prodotti più famosi presenti sul mercato, al fine di creare confusione del consumatore;
2. **Denigrazione**: notizie che danneggiano i prodotti altrui, solitamente queste notizie sono false;
3. **Vanteria**: mi approprio di pregi che non sono miei;
4. **Atti atipici**: quando si usano mezzi che non sono conformi alla correttezza professionale, o che danneggiano l'altrui azienda.

Anche la pubblicità può essere dannosa e il decreto legislativo 145/2007 vieta la pubblicità ingannevole (che trae in inganno, o non dice che il prodotto può essere pericoloso) e regola quella comparativa (è lecita solo se mette a confronto caratteristiche oggettive e verificabili, senza denigrare i prodotti del concorrente).

I **rimedi** variano a seconda del fatto che esista o no un danno effettivo. Se è presente (art.2600) come ad esempio danno e colpa, si chiede il risarcimento del danno o titolo di responsabilità extracontrattuale e la pubblicazione della sentenza, a prescindere del danno effettivo si fa o un'azione inibitoria e si chiede la rimozione degli effetti. Le azioni di questo tipo possono essere promosse anche dalla Camera di Commercio o associazioni di settore. La restrizione della concorrenza avviene anche con divieti legali di concorrenza, che riguardano alcuni rapporti, non possono infatti fare concorrenza all'impresa:

- Chi trasferisce l'azienda;
- Il lavoratore dipendente;
- Il socio di società in nome collettivo;
- I soci accomandatari;
- L'amministratore di società di capitali.

L'art. 43 sancisce che per certi servizi essenziali possono essere istituiti dei monopoli legali (di Stato). Le imprese possono a volte mettersi d'accordo su alcuni temi e questo può avere effetti positivi e non (come avrete sicuramente studiato al corso di microeconomia, questo può portare a fallimenti di mercato come i casi degli oligopoli). L'art.2596 punta a regolamentare questi accordi stabilendo la forma (devono essere provati per iscritto) e contenuto (durata massima di 5 anni e deve essere circoscritta la restrizione a determinate zone e attività). A volte questo articolo non è sufficiente, quindi servono misure antitrust al fine di vietare comportamenti che limitano la concorrenza.

A livello europeo si vietano due tipi di comportamento:

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

- Intese e pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto l'impedire e restringere la concorrenza (art.101 Trattato sull'Unione Europea);
- Sfruttamento abusivo della posizione dominante (art. 102 Trattato sull'Unione Europea).

In Italia la legge antitrust è arrivata con legge 287/1990, che regola tre tipi di comportamenti:

- Intese restrittive della concorrenza: accordi sui prezzi, limitazione di produzione...ecc., che sono nulli a meno che non siano autorizzati eccezionalmente per periodi limitati;
- Abusi di posizione dominante: avviene quando un'impresa fa atti unilaterali abusando della sua posizione;
- Concertazioni: è l'esempio della fusione di più società. È vietata se la società che ne nasce ha una posizione dominante.

Tutti questi atti sono controllati dall'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** formata da cinque membri che svolge indagini per vedere se vengono prese intese restrittive o abusi di posizione dominante, in tali casi diffida le imprese a regolarizzare un certo tot di tempo le loro posizioni altrimenti agisce con sanzioni pecuniarie, inoltre valuta operazioni di concertazione.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si occupa della concorrenza nel mondo della stampa e della televisione.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 59

Si definisce il **rischio** come la probabilità che si verifichi un evento negativo. L'assicuratore trasferisce il rischio dall'assicurato a sé, e in cambio del pagamento di un premio per il rischio, garantisce il pagamento di una indennità che sollevi l'assicurato dall'incidenza economica negativa dell'evento. L'assicuratore solitamente è un'impresa di assicurazioni la quale prima calcola i rischi omogenei (stessa natura).

L'attività di impresa delle assicurazioni è regolata dal Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005) e le prescrizioni sono di due tipi:

- Qualità e struttura del soggetto imprenditore: solitamente enti pubblici, società per azioni e mutue assicuratrici, che hanno oggetto esclusivo, amministratori con speciali requisiti e necessitano dell'autorizzazione del ministero per lo sviluppo economico, per l'avvio;
- Svolgimento dell'attività assicurativa: il patrimonio deve essere consistente, il bilancio certificato, i contratti di assicurazione sono soggetti a controllo e gli agenti debbono essere iscritti all'albo.

L'emanazione di regolamenti e interventi in caso di crisi delle imprese del settore è affidato all'**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni** (IVASS).

Il documento contrattuale di assicurazione è detto **polizza** (art.1882) per cui l'assicuratore in cambio di un pagamento, paga un capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (sinistro. È dunque un contratto aleatorio in forma scritta, il contraente è il soggetto che conclude il contratto e che assume il duplice ruolo di assicurato (cui si riferisce il rischio) e il beneficiario (ha diritto all'indennità). In caso un falso rappresentante stipula una polizza per conto di un altro, è lui che poi deve pagare il premio.

Abbiamo detto che il contraente si divide in assicurato e beneficiario, ma non sempre tali soggetti coincidono: il contraente può essere diverso dall'assicurato, oppure il beneficiario può essere un terzo (assicurazione sulla propria vita).

L'efficacia del contratto è sospesa finché non si paga la prima rata e se non rispetta le scadenze, l'assicurazione resta efficace fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

Dato che il rischio è la causa del contratto, la sua inesistenza originaria basta per determinare la nullità del contratto, la sua successiva cessazione ne determina la risoluzione, la successiva diminuzione del rischio comporta una riduzione del premio e la possibilità per l'assicuratore di recedere il contratto, esattamente come può recederlo in caso di un successivo aggravamento. Il contraente quando stipula una polizza deve dare informazioni e dichiarare il vero, se non lo fa per dolo o colpa grave allora il contratto è annullabile entro tre mesi e in caso di sinistro l'assicuratore non paga l'indennità, la paga se in vece non c'era dolo o colpa.

L'assicurazione contro i danni derivanti da sinistro non porta ad un arricchimento ma a risarcire il danno sofferto su cose assicurate per cui esiste un suo diritto. Dato che si risarcisce la cosa, il suo valore è accordabile con polizza stimata, la **sovrasassicurazione** riguarda l'assicurare una cosa per una somma superiore al suo valore (ciò è un errore che si avviene)

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

per dolo l'assicurazione è invalida, altrimenti il contraente ha diritto a una riduzione proporzionale dei premi futuro), la **sottoassicurazione** è il contrario e si applica la regola proporzionale per cui l'indennità si determina in proporzione al valore assicurato.

Si possono avere più assicurazioni (**assicurazione plurima**) ma l'indennità, chiedibile a ciascun assicuratore, non può superare l'ammontare del danno. In questo caso ho assicurato un bene in più compagnie e ciascuna pagherà il sinistro in base al proprio contratto fino al risarcimento del valore del bene, se lo si supera, ci sarà una riduzione per tutte. Se un assicuratore paga per tutte avrà diritto di regresso. La **coassicurazione** invece è un accordo in cui ciascun assicuratore deve pagare la sua quota già decisa. Si ha quando più compagnie con un unico contratto assumono ciascuno una quota di rischio e rispondono per la propria quota.

Gli obblighi dell'assicurato sono:

- Obbligo di avviso: avvisare se c'è stato un incidente;
- Obbligo di salvataggio: cercare di salvare il bene.

Se viola questi obblighi per dolo l'assicurato non ha diritto all'indennità. Se li si viola per colpa, l'indennità è ridotta. Non è prevista indennità per i sinistri causati dall'assicurato, danni del vizio della cosa non denunciati, danni eccezionali.

L'assicurazione della responsabilità civile è un sottotipo di assicurazione contro i danni, qui viene stabilito un tetto massimo di risarcimento per l'assicurato oltre cui è lui a pagare di tasca sua, non copre la responsabilità per dolo. Importante è l'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile automobilistica, qui per il calcolo del risarcimento si fa distinzione tra danno patrimoniale e biologico, qui le procedure di risarcimento prevedono il risarcimento diretto (l'assicurazione dell'altro chiede il rimborso alla mia), dal 2012 è prevista l'assicurazione obbligatoria delle strutture sanitarie. Nella responsabilità civile, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato deve pagare a un terzo un danno. L'assicuratore paga direttamente al terzo danneggiato o è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. L'alienazione delle cose assicurate non scioglie il contratto, ma se non lo si comunica all'assicuratore si rimane obbligati al pagamento dei premi. Se lo comunica, i diritti e gli obblighi vanno a carico dell'acquirente se entro 10 giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, mediante raccomandazione, non indica che non intende subentrare nel contratto. L'assicuratore con preavviso di quindici giorni, entro dieci giorni dall'alienazione può recedere il contratto.

L'assicurazione sulla vita riguarda eventi attinenti alla vita umana. Sono contratti su vita propria o su un terzo (se però dà consenso scritto). Il beneficiario è indicato nella polizza o al testamento. Le somme non sono pignorabili o sequestrabili dai creditori degli eredi. Se il contraente non paga il premio del primo anno l'assicuratore può agire entro sei mesi per la sua esecuzione. Se non paga i premi successivi il contratto è risolto. Se ci fossero cambiamenti che al momento della stipula, potevano portare a un premio maggiore, la somma assicurata è ridotta in proporzione al minore premio convenuto. Il contraente li deve comunicare entro quindici giorni e dire se vuole cessare gli effetti del contratto, ovvero aumentare i premi o ridurre la somma assicurata. Se però l'assicurato non accetta queste condizioni, il contratto è risolto. Il suo silenzio vale come adesione.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

Ne esistono cinque tipi:

- Per il caso vita: l'evento è che l'assicurato superi una certa età oltre cui l'assicuratore pagherà all'assicurato una somma o una rendita vitalizia. Qui dunque l'assicuratore spera in una morte precoce;
- Per il caso di morte: l'evento è la morte dell'assicurato e qui si spera in una morte non precoce;
- Assicurazione mista: è quella in cui l'assicuratore pagherà alla scadenza prestabilita o alla morte in caso avvenga prima della scadenza;
- Sulla vita di un terzo;
- Sulla propria vita in beneficio di un terzo.

Tra queste troviamo le TCM in cui il contraente assicura sé stesso (a nome proprio) o un altro soggetto (con la sua autorizzazione) in favore di un beneficiario, che può essere revocato, o in caso di testamento, la dichiarazione sostitutiva indica i nuovi beneficiari. Se il beneficiario ha un minore o un incapace, con l'autorizzazione del giudice, l'importo è dato al rappresentante legale. Per richiedere la liquidità del premio deve effettuare la richiesta, la dichiarazione sostitutiva e presentare la carta d'identità, l'atto del medico e il certificato di morte. In caso non si muoia, dato che non dura tutta la vita, non è prevista erogazione. Sono escluse attività come le forze armate (tranne il lavoro di ufficio), recarsi in paesi considerati a rischio dal Ministero, effettuare atti dolosi, lavori pericolosi, sport estremi, suicidio o gli incidenti aerei.

L'art.1925 afferma i diritti dell'assicurato (riscatto e riduzione).

La **riassicurazione** è un fenomeno che riguarda le imprese di assicurazione che si assicurano loro stesse. L'attività di riassicurazione è prevista all'art.57 del Codice delle assicurazioni private (CAP). Essa consiste nel fatto che una compagnia si assicura con un'altra compagnia per il rischio contratto dai propri assicurati. L'art.57 vieta la Costituzione in Italia di società che all'estero svolgono l'attività riassicurativa. Le Società Veicolo (società diverse da un'impresa di assicurazione o riassicurazione) che assumono i rischi ceduti dalle imprese di assicurazione e che finanziano la loro esposizione a tali rischi (che dunque svolgono attività di riassicurazione) è disciplinata all'art.57 bis del CAP. Stando a questo articolo l'impresa che fa riassicurazione e ha sede legale in Italia, deve essere autorizzata dall'IVASS, e l'autorizzazione è valida su tutto il territorio della Repubblica e di stati membri (e stati terzi nel rispetto della loro legislazione).

Cosa sono le **banche**? Le banche sono imprese che raccolgono denaro presso il pubblico ed esercitano crediti mettendo il denaro a disposizione di clienti. La loro disciplina è contenuta nel Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia (TUB) del 1993 e la loro attività ha riserva ed è sottoposta alla vigilanza del Comitato interministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia. Esiste una particolare disciplina per i gruppi bancari dove c'è una banca capogruppo e altre controllate (art.60 e 98 del TUB). In Italia possono inoltre operare liberamente banche di altri paesi e creare succursali.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

L'attività bancaria, che ha carattere di impresa, consiste nella raccolta di risparmio e esercizio del credito. Questa è l'attività delle banche che esercitano anche ogni altra attività finanziaria. L'art.106 del TUB afferma che la concessione di finanziamenti è riservata agli intermediari finanziari che sono iscritti all'albo e possono inoltre emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento. Sempre se autorizzati possono prestare servizi di investimento e riscuotere i crediti ceduti. L'attività bancaria si compone, dunque, di varie operazioni. Le **operazioni passive** riguardano la raccolta del risparmio, le **raccolte attive** l'esercizio del credito e le operazioni accessorie sono di vario genere. I contratti tra banche e clienti sono solitamente dei contratti standard e le regole si trovano nel Testo Unico Bancario (TUB). Le banche sono tenute a rispettare la trasparenza delle condizioni contrattuali, norme sulla trasparenza riguardano la fase precontrattuale, ossia, devono essere pubblicate le condizioni della banca su dei volantini che i clienti possono leggere. Riguardano anche la disciplina dei contratti che devono essere in forma scritta e avere contenuti specifici ed espressi come tassi e prezzi. Queste condizioni poi possono essere modificate. Le deroghe della disciplina dei contratti possono essere fatte solo se sono a favore del cliente, la loro nullità è sempre relativa.

Esistono vari tipi di contratto per la raccolta del risparmio. Il **contratto di deposito bancario** è un contratto per il quale un soggetto deposita una somma di denaro presso una banca e il soggetto può riprenderli quando vuole. Il prelievo è a vista, cioè, si può prelevare il denaro quando si vuole. Il deposito può essere documentato con il certificato di deposito o con un libretto di deposito. I libretti possono essere nominativi o al portatore. Quelli nominativi non sono titoli di credito. Al portatore significa che il possessore può anche non essere il depositante.

Le banche esercitano il credito mettendo denaro a disposizione in varie forme: mutuo, contratti bancari.

L'apertura di credito (art.1842) con cui la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro per un certo periodo di tempo indeterminata. Il cliente non riceve subito l'intera somma di denaro con gli interessi ma solo somme che di volta in volta gli servono. Al termine il cliente restituisce la somma usata, più gli interessi. È possibile recedere il contratto, che se è indeterminato, lo si fa con preavviso. Mentre se è a tempo determinato serve una causa. Il recesso deve concedere al cliente almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e gli interessi.

Altro contratto disciplinato dal TUB è l'**anticipazione bancaria** con cui la banca anticipa una somma di denaro e il cliente mette in pegno un bene. Se il pegno è regolare, la banca non disporrà del bene. Se il pegno è irregolare allora la banca può disporre del bene.

Lo **sconto bancario** avviene quando un creditore, per avere subito i soldi, chiede alla banca la liquidazione del credito. Esso è il contratto con il quale un istituto di credito anticipa a un proprio cliente l'importo di un credito che egli ha verso terzi e che cede all'istituto. Esistono anche delle forme di credito speciale come il credito fondiario, il credito per le opere pubbliche, il credito agrario, il credito per le imprese e su pegno. La banca ha responsabilità per l'interruzione abusiva del credito, quando revoca bruscamente o ingiustamente il fido.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

Inoltre, la banca effettua anche attività parabancarie come il factoring, il credito al consumo e il leasing.

Una delle più importanti operazioni bancarie è il **conto corrente bancario**. Esso ha la caratteristica che il cliente può disporre in qualsiasi momento delle somme in conto corrente (art.1852). I risultati del conto si trovano nell'estratto conto che viene inviato al cliente ogni tot periodo, e se non c'è opposizione, entro 60 giorni, è tacitamente approvato. Il conto corrente di corrispondenza della banca le permette di fare operazioni a nome del cliente. Altri servizi bancari sono, ad esempio, il **deposito di titoli di amministrazione** con cui il cliente consegna alla banca dei titoli affinché questa li restituisca e li amministri (art.1838), la banca non ne diventa proprietaria. Altro servizio parabancario sono le **cassette di sicurezza**, con cui il cliente può mettere in cassetta di sicurezza un determinato bene. Per aprire la cassetta servono due chiavi, una è data al cliente, l'altra la possiede la banca. In caso di danno la banca è responsabile, tranne nel caso di danno fortuito. Ancora, un altro servizio parabancario sono i servizi di pagamento e i servizi di investimento.

Le attività per cui un operatore si mette a disposizione di un altro, nella prospettiva di un vantaggio reciproco, si chiama **intermediazione finanziaria**. La legislazione, per quanto riguarda l'intermediazione finanziaria, interviene in favore dell'interesse dei risparmiatori, ed esiste il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria. I controlli sono fatti dalla Banca d'Italia e dalla Consob (commissione nazionale per le società e la borsa). Questi controlli hanno funzione normativa perché elaborano dei regolamenti. Gli strumenti finanziari sono presenti nell'elenco previsto dal TUB, sono questi: i titoli di debito pubblico, quote di fondi comuni e obbligazioni di società. I servizi e attività di investimento sono attività relative a strumenti finanziari. I servizi accessori non sono di investimento ma riguardano la custodia di strumenti finanziari. Gli intermediari devono avere una serie di requisiti:

- Devono essere società di capitali;
- Avere un minimo di capitale.

Solitamente sono banche, società di investimento, società di gestione del rischio. L'articolo 106 del TUB prevede che essi devono essere iscritti in appositi registri ed elenchi.

L'intermediario creditizio (art.121 del TUB) è l'agente in attività finanziaria e il soggetto diverso dal finanziatore, che conclude contratti di credito per conto del finanziatore o che svolge attività di prestazione e proposta di contratti di credito in vista di conclusione di contratti (questo invece lo fa il mediatore creditizio). È l'OAM che tiene il registro dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, nonché degli agenti che offrono servizi di pagamento. L'OAM è stato creato nel 2010 con decreto legislativo 141, ha personalità giuridica in forma di associazione senza finalità di lucro. *L'agente in attività finanziaria* è colui che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti o prestazioni di servizio di pagamento per conto di intermediari finanziari, banche e poste. Il *mediatore creditizio* è colui che mette in relazione con la consulenza, le banche (e gli intermediari finanziari) con il cliente per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. *L'agente nei servizi di pagamento* è invece il soggetto che, su mandato dell'intermediario, conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

Oltre alla gestione individuale, il denaro investito dal risparmiatore può essere investito negli organismi di investimento collettivo del risparmio. In questi casi il denaro investito dal risparmiatore non viene impiegato per acquistare strumenti finanziari di sua esclusiva pertinenza, ma versato ad un organismo che lo fa influire in un'unica massa monetaria e il risparmiatore riceve una quota. Esistono due tipi di organismi di investimento: fondi comuni di investimento e società di gestione del risparmio. L'istituzione del **fondo** avviene ad opera di una società che ne approva il regolamento. La gestione del fondo tiene conto di limiti prudenziali e costituisce patrimonio separato dal patrimonio della società di gestione del rischio. Il partecipante non è comproprietario ma è semplicemente un individuo che ha diritto di informazione e diritto al rimborso della quota. Esistono poi due tipi di fondi comuni: quelli aperti e quelli chiusi. I fondi aperti sono caratterizzati dal fatto che può entrare ed uscire chiunque acquistando una quota. In quelli chiusi le quote sono fisse, non può entrare più di un certo numero di persone. Le **Società di investimento a Capitale Variabile** sono quelle società dove diventando azionista hai diritti di amministrazione. Le azioni qui possono essere nominative (ho tanti voti quante azioni) o al portatore (un solo voto).

Nel momento in cui la banca propone un'occasione di investimento, quando cioè essa propone ai suoi clienti e ai suoi risparmiatori, gli investimenti, essa propone una sollecitazione all'investimento. Essa però deve rispettare la trasparenza e deve consegnare un prospetto informativo con tutte le opportune informazioni sul prodotto al fine di consigliare al cliente la miglior opzione ed evitare conflitti di interesse. Le somme dei clienti non fanno parte del patrimonio dell'intermediario. Nel contratto è indicata la somma spettante all'intermediario come commissione, inoltre sono anche previste le condizioni per cui il contratto è nullo. Per quanto riguarda la gestione individuale dei portafogli essa è il caso in cui l'intermediario riceve una somma di denaro dal cliente, con cui acquista per suo conto degli strumenti finanziari e li gestisce a suo nome. L'offerta fuori sede è invece il caso in cui l'offerta avvenga fuori dagli uffici dell'intermediario.

I mercati finanziari sono oggi privati e sono dati a società finanziarie che ne decidono il funzionamento. I principali mercati non regolamentati sono le borse, in cui si fanno svariate operazioni e le più diffuse sono le operazioni a *pronti* (eseguite immediatamente) e quelle a *termine* (compravendita di titoli a termine è disciplinata all'articolo 1531 del codice). Il **riporto** è il contratto con il quale una parte trasferisce all'altra parte determinati titoli per un dato prezzo e il portatore, ossia colui che a cui sono stati trasferiti i titoli, si obbliga a ritrasferire al riportato, alla scadenza del termine, altrettanti titoli della stessa specie (art.1548). gli spostamenti finanziari avvengono mediante strutture. Le società quotate in borsa sono quelle che emanano azioni e il mercato le definisce "*quotazioni*". Se la società è poco trasparente allora influenza negativamente le azioni negoziate sul mercato. Esistono regole speciali per le società quotate come gli articoli 199 e seguenti del Testo unico dell'intermediazione finanziaria. Esistono regole che toccano l'organizzazione e il funzionamento della vita societaria.

Quando un imprenditore cerca di conquistare il controllo della società o di influenzarla, deve fare un'offerta pubblica di acquisto (OPA). Ci sono regole generali per cui chi lancia l'Opa deve dare comunicazione preventiva alla Consob che diffonde il documento informativo. L'offerta

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

è irrevocabile e deve prevedere parità di condizioni per tutte i destinatari che l'accettino. Ci sono regole speciali per le offerte su azioni di società quotate. Infatti, gli amministratori della società bersaglio non possono compiere atti idonei a far fallire l'offerta. L'offerta è detta obbligatoria quando si è costretti a lanciare un'offerta come quando un individuo possiede il 25% delle azioni della società.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 60

Nel mercato i principali protagonisti sono i consumatori ed i professionisti. Il Codice del consumo disciplina le protezioni dei consumatori.

Il **consumatore** è colui che agisce non come impresa e non a favore della propria attività, ma come persona fisica (dunque non come organizzazione). Il **professionista** è la controparte del consumatore ed è una persona fisica, o giuridica, che agisce nell'esercizio della propria attività.

Le imprese sono obbligate a rispettare degli standard minimi di qualità e sicurezza e in caso ci siano dei prodotti difettosi, sono obbligate al risarcimento. La garanzia invece influisce nel caso i prodotti abbiano una qualità diversa da quella descritta al momento dell'acquisto.

La direttiva europea del 2005 sancisce quelle che sono **pratiche commerciali scorrette**. Ossia la pubblicità ingannevole e la scorrettezza delle imprese verso i consumatori. In Italia queste regole sono state adottate con l'articolo 18 del Codice del consumo. Si definisce pratica scorretta quella che presenta due caratteristiche:

- Falsare il comportamento del consumatore;
- Praticare un comportamento contrario alla diligenza.

Le pratiche commerciali ingannevoli hanno informazioni false. Le pratiche commerciali aggressive influenzano le decisioni del consumatore mediante molestie o coercizioni psichiche. A favore dei consumatori interviene dunque l'Autorità garante della concorrenza di mercato, la quale prevede provvedimenti per impedire la continuazione della pratica scorretta, aggressiva o ingannevole, e cancellarne gli effetti.

I **contratti standard** sono contratti non negoziabili i quali sono nati a causa dell'allargamento del mercato. In pratica con i contratti che si fanno, ad esempio, quando si acquista un servizio da una compagnia telefonica. Per esempio, la TIM proporrà ai suoi clienti dei contratti tra loro uguali (vuoi l'offerta da 15 euro al mese? Allora guarda firma qui) e non è che il consumatore si mette a tavolino con il commesso di TIM e decidono le condizioni, no, lui accetta quanto lì previsto che è standardizzato. La caratteristica dei contratti standard è dunque la loro standardizzazione (il loro contenuto uniforme) e la predisposizione unilaterale, ossia il fatto che al cliente si chiede di accettare il contratto così com'è. Esistono delle condizioni generali per cui si vincola l'aderente al contratto, ossia esistono delle condizioni generali per cui si sancisce che il consumatore che firma un contratto standardizzato dovrebbe conoscerne il contenuto usando l'ordinaria diligenza. Le clausole onerose vincolano l'aderente solo se questi le ha specificatamente approvate per iscritto. Le clausole aggiuntive invece prevalgono su quelle prestampate. Sono queste delle clausole che si mettono successivamente. Ipotizziamo che il commesso di TIM metta una clausola aggiuntiva dedicata a quel cliente nello specifico, essa avrà maggior valore su quelle prestampate nel contratto standardizzato. Sono aventi straordinari ma possibili.

I **contratti dei consumatori** sono contratti tra un consumatore e un professionista che riguardano l'acquisto di beni o servizi a scopo personale. Le regole per questi tipi di contratti sono di due tipi:

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

- L'articolo 48 del codice del consumo stabilisce che debbano esistere delle informazioni precontrattuali;
- L'articolo 33 invece sancisce il divieto di clausole vessatorie.

Per stabilire se una clausola è vessatoria si guarda alla definizione generale per queste clausole, ossia, sono esse clausole che determinano uno squilibrio dei diritti e degli obblighi del consumatore, esse non riguardano l'oggetto né il prezzo, esse riguardano la natura del bene. L'altro modo per vedere se una clausola è vessatoria consiste nel guardare l'elenco delle clausole vessatorie previsto all'articolo 33.2 del codice del consumo. Il professionista può dimostrare che una clausola non è vessatoria, escludendo così la vessatorietà, quando dimostra che la clausola riproduce il contenuto di un atto normativo, oppure quando la clausola è oggetto di trattativa individuale tra le parti. Esistono poi due tipi di rimedi. Uno è il rimedio individuale che riguarda il singolo contratto. L'altro è la nullità che riguarda la clausola. Solitamente quando in un contratto si trovano delle clausole vessatorie non viene reso nullo l'intero contratto, vengono rese nulle le singole clausole lasciando integro il contratto. Il rimedio collettivo è invece proposto dalle associazioni dei consumatori, sono esse fatte contro condizioni generali predisposte da un'impresa verso un numero indefinito di rapporti. Si cerca quindi di proibire che quella clausola sia inserita nelle condizioni standard.

I **contratti a distanza** sono quei contratti nati col decreto legislativo del 2014, e si concludono senza la compresenza fisica del consumatore e del professionista. I **contratti negoziati fuori dei locali commerciali** invece sono quei contratti dove il consumatore e il professionista sono compresenti, ma il contratto è stipulato fuori dai locali del professionista. In questi casi è il professionista che va dal consumatore e gli vende il prodotto dopo avergli dato informazioni precontrattuali, il consumatore ha poi quattordici giorni dalla conclusione del contratto, però in tal caso non deve aver consumato il bene o averlo rotto. La conseguenza è che si scioglie il contratto e il venditore restituisce il prezzo, il consumatore restituisce il bene. Ciò è escluso per i casi indicati all'articolo 59 del codice del commercio. I **crediti al consumatore** sono finanziamenti, agevolazioni finanziarie, dilazioni di pagamento fatte da un finanziatore per permettere al consumatore di comprare un bene (ad esempio i finanziamenti a tasso zero). Questo è possibile solo dopo che c'è stata una informazione preventiva e una verifica sul merito creditizio. Il contenuto deve essere chiaro e in forma scritta. Questo contratto deve presentare determinati contenuti e se il consumatore ha diritto di cambiare idea e recedere entro quattordici giorni.

L'**azione di classe** è stata introdotta in Italia nel 2007. Con essa un gruppo di consumatori, che sono stati danneggiati dalla stessa impresa per diritti omogenei, hanno possibilità di rinunciare all'azione individuale e di agire insieme contro l'impresa per dimostrarne la responsabilità. Se l'azione va a buon fine poi tutti ottengono parte del compenso. L'**inibitoria collettiva** invece si ha quando vari consumatori agiscono in maniera preventiva per evitare che una ditta compia determinati comportamenti.

La legge 192 del 1998 tutela le imprese deboli contro le imprese più forti. Disciplina inoltre i **contratti di subfornitura**, ossia quei contratti in cui un'impresa subfornitrice esegue lavori per un'impresa committente. Il contratto deve essere fatto in forma scritta. Deve essere trasparente il pagamento e non andare oltre i sessanta giorni. Dall'altra parte c'è un divieto

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

di abuso della dipendenza economica, ossia l'impresa forte non deve abusare della sua forza per imporre le sue condizioni. I rimedi dipendono se l'abuso avviene per contratto (in questo caso c'è l'annullamento. Se invece avviene fuori dal contratto si chiede un risarcimento sulla base della responsabilità extracontrattuale dell'impresa. In alcuni casi può intervenire anche la legge antitrust.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 61

Un'impresa viene finanziata da tanti creditori. Quando l'azienda è in crisi esistono delle procedure dette concorsuali a salvaguardia degli interessi dei creditori: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Il pregiudizio è distribuito tra i creditori allo stesso modo. I caratteri generali che connotano queste procedure sono:

- La concorsualità, ossia il fatto che non è il singolo creditore ad agire da solo. La procedura concorsuale è unica per tutti i creditori;
- L'universalità, ossia il fatto che viene coinvolto l'intero patrimonio dell'imprenditore insolvente;
- L'ufficialità, ossia il fatto che possono aprirsi delle procedure su volontà del pubblico ministero.

Non tutte le imprese possono definirsi fallite. Il presupposto oggettivo, ossia la natura della crisi aziendale, riguarda lo stato di insolvenza, ossia l'impossibilità di regolamentare le proprie obbligazioni. Il presupposto soggettivo consiste invece nel fatto che solo gli imprenditori commerciali e le società commerciali possono fallire che abbiano un attivo di 300.000 euro e 200.000 di fatturato. Per le società in cui i soci sono illimitatamente responsabili, è previsto il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, il loro fallimento è autonomo da quello della società. Il fallimento della società ha per oggetto il patrimonio di questa, mentre il fallimento del singolo socio ha per oggetto il suo patrimonio personale. Stando all'articolo 147.2 della legge sul fallimento, il fallimento della società determina il fallimento sia dei soci palesi e anche quelli occulti (coloro che senza manifestarsi all'esterno, partecipano sostanzialmente alla vita sociale). La **dichiarazione di fallimento** viene fatta dal tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa. L'iniziativa spetta al debitore, al creditore o al pubblico ministero. Il tribunale pronuncia una *sentenza dichiarativa di fallimento*, dalla quale viene nominato un giudice delegato e un curatore.

Gli **organi del fallimento** sono quattro:

- Il tribunale fallimentare è il tribunale che dichiara il fallimento, e ne decide le cause. Il giudice del luogo dove si trova la sede della società, ha competenza per le cause di fallimento sui diritti reali;
- Il Comitato dei Creditori è un comitato formato da tre o cinque creditori nominati dal giudice delegato. Essi danno pareri, autorizzano atti importanti e vigilano sull'operato del curatore;
- Il Giudice delegato è nominato dalla sentenza dichiarativa. Egli accerta i crediti e diritti vantati contro il fallito. In caso di reclamo contro gli atti del curatore fallimentare, il reclamo viene fatto pervenire al giudice delegato;
- Il curatore fallimentare è colui che amministra il patrimonio del fallito, al fine di venderlo alle migliori condizioni. È nominato dal tribunale e può essere revocato. Egli presenta una relazione sulle cause del fallimento al giudice delegato. Per gli atti più delicati il curatore prima di compierli deve avere l'autorizzazione del Comitato dei Creditori. Gli atti del curatore possono essere illegittimi o inopportuni. Egli sta in

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

giudizio al posto del fallito e una volta finita la sua mansione ha diritto ad un compenso. Egli presenta inoltre il rendiconto.

Gli **effetti del fallimento, nei confronti del fallito**, possono essere di due tipi:

- Quelli personali: riguardano il fatto che vanno comunicati gli spostamenti di residenza e domicilio. Inoltre, la corrispondenza deve essere consegnata al curatore;
- Quelli patrimoniali: riguardano lo spossamento, con cui il fallito perde la capacità di amministrare i suoi beni che passano al curatore (andando a formare così la massa attiva). La sua situazione patrimoniale viene congelata, ossia, dopo il fallimento non valgono gli atti del fallito sui suoi beni. Tra questi: i pagamenti, le formalità, gli atti opponibili a terzi. I beni non colpiti da tutto ciò, che dunque non formano la massa attiva, sono i beni personali e quelli impignorabili.

Dal punto di vista dei **creditori, gli effetti del fallimento** portano all'apertura del concorso dei creditori, ossia il divieto di azioni esecutive individuali. I creditori non possono fare azioni individuali, ma solo procedure concorsuali. La soddisfazione dei crediti deve essere egualitaria. La regola egualitaria non è sempre rispettata, in quanto vanno diversificati quattro tipi di crediti. I crediti privilegiati sono quelli hanno causa di prelazione e vengono soddisfatti prima degli altri. I crediti chirografici non hanno diritto di prelazione, essi sono soddisfatti con il ricavato dei beni non oggetto della relazione e al momento del fallimento si considerano scaduti. I crediti di massa riguardano, ad esempio, il danneggiamento di un bene del fallimento, che deve essere poi risarcito. I crediti verso il fallimento sono quelli sorti dopo la dichiarazione di fallimento.

Se prima di fallire, il fallito, aveva concluso contratti di durata ancora in corso, bisogna vedere se il rapporto contrattuale continua o si scioglie.

Si **sciogliono per fallimento**:

- Contratti di conto corrente;
- Contratti di commissione;
- Mandato;
- Appalto (salvo se entro sessanta giorni il curatore ne dichiara la prosecuzione).

Continuano anche col fallimento:

- Rapporti di lavoro (il fallimento non è motivo di giusta causa o giustificato motivo);
- Locazione.

Si sospendono in attesa di decisione del curatore: leasing, vendita e finanziamento.

Il creditore può attaccare gli atti del debitore che garantiscono una garanzia patrimoniale mediante l'azione revocatoria ordinaria. Questi sono promossi dal singolo creditore e portano all'inefficacia dell'atto. Per gli atti compiuti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento si ha un'azione revocatoria fallimentare, esercitata dalla massa di creditori che rende l'atto inefficace per tutti i creditori. In caso il debitore fallito abbia venduto un bene ad un terzo, questi perde il bene e diventa creditore. Questo atto deve essere stato compiuto mentre era

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

già insolvente o da due anni, un anno o sei mesi. Gli **atti compiuti nel periodo sospetto** (due anni, un anno o sei mesi prima del fallimento) sono divisi in tre categorie:

- **Atti soggetti a revoca di diritto:** sono quelli fatti due anni prima del fallimento e sono i pagamenti con scadenza successiva al fallimento. Dunque, sono essi atti revocabili se compiuti nel biennio anteriore al fallimento, su pagamenti con scadenza successiva al fallimento o atti a titolo gratuito;
- **Gli atti soggetti a revocatoria con inversione dell'onere della prova:** sono quelli avvenuti un anno prima del fallimento. Qui il terzo deve dimostrare che non conosceva la situazione del fallito. Dunque, sono essi atti revocabili avvenuti nell'anno anteriore al fallimento. Il terzo che aveva intrattenuto atti col fallito, deve provare che non conosceva la situazione del fallito (di insolvenza);
- **Atti revocabili senza inversione dell'onere della prova:** sono quelli fatti sei mesi prima del fallimento. Qui il terzo è considerato complice. Dunque, sono essi atti revocabili se il curatore dimostra che il terzo soggetto conosceva lo stato di insolvenza del fallito. Riguarda gli atti compiuti nei sei mesi prima del fallimento che riguardano pagamenti di debiti liquidi e atti a titolo oneroso.

Sono revocabili tutti gli atti tra coniugi perché la legge presume che il coniuge del fallito sia stato complice nel recare pregiudizio ai creditori. Gli atti immuni alla revocatoria sono: pagamenti ai collaboratori subordinati, atti e pagamenti fatti per un riequilibrio finanziario dell'impresa.

Adesso che abbiamo spiegato gli elementi del fallimento, possiamo parlare di **come avviene la procedura fallimentare**. Per prima cosa la procedura si apre con gli adempimenti preliminari. Gli **adempimenti preliminari** consistono nella consegna dei beni al curatore, creazione dell'inventario dei beni del fallito e posti i sigilli sui beni. La **formazione e verifica dello stato passivo** è la prima vera fase con cui si accertano l'esistenza e l'ammontare dei crediti. Il curatore compila l'elenco dei creditori indicano il credito di ciascuno, lo depositano in cancelleria. Il curatore compila l'elenco dei creditori, ossia li invita a fare domanda di ammissione al passivo entro un limite di tempo. Le domande presentate sono esaminate dal curatore, se nel progetto di stato passivo e poi esaminate dal giudice delegato. Sulla base delle decisioni del giudice delegato, lo stato passivo viene definito è reso esecutivo, esso può lasciare insoddisfatti dei soggetti che possono contestarlo con impugnazione o revocazione. La fase successiva è la **liquidazione dell'attivo**, fatta grazie alla vendita dei beni. Il curatore che deve predisporre un articolato programma di liquidazione. Una volta che si ha una somma disponibile si prelevano le spese della procedura, poi si dà la prima parte ai creditori con prelazione e poi ai creditori chirografici. Terminata la liquidazione dell'attivo, il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione, poi si procede alla ripartizione finale. L'esercizio provvisorio si ha quando il curatore continua l'attività d'impresa. Questo è previsto dalla sentenza dichiarativa o dal giudice delegato con decreto. Il comitato dei creditori decide se proseguire o meno l'esercizio provvisorio tramite valutazione. Se la valutazione è negativa il giudice delegato ne ordina la cessazione. La **chiusura del fallimento** è l'atto conclusivo della procedura di fallimento e avviene quando la procedura ha raggiunto il suo scopo, oppure quando ci sono fattori che impediscono di

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

realizzare il suo scopo. Nel primo caso c'è la ripartizione finale dell'attivo, inoltre c'è l'integrale soddisfazione di tutti i crediti ammessi. Nel secondo caso i fattori che impediscono di realizzare lo scopo sono la mancanza di domande di ammissione al passivo e l'inutilità di prosecuzione della procedura per insufficienza dell'attivo.

La chiusura di fallimento avviene con decreto del tribunale. Quando il fallimento si chiude decadono gli organi del fallimento e cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito. I creditori possono agire contro l'ex fallito per recuperare quanto non sono riusciti ad ottenere dal procedimento. **L'esdebitazione** è la liberazione del fallito dai debiti residui verso creditori insoddisfatti dalla procedura di fallimento. Questo è possibile solo se una persona è una persona fisica, oltre il non aver ottenuto questo beneficio negli ultimi dieci anni (questa persona però deve essere meritevole). In caso ci siano dei crediti insoddisfatti il fallimento può essere riaperto entro cinque anni dalla chiusura della procedura. Ciò avviene solo se nel patrimonio del debitore sono aumentate le attività, oppure se il debitore garantisce il pagamento del 10% dei crediti vecchi e nuovi.

Il **concordato fallimentare** è un modo alternativo di chiusura del fallimento. Esso consiste nella promessa del fallito di una percentuale da dare ai suoi creditori. I creditori privilegiati hanno diritto alla quota per un ammontare pari a quello che avrebbero normalmente. Esso può essere proposto da uno o più creditori, da un terzo, oppure dallo stesso fallito. Ai creditori si permette di ricevere una certa percentuale, in pratica lì si soddisfa per quella percentuale. Per i creditori con causa di prelazione la percentuale deve rendergli non meno di quanto riceverebbero col ricavato della vendita del bene su cui hanno la prelazione. La proposta viene qui sottoposta ai creditori che devono approvarla e hanno diritto di voto tutti i creditori, tranne quelli privilegiati. La fase successiva è l'omologazione da parte del tribunale. Questo concordato vincola tutti i creditori, riducendo i loro crediti alla percentuale concordata. Se il concordato non viene eseguito correttamente, ed erano state date delle garanzie, ciascun creditore può chiederne la risoluzione. L'annullamento del concordato avviene se è stato nascosto parte dell'attivo, oppure è stato dolosamente esagerato il passivo.

La **liquidazione coatta amministrativa** (che ha l'autorità amministrativa) riguarda imprese soggette a leggi speciali perché sono di grandi dimensioni o molto importanti (banche, assicurazioni o cooperative). Qui non c'è autorità giudiziaria, ma una amministrativa. La procedura presuppone una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza pronunciata dal tribunale. Dichiarata l'insolvenza, entra in gioco l'autorità amministrativa competente che dispone la liquidazione coatta con provvedimento da iscrivere nel registro delle imprese. L'autorità amministrativa nomina un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza. La procedura ricalca quella del fallimento, ma si differenzia in quanto viene posto l'accento sull'interesse pubblico.

La tutela dei creditori non è l'unico obiettivo delle procedure concorsuali, si cerca inoltre di mantenere l'interesse generale e di evitare la liquidazione dei complessi aziendali per evitare di intralciarli. Per questo esistono **procedure concorsuali non liquidatorie**. La prima di queste è il **concordato preventivo** (si fa un piano per pagare i creditori prima del fallimento e ristrutturare i debiti) che serve ad una impresa in stato di crisi per fare un piano e sistemare la crisi. Il piano può prevedere di attribuire ad un "assuntore" delle attività di impresa. Il

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

trattamento dei debiti riguarda la strutturazione dei debiti, il pagamento dei debiti e individuare classi di creditori a seconda della posizione giuridica e dargli trattamento differenziato. Gli organi del concordato preventivo sono il giudice delegato e il commissario giudiziale. La procedura di concordato avviene in tre fasi. La prima fase è detta **ammissione** e si apre con la domanda del debitore. Qui il debitore conserva l'amministrazione dei beni. Il debitore illustra la relazione di un professionista che attesti la correttezza della documentazione e la fattibilità del piano. Il tribunale decide sulla domanda e può ritenerla inammissibile o accoglierla, ammettendo il debitore al concordato, scatta per i creditori il divieto di azioni esecutive individuali. A differenza del fallimento, qui, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa. Una volta disposta l'ammissione, il commissario giudiziale verifica l'elenco dei creditori presentati dal debitore e scatta così la fase dell'approvazione. L'approvazione si svolge nell'adunanza dei creditori e di questi hanno diritto al voto solo i creditori chirografici. Se viene approvata la proposta del debitore si apre il giudizio di omologazione davanti al tribunale. Il tribunale non entra nel merito della proposta ma si limita a verificare il raggiungimento delle maggioranze richieste. Se la verifica è positiva il tribunale emette decreto di omologazione, se invece la verifica è negativa il tribunale dichiara il fallimento. Gli effetti del concordato omologato sono che il concordato può perdere efficacia per risoluzioni o annullamento alle stesse condizioni del concordato fallimentare. Se si scopre che il debitore ha compiuto atti di frode o di straordinaria amministrazione non autorizzata, si può passare dal concordato al fallimento. Lo strumento alternativo al concordato è **l'accordo di ristrutturazione dei debiti** che prevede facilitazioni finanziarie concesse dai creditori, prevedendo a carico dell'impresa impegni o vincoli relativamente alla gestione aziendale. L'accordo deve essere stipulato fra l'imprenditore e una maggioranza qualificata di creditori del 60% minimo complessivo valore dei crediti. L'accordo deve essere accompagnato da una relazione di un professionista qualificato che attesta la attuabilità dell'accordo, che può essere pubblicato nel registro delle imprese e che ha come primo effetto il bloccare per sessanta giorni le azioni esecutive dei creditori. L'accordo poi è omologato dal tribunale.

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese è una procedura concorsuale che riguarda le grandi imprese cadute in insolvenza e che ha l'obiettivo di risanarle. È stata introdotta nel 1979 e modificata con il decreto legislativo 270 del 1999. Applicata solo al mondo delle grandi imprese con più di 200 dipendenti, e che abbiano un forte indebitamento per almeno due terzi dell'attivo lordo del fatturato, ha come obiettivo la conservazione delle attività aziendali, posto che esistano delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa. Si compone di due fasi. Nella prima fase, detta *fase giudiziale*, si ha la dichiarazione dello stato di insolvenza, ed essa viene pronunciata dal tribunale con un provvedimento che produce gli stessi effetti dell'amministrazione del concordato preventivo. Vengono nominati uno o tre commissari giudiziali con il compito di redigere una relazione che deve indicare se esistono concrete prospettive di risanamento dell'impresa. Se le prospettive di risanamento non ci sono viene dichiarato il fallimento. Se invece ci sono, si mette l'amministrazione straordinaria. Scatta così la *fase amministrativa*, che si svolge sotto la competenza del Ministero Per Lo Sviluppo Economico che nomina gli organi della procedura. Gli organi sono diversi:

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

- Uno o tre commissari straordinari che assumono la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore;
- Il comitato di sorveglianza formato da creditori ed esperti.

Successivamente c'è la fase della formulazione del programma al fine di realizzare le finalità della procedura. Il programma può ispirarsi anche a due diversi indirizzi: o la cessione dei complessi aziendali a un nuovo imprenditore, oppure la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa da attuarsi entro due anni. Alla fine del periodo di durata del programma si valutano i risultati. Se è stato un successo allora si chiude la procedura. In caso contrario la procedura si converte in fallimento. In caso l'azienda faccia parte di un gruppo di imprese che sia essa controllata o controllante allora sono ammesse alla procedura anche le altre imprese del gruppo che siano insolventi sempre se presentino i requisiti dimensionali.

La legge 39 del 2014 ha introdotto alcune varianti alla procedura per le imprese di grandissime dimensioni, ossia con almeno 1000 dipendenti. La novità principale è la possibilità di soddisfare i creditori mediante un concordato che può prevedere trattamenti differenziati per classi di imprenditori.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 62

Cosa si intende per **famiglia**?

La famiglia è una realtà pre-giuridica, le norme non possono plasmarla a loro piacimento, ma possono toccare solo alcuni campi, in quanto i diritti dei familiari sono diritti delle persone umane e il diritto disciplina gli interessi delle singole persone fisiche. Il nostro ordinamento rifiuta la concezione statalista e giusnaturalista. La famiglia per noi ha autonomia in alcuni campi ma lo Stato può disciplinarla. Il Codice civile è stato scritto nel 1942 e non prevedeva dunque tutta una serie di norme previste nella Costituzione.

La famiglia, stando alla Costituzione, è una società che trova diritti all'articolo 29 e 30 sia sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (da qui le condanne all'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo) e sulla famiglia di fatto (assistenza ai figli anche se nati fuori dal matrimonio). All'articolo 29 della Costituzione sono sanciti tutta una serie di principi:

- Principio di autonomia della famiglia;
- Principio di uguaglianza tra marito e moglie;
- Principio di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio;
- Principio di intervento pubblico sussidiario (quando i genitori non sono in grado di provvedere alla cura dei figli);
- Principio di sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia;
- Principio dell'autonomia educativa (i genitori hanno dovere e diritto di educare i figli).

Nel 1975 con la legge 151 si è riformato il diritto di famiglia sostituendo nuovi contenuti ai vecchi articoli del codice. Inoltre, nel 1970 c'è stata la legge sul divorzio che ha modificato il Concordato con la Chiesa Cattolica (1984 e ratificato nel 1985).

Il **matrimonio** è l'atto con cui un uomo e una donna costituiscono una famiglia. Il matrimonio può essere inteso come atto o rapporto. Come *atto* è un negozio giuridico bilaterale, in cui in maniera consenziente i due coniugi vogliono far nascere effetti giuridici. È un negozio non patrimoniale. Di questo negozio se ne occupa il titolo sesto del primo libro del codice ai capi 1,2,3. Come *rapporto* esso riguarda effetti giuridici che l'atto fa nascere tra i coniugi. Se ne occupano i capi dal quarto al sesto. È sottoposto a due ordinamenti: quello civile dello Stato e quello religioso della Chiesa. Prima del 1929 in Italia vigeva un **sistema separatista** per cui non c'era collegamento tra i due. Dal 1929 esiste un **sistema concordatario** che con l'istituto del matrimonio con effetti civili (concordatario), stabilisce un collegamento tra i due, questo però è stato modificato nel 1984 (ratificato nel 1985) per limitare l'eccessivo confessionalismo. È stato disciplinato per la prima volta con la legge 847 del 1929. Il procedimento prevede una prima fase in cui si fanno delle pubblicazioni presso la parrocchia e il comune, inoltre il prete durante la funzione deve leggere gli articoli 6-8 della legge sul matrimonio del 1929, e gli articoli 143-144-147 del Codice civile. In caso non venga fatto ciò non costituisce un impedimento al matrimonio. Ciò che lo impedisce invece sono i divieti di trascrizione che sono:

- Interdizione giudiziale di uno dei coniugi;
- Il difetto di età minima;

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

- Difetto di libertà dello Stato;
- Impedimenti matrimoniali inderogabili.

La trascrizione deve essere fatta entro cinque giorni dal matrimonio dall'Ufficiale dello stato civile, in caso di trascrizione tardiva l'ufficiale deve chiedere il permesso agli sposi. La trascrizione ha effetti retroattivi.

L'annullamento del matrimonio spetta o allo Stato o al giudice ecclesiastico. Al giudice ecclesiastico spetta in quanto l'atto di matrimonio è regolata dal diritto della Chiesa, che decide se il matrimonio è valido o no. Per questo tipo di matrimonio il rapporto è posto sotto giurisdizione esclusiva dello Stato che ne risolve le controversie. Per i **matrimoni degli acattolici** (musulmani e altre fedi) il matrimonio è completamente assoggettato alle leggi italiane. Per il **matrimonio civile** (in comune, valido per lo Stato ma non per la Chiesa) vanno fatte le pubblicazioni entro centottanta giorni prima del matrimonio, e otto giorni nel comune di residenza dei coniugi, al fine di permettere (a chi abbia motivazioni o interesse) l'opposizione al matrimonio. La non pubblicazione comporta una sanzione. Il matrimonio qui avviene in comune davanti l'ufficiale di stato civile che legge agli sposi gli articoli del Codice civile, riceve la dichiarazione da parte dei coniugi e li dichiara in matrimonio. Il matrimonio è valido anche se celebrato davanti un apparente ufficiale purché uno degli sposi sia in buona fede. Il matrimonio per procura è sempre civile ed è quello fatto per i militari in guerra, per cui uno dei due coniugi non c'è ed è sostituito. L'atto di matrimonio si materializza col documento che l'ufficiale di stato civile deve formare e inseguire nei registri dello stato civile come prova, ma il matrimonio può essere provato anche in altri modi se il documento viene distrutto o smarrito, se risulta non inserito nei registri o se l'atto di matrimonio presenta difetti di forma.

Gli **impedimenti al matrimonio** sono condizioni soggettive che precludono il matrimonio e sono assoluti (non posso sposarmi con nessuno) o relativi (non posso sposarmi con quella determinata persona). Quelli assoluti sono:

- Età: bisogna avere diciotto anni. Sedici in alcuni casi con autorizzazione del tribunale dei minori;
- Interdizioni giudiziali: infermità mentale;
- Libertà non di Stato: sono ancora sposato con un'altra persona;
- Lutto vedovile: devono passare trenta giorni dalla fine di un altro matrimonio a meno che la donna non sia sterile (questa cosa vale solo per le donne).

Quelli relativi sono invece:

- Non ci si può sposare con la propria figlia o con altri familiari;
- Nel caso abbia ucciso qualcuno non posso sposarmi con sua figlia.

Il **matrimonio è reso invalido** da quattro ordini di cause:

- Impedimenti (li abbiamo appena visti sopra);
- Incapacità naturale (non ero capace di intendere e volere in quel momento);

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

- Vizi della volontà: ossia la minaccia, il timore di eccezionale gravità (come le pressioni dei parenti), un errore (ho sposato una persona pensando fosse un'altra) e la simulazione di matrimonio (ci accordiamo per non adempiere agli obblighi del matrimonio, questo però solo se escludono tutti gli effetti).

Le invalidità hanno diverso trattamento giuridico. Secondo il "**criterio della legittimazione**" a far valere l'invalidità si dividono le invalidità assolute (che sono fatte valere dallo Stato e chiunque possa prendere iniziativa all'impugnazione) e le invalidità relative (a impugnarle sono i coniugi). Secondo il "**criterio della possibilità di recuperare l'atto invalido**" si distinguono quelle insanabili (la possibilità di impugnazione il matrimonio resta sempre aperta per i vincoli di parentela) e quelle sanabili (l'impugnativa è esclusa quando ci sia stata coabitazione fra coniugi per un anno a partire dalla cessazione del vizio, per il matrimonio viziato del minore non può essere impugnato dall'interessato dopo che sia trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età).

Il **matrimonio putativo** riguarda le conseguenze della nullità che hanno retroattività sul matrimonio, derogabile quando uno dei due coniugi era in buona fede che gode gli effetti del matrimonio fino alla dichiarazione di nullità, i figli nati da quell'unione si considerano nati nel matrimonio (tranne il caso di incesto) e ha diritto ad una indennità.

La **promessa del matrimonio** non vincola a compiere l'atto ma solo la restituzione dei doni. Il risarcimento è dovuto solo se è dato da scrittura privata, atto pubblico ed è redatto senza giusto motivo.

I rapporti tra membri sono di tre tipi:

- Coniuge: marito o moglie;
- Parentela: persone che discendono da uno stesso stipite o in linea retta (discendono uno dall'altro) o linea collaterale (non discendono l'una dall'altra ma hanno un ascendente comune). Esiste poi la parentela non biologica mediante l'adozione. L'affinità lega un soggetto sposato ai parenti del suo coniuge.

La solidarietà familiare si concretizza con gli **alimenti**. A certe condizioni un familiare è tenuto a presentare gli alimenti ad un altro familiare, quando questi non sia capace di far fronte alle proprie esigenze materiali di vita. L'obbligo nasce a carico di: coniugi, figli, genitori, affini in linea retta e fratelli (questo ordine va rispettato perché l'obbligo scatta su un familiare solo se non esistono familiari collocati in un gradino anteriore nella scala degli obbligati), nella lista può configurare un non familiare. Il donatario è il primo obbligato in ordine di proprietà. Gli alimenti consistono in un'erogazione o un assegno periodico proporzionato alle condizioni economiche dell'obbligato. Questo diritto non decorre dal manifestarsi dello stato di bisogno, ma solo dal giorno della giornata giudiziale.

La **legge 76 del 2016** regola le **Unioni civili** che sono fatte con dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile e davanti due testimoni. L'invalidità avviene per impedimento e vizi consenso (violenza o timore di eccezionale gravità, o errore sull'identità). Nelle unioni civili i due soggetti possono scegliere cognome comune, hanno stessi obblighi di contribuzione per i bisogni della famiglia, sono assoggettati al regime legale di comunione. Possono prendere

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

iniziative per l'interdizione o l'inabilitazione del partner. Hanno gli stessi diritti e doveri all'assistenza e coabitazione, concordano la residenza e sono protetti contro gli abusi familiari. Questa legge disciplina anche le **Convivenze di fatto**, ossia il caso in cui ci sono due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materialmente non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile. Nelle convivenze di fatto esiste un diritto di visita e informazioni in caso di ricovero del partner, c'è possibilità di essere designato tutore, c'è il diritto di risarcimento in caso di uccisione del partner, c'è la possibilità di accesso ad alloggi di edilizia pubblica e il diritto di continuare ad abitare nella casa comune. Questo tipo di convivenza si autoregola con contratto di convivenza che ha forma vincolata dove bisogna indicare: residenza, modalità della contribuzione e dei bisogni della vita comune e la scelta del regime della comunione dei beni. La risoluzione di questo tipo di contratto può avvenire: per accordo tra le parti, un recesso unilaterale, sopravvenienza di matrimonio o unione civile e la morte del convivente. La nullità di questo contratto può avvenire: per inadempimento di delitto, in caso una delle parti sia minore, vincolo di una delle parti in matrimonio e l'insussistenza dei requisiti della convivenza di fatto.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 63

L'atto del matrimonio dà vita ad una serie di rapporti personali (non economici), patrimoniali (economici) e tra coniugi (esercizio di potestà sui minori). Con la riforma del 1975 si afferma l'uguaglianza tra coniugi (art.143). la moglie ora è libera di mantenere il suo cognome e quello del marito le si aggiunge, questo viene mantenuto durante la vedovanza fino a che la donna non si risposi.

Il cittadino italiano che sposa un cittadino straniero mantiene la propria cittadinanza e la trasmette al coniuge straniero.

I **doveri del coniuge** sono:

- Fedeltà;
- Assistenza morale e materiale;
- Collaborazione nell'interesse della famiglia;
- Coabitazione.

La sanzione è prevista solo in caso di inadempienza della coabitazione. In caso un coniuge si allontani senza giusta causa, perde il diritto all'assistenza morale e materiale dell'altro coniuge, ma non è sciolto dal contribuire economicamente ai bisogni della famiglia, e al fine di garantire ciò si può procedere al sequestro dei beni. Per gli altri doveri si va verso la crisi del matrimonio e la separazione.

Secondo l'art.144 i coniugi concordano assieme l'indirizzo della vita familiare. Ciò è stato introdotto per promuovere l'uguaglianza e l'autonomia della famiglia.

Quando c'è un **disaccordo** la legge predispone (art.145) un intervento del giudice il cui primo intervento è conciliatorio (egli dà un semplice consiglio) o un successivo intervento decisorio (decide il giudice). Tutto questo deve essere richiesto ma realisticamente una coppia che non raggiunge accordi finisce per separarsi, solitamente nella realtà le coppie non chiedono l'intervento del giudice.

In caso di violenze decisorie, il coniuge violento viene allontanato (art. 342 bis, ter).

Gli obblighi patrimoniali dei coniugi riguardano gli obblighi di contribuzione, il regime patrimoniale da adottare e le regole sull'impresa familiare. Gli **obblighi di contribuzione** riguardano il fatto che entrambi i coniugi devono contribuire ai bisogni della famiglia. Per quanto riguarda il **regime** esso può essere legale o convenzionale (ossia che viene stabilito dai coniugi). Per legge si usa il regime **legale** ed esso consiste nella comunione legale dei beni che dal 1975 riguarda anche i beni acquistati individualmente da un singolo coniuge, diventando così proprietà comune di entrambi i coniugi al fine di valorizzare il lavoro domestico del coniuge casalingo e rafforzare la comunità familiare. I beni che cadono in comunione sono beni:

- Aziende create durante il matrimonio;
- Reddito residuale, al netto degli investimenti e consumi, da lavoro;
- Beni acquistati durante il matrimonio.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

I beni che non cadono in comunione sono i beni personali:

- Acquistati per donazione o successione da un coniuge;
- Acquistati dal coniuge prima del matrimonio;
- Uso strettamente personale;
- Quelli destinati all'esercizio della professione;
- I riconoscimenti per danno;
- Beni acquistati con il ricavo di altri beni personali.

L'amministrazione della comunione può essere ordinaria (compiti disgiunti a ciascun coniuge), oppure con atti di straordinaria amministrazione (devono essere fatti con il consenso di entrambi i coniugi). In caso un atto di straordinaria amministrazione sia fatto esso è annullabile se riguarda beni immobili o mobili registrabili (è annullabile su richiesta dell'altro coniuge che non aveva dato il permesso). Se invece riguarda beni mobili non registrati è valido ed efficace. Se vengono contratte **obbligazioni** esse possono essere familiari (sono astate assunte insieme e ne rispondono i beni della comunione), oppure personali (estraneae all'interesse della famiglia e ne risponde il coniuge obbligato con i suoi beni personali, che se non bastano, scatta la garanzia sussidiaria dei beni della comunione ma nei limiti della quota dell'obbligato). Le cause di scioglimento sono:

- Fine del matrimonio;
- Mutamento del regime patrimoniale;
- Fallimento del coniuge imprenditore;
- Separazione dei beni;
- Morte;
- Assenza di un coniuge.

Gli effetti dello scioglimento sono la trasformazione della comunione legale in ordinaria. I coniugi poi procedono ai rimborsi, poi si procede alla divisione dei beni comuni che vengono attribuiti in proprietà esclusiva a ciascun coniuge, in parti uguali, non sono oggetto di divisione i beni personali.

Il **regime convenzionale** può essere o una separazione dei beni o una comunione convenzionale. Esso si crea con convenzioni matrimoniali (si creano regimi diversi da quello legale) con il limite di tipicità, ossia che non si possono creare altri tipi convenzionali oltre a quelli previsti per legge. I limiti di contenuto sanciscono che gli accordi non possono contrastare col regime patrimoniale primario, con le norme inderogabili previste per il tipo di regime scelto, o fare generico rinvio a usi di una legge a cui i coniugi non sono sottoposti. La forma è l'atto pubblico (la forma semplificata è possibile per la separazione dei beni). La **pubblicità** consiste nel fare un'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, in mancanza, non sono opponibili a terzi. La capacità di stipulare una convenzione matrimoniale si avvicina alla capacità di agire in campo contrattuale (il minore autorizzato al matrimonio può stipularla, l'inabilitato può solo con assistenza del curatore). La **separazione dei beni** è il regime per cui ciascun coniuge diventa proprietario esclusivo dei beni che acquista durante il matrimonio (art.215). La comunione convenzionale è il regime che risulta dalla modifica fatta al regime legale che non siano però beni ad uso strettamente personale, destinati alla

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

professione o i risarcimenti. Il **fondo patrimoniale** non è un regime convenzionale. Esso consiste nel destinare ai bisogni della famiglia alcuni beni (immobili registrati, mobili registrati e titoli di credito). C'è un vincolo di destinazione, i frutti dei beni vengono impiegati per i bisogni della famiglia. I beni possono essere alienati o ipotecati solo con il consenso di entrambi i coniugi e se ci sono figli minori, solo su autorizzazione del giudice. I beni non possono essere aggrediti in relazione a debiti contratti dei coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia se il creditore conosceva tale esternalità (art.170).

L'articolo 230 bis disciplina l'impresa familiare, ossia il lavoro prestato in modo continuativo a favore di un imprenditore, dai suoi familiari. I familiari hanno vari diritti sull'impresa:

- Diritto al mantenimento;
- Diritto di partecipare alle decisioni strategiche dell'impresa;
- Diritto di prelazione sull'impresa;
- Diritto di partecipare agli utili e incrementi dell'impresa sulla base di quantità e qualità del lavoro prestato.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 64

Essa può essere intesa come *fattispecie* (sono figlio di una persona) o come effetto giuridico (ho un rapporto di parentela con i miei familiari).

Intesa come *fattispecie* essa può essere legittima (prodotta dentro il matrimonio), naturale (fuori dal matrimonio), adozione (prodotta dal provvedimento di un giudice), per procreazione assistita.

La legge 219/2012 sancisce che sono uguali tra loro i figli nati dentro e fuori il matrimonio (sono chiamati "figli" non più "figli legittimi"). La filiazione matrimoniale è quando il figlio è stato procreato dentro il matrimonio e si ha presunzione che il marito sia il padre (a meno che la madre non dichiari il contrario) e la presunzione che esso sia stato concepito nel matrimonio se nasce entro il 300° giorno dalla fine del matrimonio (art.232). i presupposti sono che il figlio sia nato da una donna coniugata, è stato concepito dal marito durante il matrimonio. La *filiazione extramatrimoniale* non presuppone le precedenti presunzioni, il figlio è riconosciuto con atto ufficiale (riconoscimento) su iniziativa sua o dei genitori. Il figlio riconosciuto può essere inserito nella famiglia del genitore solo dietro annotazione del giudice e con previo consenso del coniuge del genitore e degli altri suoi figli. Il *riconoscimento* è l'atto con cui il genitore riconosce il figlio in modo unilaterale, personale, senza condizioni o termine. È però inammissibile quando c'è già lo status di figlio verso un'altra persona. Prima i figli adulteri o incestuosi non potevano ricevere il riconoscimento, ora sì, non può però essere riconosciuto il figlio ancora non concepito. Se il genitore ha meno di sedici anni non può riconoscere il figlio. Se il figlio ha meno di quattordici anni bisogna avere il consenso dell'altro genitore che lo ha già riconosciuto, se il figlio ha più di quattordici anni occorre anche il suo consenso. L'effetto è che il figlio prende il cognome del padre, in alternativa, se non è riconosciuto da entrambi i genitori, prende quello del genitore che lo riconosce per primo. Inoltre, si crea un rapporto di filiazione identico a quello matrimoniale.

La prova della filiazione è *l'atto di nascita* iscritto nei registri dello stato civile. I genitori o chi assiste al parto deve denunciare la nascita all'ufficiale di stato civile, indicando la madre. Se ella è coniugata allora c'è presunzione che il marito sia il padre. Se ella non è coniugata il figlio risulta figlio extraconiugale e il padre lo riconosce in seguito. Se la madre non vuole essere nominata il figlio risulta di ignoti. Se l'atto di nascita viene perduto si può provare la filiazione con possesso di status di figlio, ossia vedere se ho sempre portato il cognome di mio padre, se mi hanno trattato come figlio e se l'intera famiglia in modo continuo mi dava trattamento di figlio. Questo però subisce eccezioni dette *azioni di stato*: azione di disconoscimento della paternità, l'azione di impugnazione del riconoscimento, e l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Il *disconoscimento della paternità* mira a dimostrare che il figlio non è stato concepito dal padre (marito), la prova è libera ed è promosso o dalla madre o dal marito o dallo stesso figlio. Questa azione può essere trasferita e l'effetto è che il figlio risulta della sola madre. L'azione di *impugnazione del riconoscimento* del figlio extramatrimoniale si ha quando il riconoscimento presenta dei difetti di veridicità (chi ha fatto il riconoscimento non è il vero padre), violenza morale (ho minacciato il tizio a riconoscimenti) e l'azione può avvenire entro un anno dalla cessazione della violenza, interdizione giudiziale (l'incapace può impugnare il riconoscimento passato un anno dalla fine dell'incapacità). **La**

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

dichiarazione giudiziale di paternità e maternità cerca di colmare le lacune dell'atto di nascita. È un'azione che va contro la volontà di uno che non vuole riconoscere il figlio. Chi lo esercita deve dimostrare che l'uomo verso cui agisce (o donna) è suo padre. L'azione è promossa dal figlio e se è minorenne i suoi tutori, l'effetto è che si produce un rapporto di filiazione. C'è anche la possibilità di contestare lo stato di figlio (art.240) verso la madre per supposizione di porto (alla nascita è stato dichiarato falsamente figlio di quella donna), o sostituzione di neonato (alla nascita è stato scambiato con un altro). **L'adozione** avviene con provvedimento del giudice, essa avviene quando la famiglia del minore risulta inadatta. È disciplinata dalla legge 194/1983. I requisiti dell'adottato sono la minore età e la situazione di abbandono (non c'è assistenza morale e materiale e la causa non è transitoria). Gli adottati devono essere due sposati da almeno tre anni, idonei e capaci ad educare il figlio, ci sia uno scarto di età di almeno diciotto anni. Il procedimento di adozione si compone di tre fasi:

1. Nella prima fase c'è la dichiarazione di adottabilità fatta dal tribunale dei minori in collaborazione con i servizi sociali, per accertare la situazione, se gli assistenti rilevano la condizione di abbandono allora il tribunale emette sentenza che dichiara il figlio in stato di adottabilità (sentita la sua posizione se ha più di dodici anni);
2. Nella seconda fase c'è l'affidamento preadottivo, la domanda deve essere fatta dalla coppia. Il tribunale poi valuta la loro situazione e affida il figlio alla famiglia più idonea, che accoglie il figlio ascoltando il suo consenso se ha più di quattordici anni. Comincia così la convivenza sperimentale;
3. La terza fase avviene dopo un anno (termina l'affidamento) e c'è la dichiarazione di adozione se il figlio si è integrato e dà il suo consenso all'adozione (se ha più di quattordici anni) e se la coppia ha figli di almeno dodici anni, il tribunale deve sentirli.

Gli effetti dell'adozione consistono nel fatto che il figlio diventa figlio degli adottati, prende il loro cognome ed è affidato alla loro responsabilità genitoriale, cessano i rapporti con la vecchia famiglia però ha diritto di conoscere le sue origini.

L'adozione internazionale è disciplinata dalla Convenzione dell'AJA del 1993. I genitori devono ottenere dal tribunale per i minorenni un decreto di idoneità all'adozione, allora si mettono in contatto con un ente competente e dopo vari passaggi si arriva ad un provvedimento dell'autorità straniera che può essere o l'adozione o l'affidamento. Tale provvedimento passa al vaglio di un'apposita commissione per le adozioni internazionali. Infine, c'è un intervento del tribunale dei minori che verifica le regolarità del provvedimento e se lo approva lo fa iscrivere nel registro dello stato civile.

Esiste anche la possibilità di un'adozione per i maggiorenni (art.291) se il maggiorenne non è figlio naturale dell'adottante, lo scopo qui è dare all'adottante una discendenza attraverso cui trasmettere cognome e patrimonio, infatti l'effetto è solo di adottare cognome ed eredità. L'adozione in casi particolari invece riguarda il caso in cui un individuo perde i genitori ma ha un parente che lo adotta. In questo caso prende solo il nome ed eredità. C'è poi il caso in cui un genitore gay che ha un figlio e questo può essere adottato anche dal partner (stepchild adoption). **L'inseminazione artificiale** è regolata da legge 40/2004 e l'accesso è consentito solo per coppie maggiorenni, sposate o conviventi (no single) che in caso di infertilità, possono su volontà di entrambi (congiuntamente per iscritto) e dopo aver ricevuto informazioni dal

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

medico, procedere all'inseminazione artificiale, e il bambino diventa figlio di entrambi e la madre non può essere non nominata. Gli embrioni possono essere usati solo ai fini di procreazione assistita. Secondo l'art.30 della Costituzione e l'art.147 del Codice civile, i coniugi devono educare i figli, i figli hanno però l'obbligo di contribuire in relazione alle proprie capacità, al mantenimento della famiglia finché vive con essa. La responsabilità verso i figli riguarda l'amministrazione del patrimonio e la cura della persona. I genitori infatti rappresentano i figli in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni (art.320), gli atti di ordinaria amministrazione possono essere fatti congiuntamente quelli di straordinaria amministrazione (cedere o acquistare diritti di godimento) vanno compiuti congiuntamente.

I genitori hanno usufrutto legale sui beni del figlio (esclusi i beni che lui compra col suo reddito).

Per quanto riguarda la cura della persona essa è l'insieme delle scelte che incidono non sul patrimonio, ma che riguardano la sfera affettiva. Le decisioni dei genitori vengono prese insieme ma tenendo conto delle capacità ed aspirazioni del figlio.

Esistono controlli e rimedi successivi (quelli preventivi sono gli atti di straordinaria amministrazione sui beni del figlio minore richiedendo preventiva autorizzazione giudiziale) sono la rimozione dell'amministrazione e la decadenza della responsabilità genitoriale (il genitore trascura i suoi doveri), il tribunale adotta provvedimenti come l'allontanamento della casa familiare (art.330).

L'affidamento familiare è un rimedio meno drastico dell'adozione. Il presupposto è che ci sia incapacità solo temporanea, il figlio è temporaneamente affidato a un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o persona singola. È disposto dal servizio sociale del comune ed reso esecutivo con decreto del giudice tutelare, non si crea nessuna filiazione, in quanto ha durata massimo di due anni.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 65

In crisi di matrimonio si può andare incontro o a una separazione o a un divorzio. La **separazione** può essere di vari tipi. Si definisce **di fatto** quando i coniugi cessano di vivere insieme e non c'è provvedimento giudiziale. Il coniuge separato di fatto ha diritto a succedere nella locazione dell'abitazione stipulata dall'altro coniuge. La separazione è **legale** se ufficializzata con l'intervento del giudice. Essa è **consensuale** quando è presa con accordo dei coniugi che stabiliscono le condizioni della separazione e fanno ricorso insieme al tribunale, il giudice dopo aver cercato di riconciliarli, e non deve esserci riuscito, controlla che l'accordo non contrasti con l'interesse dei figli e omologa l'accordo facendo partire gli effetti legali (in caso di contratto con l'interesse dei figli può modificare l'accordo). La separazione è **giudiziale** quando la convivenza non può continuare o c'è pregiudizio alla educazione della prole (art.151). La separazione può essere addebitata al comportamento di un solo coniuge, o ad entrambi, se sono stati violati doveri matrimoniali. Esiste una procedura stragiudiziale (introdotta con legge 162/2014) in cui c'è una negoziazione assistita da avvocati con cui si accordano condizioni separatorie, oppure con accordo davanti al sindaco come Ufficiale dello Stato Civile.

Con la separazione il matrimonio non si scioglie, quindi non ci si può risposare, la moglie mantiene il cognome del marito e viene meno il dovere di fedeltà, la coabitazione e per quanto riguarda i rapporti patrimoniali se fra i coniugi sussisteva una comunione degli acquisti, questa si scioglie, la casa coniugale se la tiene uno dei due, in un caso un coniuge non ha reddito proprio gli spetta un assegno di mantenimento, si conservarono i diritti accessori. Il coniuge che subisce l'addebito non ha diritto all'assegno familiare e cade la presunzione che i figli nati dopo il 300° giorno dalla separazione siano del marito. La legge 54/2006 stabilisce l'affidamento dei figli, che hanno diritto a mantenere un rapporto con entrambi i genitori. Il tipo generale è l'**affidamento condiviso** per cui entrambi i genitori provvedono all'educazione del figlio in modo proporzionale, è il giudice che però decide i tempi e modi di permanenza dei figli e la misura in cui ogni genitore deve contribuire, in caso di decisioni di grande interesse i genitori decidono in comune accordo, sennò ci pensa il giudice. Se l'affidamento condiviso va contro gli interessi del figlio minore il giudice può decidere per l'**affidamento esclusivo** (un solo genitore), però questo non implica che il figlio non mantenga rapporti con l'altro genitore. Possono esserci delle modifiche alle condizioni se disposte dal giudice su proposta di un coniuge a causa di fatti sopravvenuti, le modifiche fatte fuori dal provvedimento giudiziale possono incidere sulla parte patrimoniale dell'accordo, non sui figli. La separazione può cambiare da consensuale a giudiziale, inoltre essa è reversibile, ossia se c'è una riconciliazione tacita od espressa.

Il **divorzio** (non è più mantenibile la comunione spirituale e materiale) invece è una separazione più incisiva. È stato introdotto nel 1970. La legge italiana però non lo nomina come "divorzio" ma "scioglimento del matrimonio" per il divorzio rispetto ai matrimoni concordati. Le cause di divorzio sono:

- Precedente separazione durata 12 mesi (se giudiziale) o 6 mesi (se consensuale), al divorzio ci si può arrivare con procedura stragiudiziale;

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

- Sentenza penale a carico di un coniuge. I casi sono quattro: per sentenza di condanna all'ergastolo o a reclusione superiore ai 15 anni; sentenza di assoluzione per infermità mentale; sentenza di non doversi procedere per estinzione di reato; reato di incesto;
- Situazioni matrimoniali create all'estero dal coniuge cittadino straniero (celebrare di nuovo matrimonio all'estero);
- Non consumazione del matrimonio;
- Rettificazione del sesso. In tal caso si passa da matrimonio a unione civile omosessuale.

Non è possibile il divorzio consensuale, però esistono due procedimenti più snelli. Il **divorzio a domanda congiuntiva** viene presentata assieme alla proposta di divorzio, indicando con precisione le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Oppure il caso in cui un giudice può **spezzare in due il procedimento**, ossia pronuncia subito il divorzio e rinvia al seguito il procedimento di definizione degli effetti economici. Il divorzio produce lo scioglimento del matrimonio, i rapporti personali tra coniugi vengono meno, così come viene meno la comunione legale, i diritti successori ed è stabilito un assegno di divorzio che spetta al coniuge che non ha mezzi propri (è stabilito guardando ai redditi di ciascun coniuge, ci deve essere un criterio di rivalutazione automatica dell'assegno, il diritto all'assegno viene meno in caso di nuove nozze, o morte dell'obbligato), però può essere altrimenti prevista una somma una tantum. La legge 76/2016 prevede le unioni civili. Esse si sciolgono per vicende penali, dichiarazione dei partner resa all'Ufficiale di Stato Civile, rettifica di sesso. Le convivenze di fatto possono sciogliersi per decisione consensuale, o per iniziativa unilaterale. In caso ci sia un contratto di convivenza esso si scioglie (quando la relazione finisce) o per accordo delle parti, o per recesso unilaterale (che vanno formalizzati con atto pubblico), per i figli minori valgono le regole della separazione o divorzio.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 66

A chi va il patrimonio del defunto (*De Cuius*)? Ci sono più tipi di posizioni. I diritti della personalità (status coniuge) e posizioni patrimoniali come l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, lavoro subordinato, partecipazioni a società di persone, diritto agli alimenti e assegno di mantenimento.

È legittima la *ricchezza ereditata* (art.42.4 Costituzione), inoltre si riconosce l'autonomia privata con testamento (si identifica tale libertà con la libertà testamentaria). La pratica della *trasmissione della ricchezza per via familiare* afferma che le relazioni di famiglia costituiscono il canale privilegiato delle posizioni giuridiche del defunto ai suoi successori. La **successione necessaria** limita infatti la libertà-testamentaria perché una quota la decide il testatore, l'altra sono i familiari (successori necessari) per legge. La **successione legittima** si ha quando non c'è testamento e i suoi successori legittimi si identificano con i parenti.

Il titolare del patrimonio è libero di determinare la sorte dei propri beni, ma il vincolo è che lo faccia solo con testamento. I **patti istitutivi** sono gli atti con cui il soggetto dispone della propria eredità impegnandosi a non fare testamento, oppure fare testamento in favore di una certa persona. I **patti dispositivi** sono gli atti con cui il soggetto attribuisce a qualcuno suoi futuri eventuali diritti ereditari. I **patti rinunciativi** riguardano la rinuncia anticipatamente a suoi futuri eventuali diritti ereditari. Tutti questi atti accessori sono nulli!

Nel sistema accessorio è centrale il concetto di eredità, ossia l'insieme di posizioni giuridiche attive e passive di una persona, cioè il suo patrimonio, in quanto destinato a passare ai successori dopo la morte. Per asse ereditario si intende l'intera eredità nella sua consistenza giuridico-economica complessiva. Vocazione che è il sistema accessorio che serve per determinare quali sono le persone chiamate all'eredità del defunto. Esso allude al titolo in base a cui uno può essere chiamato all'eredità. Per delazione si intende il fenomeno per cui l'eredità è attribuita a qualcuno (chi è chiamato all'eredità), si riferisce alla posizione soggettiva in cui il chiamato all'eredità si trova in forza di quel titolo. I meccanismi di vocazione/delazione ereditaria sono sanciti all'art.457 tramite due meccanismi:

- Meccanismo della vocazione testamentaria su cui si basa la successione testamentaria, per cui chiamate all'eredità sono le persone che lo stesso *De Cuius* (il morto) chiama all'eredità nel suo testamento;
- Meccanismo della successione necessaria che avviene anche contro la volontà del testatore.

In caso non siano possibili, subentrano i criteri sostitutivi della delazione successiva. Possono esserci successioni anomale che riguardano diritti della personalità e situazioni non patrimoniali, diritti a contenuto patrimoniale collegati a situazioni personali, diritti schiettamente patrimoniali (morte usufruttario che determina il riacquisto della piena proprietà a favore del proprietario). Alla morte del conduttore possono subentrare nei diritti e obblighi derivanti da contratto di locazione, i parenti. Nell'assicurazione sulla propria vita, questo acquista il diritto verso l'assicuratore.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

Nella realtà si tende molto a eludere la successione, per fini leciti (prima di morire voglio vedere che tutto sia messo nelle mani dei miei successori) o illeciti (al fine di alterare l'equilibrio tra familiari).

CAPITOLO 67

Il **testamento** è un atto revocabile con il quale un individuo dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse (art.587). Esso è (caratteristiche):

- Un atto negoziale, in quanto la volontà di compiere l'atto si identifica con la volontà di determinare gli esiti;
- È patrimoniale, perché riguarda beni economici;
- Revocabile;
- Unilaterale;
- Unipersonale, perché è uno solo a fare il testamento, non è ammesso quello collettivo ed essendo anche un atto personale non è previsto il rappresentante;
- Non può essere fatto a voce;
- Non è ricettizio, in quanto i suoi effetti si producono indipendentemente dal fatto che il chiamato all'eredità ne abbia conoscenza;
- È un atto a causa di morte, perché vocazione e delazione ereditaria scattano alla morte;
- Non può essere fatto dai minori, gli interdetti giudiziari e gli incapaci naturali.

L'art.1324 limita i metodi di interpretazione del contratto. I testamenti possono avere forma diversa. Il **testamento olografo** (art.602) è quello redatto interamente (non una parte ma tutto) dalla mano del testatore. Per essere valido si guarda all'autografia, la data (giorno, mese e anno) se è falsa può non rendere inefficace il testamento, e la sottoscrizione che deve essere posta alla fine del testamento.

Altra forma di testamento è quello **per atto del notaio** che può essere pubblico o segreto. Quello pubblico (art.603) implica che il testamento sia redatto dal notaio che raccoglie le volontà del testatore davanti due testimoni che pongono firme accanto a quelle del notaio. Il testamento segreto invece è redatto dal testatore (art.604) sigillato e in presenza di due testimoni, consegnato al notaio dichiarandogli che il plico contiene il testamento, il notaio scrive sull'involucro l'atto di ricevimento. Il contratto segreto e quello olografo vanno pubblicati.

I testamenti speciali sono quelli per cui viene consentito che il testamento sia raccolto da persona diversa del notaio e hanno durata di 3 mesi dopo la cessazione delle circostanze che li hanno creati:

- Calamità pubblica: si può consegnare al pretore, sindaco o ministro di culto;
- Militari in guerra: ufficiali o cappellani militari;
- Viaggio in nave: comodante.

Con la legge 387/1990 si ha il testamento internazionale. È misto e presenta elementi di quello olografo e di quello del notaio. Il contenuto del testamento è un contenuto patrimoniale che

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

consiste nell'individuare i successori che subentrano nel patrimonio del de cuius. Questi sono: eredi o legatari. C'è differenza tra le due figure, in quanto cambia l'oggetto.

L'**oggetto dell'eredità** è l'intero patrimonio o una frazione, l'oggetto del legato sono singoli beni o diritti patrimoniali determinati. Cambia anche il titolo, l'erede succede a titolo universale, il legatario succede a titolo particolare, lui non risponde personalmente dei debiti, acquista il legato in modo automatico senza accettazione e la sua designazione può dipendere da un termine posto dal testatore, l'erede invece subentra a tutti i debiti, se si scoprono nuovi beni del de cuius gli sono automaticamente attribuiti e deve accettare l'eredità per acquisirla. Per identificare l'erede si guarda alla volontà del testatore che non gli lascia un singolo bene ma parte di tutto il patrimonio.

La **diseredazione** viene fatta invece per escludere qualcuno della propria successione, per il legato se non è un familiare, questo è irrilevante (si applica tranquillamente), problemi nascono per i successori necessari (a cui va comunque una quota legittima) o i successori legittimi (si applica e si esclude il diseredato). Il figlio può diseredare il padre che abbia abusato di lui e gli sia ceduta la potestà. Oltre ciò che abbiamo detto, il legato può essere messo a carico di un altro legatario (detto sub legato che è a sua volta legato). Il **legato di specie** attribuisce la proprietà di una cosa determinata o un altro diritto esistente nel patrimonio del testatore, o a carico dell'onerato sorge l'obbligo di consegnare la cosa o il documento del credito. Il **legato di genere** ha per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili, esistenti o non, nell'asse ereditario, perché nasce l'obbligazione dell'onerato di prelevare o procurarsi il denaro o cose da attribuire al legatario verso cui nasce il diritto di credito, se il testatore ha espresso che le cose si prendono dal suo patrimonio, ma questo non le contiene, il legato non ha effetto. Il **legato di cosa** dell'onerato o di cosa di un terzo crea l'obbligo dell'onerato di trasferire la cosa al legatario o in alternativa di pagargliene il giusto prezzo, il legato è però nullo se il testatore conosceva l'apparenza della cosa al terzo o onerato. Il legato di debito è la disposizione che si ha quando il testatore libera il legatario da un debito che egli ha nei suoi confronti. Il **legato di alimenti** crea a favore del legatario e a carico dell'onerato un'obbligazione (eredi e attribuzione di legati) con lo stesso contenuto dell'obbligazione alimentare.

Contro le disposizioni testamentarie possono esserci due clausole: condizione e l'onere.

La **condizione** è sospensiva o risolutiva, e fa dipendere l'efficacia della disposizione testamentaria da un evento futuro o incerto. Essa è illecita se contrasta con norme imperative, ordine pubblico o buon costume, inoltre sono dichiarate illecite la condizione di reciprocità e la condizione a non sposarsi. Essa può risultare anche impossibile quando ciò accade dal testamento si elimina la condizione impossibile, oppure si rende nulla la disposizione testamentaria se essa è l'unico motivo determinante della stessa. Essa può risultare anche impossibile, quando ciò accade dal testamento si elimina la condizione impossibile, oppure si rende nulla la disposizione testamentaria se essa è l'unico motivo determinante della stessa. L'**onere** è un obbligo imposto dal testatore all'erede o al legatario con la funzione di limitare l'arricchimento determinato a loro favore dall'eredità o dal legato, in tal caso si chiama anche disposizione modale. La legge qualifica come onere anche le disposizioni a favore dell'anima e le considera valide purché siano determinate le somme da

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

impiegare. Il suo adempimento può agire contro qualunque interessato e il trattamento dell'onere illecito o impossibile segue quello della condizione.

La **fiducia testamentaria** (art.627-590) è il fenomeno per cui il testatore istituisce erede o legato una persona, ma il reale destinatario è un altro soggetto non indicato nel testamento, il fiduciario acquista l'eredità (il vero erede non ha azione contro di lui) e la dovrà devolvere al vero erede a meno che questi non sia incapace di ricevere testamento, in tal caso la disposizione è nulla. Il testamento oltre a cose patrimoniali può fare disposizioni su cose non patrimoniali:

- Riconoscimento del figlio naturale;
- Confessione stragiudiziale;
- Divieto di pubblicare un inedito;
- La riabilitazione dell'inedito a succedere.

Esso può anche essere atto costitutivo di una fondazione a fondo patrimoniale. Per quanto riguarda la sua esecuzione essa è affidata a degli esecutori, nominati (art.700) e devono essere persone capaci di agire, che vedono se sono state rispettate le disposizioni del defunto, e per fare questo possono prendere possesso dei beni, amministrarli, alienarli con autorizzazione del giudice, dividere l'eredità tra i coeredi; al termine dell'incarico rendono conto della gestione e dall'eredità prelevano il loro compendo o spese.

L'**invalidità del testamento** può presentarsi per nullità o annullabilità. L'inesistenza invece si ha quando mancano anche i requisiti minimi per identificare il testamento. La **nullità** si ha per:

- Difetti di forma che rendono dubbia l'autenticità delle disposizioni (il testamento notarile si può recuperare mediante conversione formale);
- Ipotesi di illiceità: si estende a tutto il patrimonio se la clausola è motivo determinante del testamento. Riguarda oneri illeciti, motivi illeciti, disposizioni fatte a favore di persone incapaci di ricevere, disposizioni fiduciarie dirette a favore di un incapace;
- Indeterminatezza: colpisce le disposizioni a favore di persona indeterminata e indeterminabile, quelle che permettono la scelta dell'erede o legatario in mano a un terzo o che gli danno la possibilità di determinare l'oggetto del testamento.

L'**annullabilità** si ha per 3 ipotesi:

- Difetti di forma diversi da quelli della nullità (art.606.2);
- Incapacità di agire del testatore in quanto incapace legale o naturale;
- Vizi della volontà dati da errore, violenza e dolo. L'errore vizio riguarda anche l'errore sul motivo che deve risultare dal testamento e deve essere l'unico determinante. L'errore ostativo si ha se il testatore ha indicato erroneamente la persona dell'erede o del legatario, oppure l'oggetto della disposizione.

La **conferma** può essere **espresa** (dichiarazione esplicita) oppure **tacita** (volontaria esecuzione). La nullità può farsi valere senza limiti di tempo. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. La revoca è l'atto ricevuto dal notaio con due testimoni. È tacita se

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

risulta da comportamenti come la confezione di un testamento posteriore, oppure la volontaria distruzione del testamento olografo, il ritiro del testamento segreto e l'alienazione o trasformazione della cosa legata.

CAPITOLO 68

Art.536 Codice civile: ci dice quali sono i parenti stretti, ossia il coniuge, i figli e gli ascendenti.

La successione necessaria, che nasce con la vocazione, privilegia i familiari nella trasmissione della ricchezza per causa di morte. I successori legittimi derivanti da essa sono i parenti più stretti a cui spetta per legge una parte del patrimonio, ossia la **quota legittima**, il patrimonio viene infatti diviso tra questa quota e il resto è la quota disponibile.

Il calcolo della legittima si fa prendendo le donazioni fatte in vita, si sommano all'attivo patrimoniale e si divide per quanto spetta al familiare.

Al coniuge spetta metà patrimonio (anche se separato), non vale però per il divorzio o il separato con addebito dello stipendio. Per quanto riguarda i figli:

- Se c'è solo un figlio a lui va metà patrimonio;
- Se sono di più allora ai figli spettano i 2/3 del patrimonio (i figli extramatrimoniali hanno diritto ad un assegno vitalizio).

Agli ascendenti fino al sesto rango spetta 1/3 del patrimonio.

In caso ci siano più soggetti:

- Concorso coniuge e un figlio: al coniuge 1/3 e al figlio 1/3;
- Coniuge e più figli: al coniuge ¼ e ai figli la metà complessiva del patrimonio;
- Coniuge e ascendenti: al coniuge metà patrimonio e agli ascendenti ¼. Al coniuge in questo caso spetterebbe anche il diritto di abitazione nella casa coniugale e il diritto di uso sui mobili che l'arredano.

In caso però la disposizione del testamento sfavorisca un successore legittimo (ad esempio sono 1 figlio e non mi danno metà patrimonio) il legittimatorio può fare *un'azione di riduzione* che rende inefficace le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive della legittimità. In primo luogo, si riducono le disposizioni testamentarie nella misura eccedente la quota disponibile. In caso manchino dei soldi si risalgono le donazioni partendo dall'ultima. Però il legittimatorio leso può agire in certi casi alla condizione che lui accetti l'eredità con *beneficio d'inventario* (solitamente ciò avviene se la sua azione si dirige contro legati o donazioni attribuiti a persone diverse dai contraenti). Le conseguenze sono che le disposizioni lesive diventano inefficaci e si ha subito la restituzione in natura, se non è possibile il legittimatorio ha diritto a ricevere il corrispondente valore in denaro, se però il donatario che aveva ricevuto il bene dal testamento lo ha venduto ad un terzo, il legittimatorio se lo fa col terzo.

Il legittimatorio può essere beneficiario di un legato:

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

legato in sostituzione di legittima: è quello che il testatore attribuisce al legittimatorio. Il legittimatorio può scegliere se chiedere la legittima o conservare il legato (che grava sulla quota indisponibile);

legato in conto di legittima: è quello che il testatore attribuisce al legatario ma senza metterlo in alternativa alla legittima, deve tenere conto del valore del legato e può chiedere solo la differenza fra valore della legittima e valore legato.

La cautela sociniana riguarda il caso in cui il testatore abbia distribuito fra i legittimari e non legittimari l'usufrutto di beni ereditari e la nuda proprietà di interessi (art.550).

Non sempre il legittimatorio succede il defunto, i titoli della vocazione ereditaria sono due:

- Testamento;
- Legge.

Se il *de cuius* muore senza testamento si chiama all'eredità i parenti e se ci sono legittimari diventano eredi in base a vocazione legittima. Se invece c'è un testamento, il *de cuius* chiama all'eredità il legittimatorio, questi è l'erede testamentario, oppure attribuisce al legittimario solo un legato:

- Se egli è in sostituzione della legittima e l'accetta allora resta solo legatario, quindi succede al *de cuius* non come erede ma come legatario;
- Se ignora il legittimario ma questi esercita vittoriosamente l'azione di riduzione acquista la qualità di erede.

Ci sono poi casi in cui il legittimario non diventa erede o successore, ad esempio quando la sua quota legittima risulta pienamente soddisfatta da donazioni ricevute in vita. I presupposti della successione legittima sono il fatto che il *de cuius* muoia senza aver fatto testamento. In caso il *de cuius* abbia disposto per testamento solo una parte del patrimonio questa si devolve sulla base di queste disposizioni, e il resto in base alle regole sulla successione legittima.

I successori legittimi sono familiari quali: coniuge, parenti entro il sesto grado (compresi i figli). Il coniuge ha sempre diritto a succedere al *de cuius* in una quota di eredità. Se il *de cuius* non lascia figli, ascendenti, fratelli ma solo parenti lontani è il coniuge che subentra ad essi. Il coniuge separato con addebito e il coniuge divorziato possono avere solo l'assegno familiare. La comunione si scioglie alla morte del *de cuius* e il coniuge (che aveva con lui la comunione) diventa automaticamente proprietario esclusivo di metà di essa.

Per la successione dei parenti (figli, fratelli e ascendenti) si applicano due criteri:

- ciascun ordine esclude il successivo (se ci sono figli tutti gli altri restano esclusi, in loro mancanza subentrano i genitori e fratelli che tagliano fuori i cugini e gli zii);
- il grado più prossimo esclude il più remoto.

I **figli extramatrimoniali** debbono essere stati dichiarati dal tribunale per essere successibili, se non riconosciuto ha diritto ad assegno vitalizio. In mancanza di figli essi concorrono con il coniuge, gli ascendenti e i fratelli, questi possono anche concorrere tra loro. I fratelli germani ricevono un trattamento rispetto a quelli unilaterali che ricevono metà di quanto spetta ai

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

germani. Stando all'art.74 si ritengono **fratelli** o parenti anche quelli che risultano tali per effetto di riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione extramatrimoniale.

Per quanto riguarda **l'adozione** bisogna fare una distinzione:

- per quella di minori i parenti diventano a tutti gli effetti parenti;
- per i maggiorenni l'adottato succede solo all'adottante, non ai parenti.

Se però uno muore e non c'è proprio nessun erede subentra lo Stato (art.586) che acquista l'eredità automaticamente senza bisogno di accettazione ed esso non risponde dei debiti ereditati per i beni acquistati. C'è poi da distinguere eredi legittimi, ossia i familiari che la legge chiama all'eredità in mancanza di testamento, e i legittimari che sono i familiari più stretti che la legge chiama a succedere.

Può succedere che una persona chiamata a succedere non possa o non voglia succedere:

- **Non può:** non può perché è morto prima del *de cuius* o perché è colpito da indegnità a succedere (indegno è chi ha commesso un grave danno o al morto o alla sua famiglia);
- **Non vuole:** rinuncia all'eredità o al legato.

La **delazione** (ho rinunciato e va a qualcun altro...) si tratta di attribuire l'eredità o il legato a qualcun altro che succeda al posto del primo chiamato, che però ha rinunciato. In primo luogo, si dà spazio alla volontà del testatore (sostituzione testamentaria) in mancanza di sostituzione scatta il meccanismo della rappresentazione, se neppure la rappresentazione consente di individuare dei successori alternativi, la successione si attribuisce con accrescimento, oppure infine si attribuisce con regole di chiusura.

La successione testamentaria può essere:

- Ordinaria: disposizione con cui il testatore prevede che al posto dell'erede istituito subentri come erede un'altra persona nel caso che il primo non possa o non voglia accettare;
- Fedecommissaria: implica che due successori in sequenza tra loro. Il testatore istituisce erede una persona, ma nello stesso testamento prevede già a quale altra persona l'eredità dovrà devolversi alla morte del primo istituito;
- Per rappresentazione: consente di chiamare alla successione altri soggetti al posto di quelli che non possono o non vogliono succedere, ciò avviene con due presupposti ossia che ci siano determinati rapporti di parentela fra il primo chiamato e i soggetti che succedono per rappresentazione al posto di lui (discendenti del primo chiamato), e che ci siano determinati rapporti di parentela fra il *de cuius* e il primo chiamato (questi deve essere figlio o fratello del *de cuius*).

Se nessuna dei criteri considerati fin qui consente di attribuire l'eredità, si usa allora l'accrescimento che opera solo se il soggetto da sostituire deve essere chiamato all'eredità non da solo ma insieme con altri eredi.

Le regole di chiusura:

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

- Se non si riesce ad attribuire un'eredità, intervengono le regole della successione legittima;
- Se non si attribuisce un legato questo perde effetto e l'onerato ne rimane alleggerito.

CAPITOLO 69

La successione si apre alla morte (art.456) alla morte, essa si intende o come fattispecie o come effetti derivanti dalla fattispecie. La fattispecie è complessa e riguarda la morte, la vocazione ereditaria a favore del chiamato, la delazione ereditaria con cui l'eredità è attribuita al chiamato e la sua accettazione, gli effetti se ne generano a seguito.

È capace di diventare erede (capacità di succedere):

- Capacità di succedere in generale: tutti coloro che sono nati o concepiti (per i concepiti il bene è amministrato dai genitori) al tempo dell'apertura della successione. Devono essere nati entro 300 giorni dalla morte del *de cuius*. I minori hanno capacità a succedere ma non di accettare, necessitano di un rappresentante;
- Capacità di succedere per testamento: comprendere anche coloro che sono chiamati per testamento, tra cui le persone fisiche non ancora concepite (il bene viene amministrato da colui da cui dovrà nascere) ma figli di una persona già vivente, e le organizzazioni.

L'incapacità a succedere è relativa, vale per un *de cuius* ma per un altro l'individuo potrebbe ereditare, c'è incapacità relativa quando c'è indegnità di succedere o incompatibilità.

L'indegnità di succedere si ha quando un individuo ha commesso illeciti contro il morto o la sua famiglia o minacce per influenzare la volontà testamentaria. Qui però è possibile una riabilitazione che può essere espressa se consiste in una dichiarazione, o tacita quando il *de cuius* dispone nel testamento a suo favore.

L'incompatibilità riguarda invece soggetti che per la loro condizione potrebbero influenzare le decisioni del *de cuius*. Il tutore che non è uno stretto parente (art.596) o coloro che sono testimoni alla formazione del testamento (es. notaio), qui però non c'è possibilità di riabilitazione. L'accettazione (non c'è per il legato e ha facoltà di rinunciarvi) dell'eredità e l'atto del chiamato all'eredità che lo trasformano in erede vero e proprio. È un atto unilaterale che per gli incapaci legali è fatto dal rappresentante legale. Essa è espressa (atto pubblico o scrittura privata), o tacita quando il chiamato effettua dei comportamenti che presuppongono il fatto che abbia accettato l'eredità (dona o vende i suoi diritti di successione, oppure rinuncia a tali diritti verso corrispettivo o a favore degli altri chiamati). L'accettazione è irrevocabile, può essere annullata per violenza o dolo, inoltre in caso io abbia accettato un'eredità che per me è negativa esiste il rimedio del beneficio d'inventario. Il diritto di accettare è soggetto a prescrizione di dieci anni ma se qualcuno vuole avere certezza su dove andrà a finire il patrimonio (es. i chiamati per delazione successiva), possono fare azione interrogatoria al tribunale con cui chiedono al giudice di fissare un termine entro cui il chiamato deve accettare e questo diventa un termine di decadenza e se il chiamato lo lascia scadere senza pronunciarsi perde l'eredità.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

L'accettazione pura e semplice consiste all'atto con cui si realizza la successione a titolo universale (tutto il patrimonio del defunto o parte di esso) e se ne assume tutte le possibilità e ne risponde illimitatamente, si parla di confusione di patrimoni in quanto non esistono più due patrimoni diversi ma uno solo, il patrimonio del *de cuius* diventa quello del chiamato. Però se ci sono molte passività questo può essere sveniente, allora esiste (art.470) il rimedio dell'accettazione con beneficio d'inventario che impedisce la confusione dei patrimoni e le passività vengono saldate con il patrimonio (separato) del *de cuius*. I creditori possono essere tutelati con l'inventario dei beni dell'eredità che serve a rendere ufficialmente certa e controllabile la consistenza dei beni del *de cuius*. Gli incapaci di agire e le persone giuridiche che non siano società debbono per forza fare il beneficio dell'intermediario. Esistono due procedimenti per farlo:

- Se il chiamato non è nel possesso dei beni: il termine di prescrizione è di dieci anni al termine del quale può prima compiere l'accettazione e poi fare l'inventario, oppure fare l'inventario e dopo quaranta giorni fare l'accettazione;
- Se il chiamato è in possesso dei beni ereditati: deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e compiere l'accettazione entro quaranta giorni.

La dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario va portata dal notaio per la pubblicazione con inserzione nel registro delle successioni. Esistono regole ben precise sulla sua decadenza. Senza il beneficio d'inventario c'è il rischio che i creditori ereditari entrino in contrasto (per prendersi il credito) con i creditori personali del chiamato, è dunque possibile una **separazione voluta dai creditori** proposta per evitare il concorso con i creditori personali dell'erede, questo però non separa i due patrimoni ma su singoli beni, e i creditori dell'erede hanno possibilità di soddisfarsi sui beni ereditari e hanno anche diritto di essere preferiti sui beni separati.

L'acquisto legale dell'eredità si ha con comportamenti che producono effetti simili all'accettazione (sottraendo o nascondendo beni ereditari, oppure restando in possesso dei beni ereditati oltre un certo tempo). Se qualcuno poi lede i diritti dell'erede il rimedio offerto è la petizione di eredità, ossia l'azione con cui l'erede chiede il riconoscimento di tale qualità e conseguentemente la restituzione dei beni ereditati (art.533). Questa è imprescrittibile, ha carattere reale e non personale. Se il soggetto che non mi ridava il bene l'avesse pure venduto allora bisogna usare un'azione di rivendicazione che può esercitarsi anche verso il terzo a meno che questi abbia:

- Comprato il bene a titolo oneroso;
- Ha acquistato il bene da un erede apparente;
- Ha acquistato il bene in buona fede o ha acquistato beni mobili non registrati.

Se ci sono questi presupposti me la rifaccio contro l'erede apparente per ottenere il risarcimento. Altra questione da affrontare è **l'incertezza**, ossia il periodo che va dalla morte del *de cuius* all'accettazione, per non restare nell'incertezza se il chiamato non è in possesso dei beni in questo momento si nomina un curatore di eredità giacente che deve fare l'inventario dei beni, la loro gestione, rendiconto e pagamento dei debiti, se il chiamato è nel possesso dei beni è lui che li amministra e protegge.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

La **rinuncia all'eredità** è l'atto con cui non faccio l'accettazione. È retroattivo in quanto chi rinuncia è come se non fosse mai stato chiamato. È un atto non ricettizio e integrale. È un atto formale da farsi davanti un notaio o al cancelliere del tribunale, ed è revocabile se non è ancora decorso il termine della prescrizione oppure se nessuno ha ancora accettato. In caso di rinuncia i creditori possono chiedere al tribunale di accettare parte dell'eredità per acquisire beni.

La comunione ereditaria si ha quando più coeredi sono chiamati all'eredità e si applicano le stesse regole della comunione dei beni, però non tutti gli elementi del patrimonio ereditario cadono sotto la comunione ereditaria, ne restano esclusi: debiti ereditari (se divisibili però vanno a gravare fra i coeredi proporzionalmente alle rispettive quote), i crediti del *de cuius* e i beni formati oggetto dei legati di specie. Inoltre, è possibile vendere la propria quota ma i miei soci hanno diritto di prelazione e quindi hanno due mesi per decidere se comprarla o no.

La divisione ereditaria può avvenire entro cinque anni ed è il diritto di chiedere in ogni momento la divisione dalla comunione ereditaria (art. 713), questo diritto può essere sospeso temporaneamente per:

- Disposizione del testatore;
- Diritto in caso l'attribuzione delle quote ereditarie si presenta incerta;
- Per provvedimento del giudice che può sospendere la divisione per cinque anni quando la sua immediata esecuzione potrebbe arrecare pregiudizio.

L'effetto della divisione è che al diritto sulla quota si sostituisce un diritto esclusivo sopra beni ereditari determinati. La divisione può essere convenzionale, giudiziale e fatta dal testatore.

La **divisione convenzionale** si fa un accordo dei coeredi che stabiliscono come ripartire tra loro i beni ereditati, questo accordo ha natura di contratto e può essere annullato per violenza o dolo, il rimedio della rescissione per lesione riguarda il caso in cui un coerede ha ricevuto beni per un valore inferiore alla sua quota, ciò non presuppone lo stato di bisogno del soggetto leso ma solo il dato oggettivo della lesione e può essere chiesto quando la lesione supera $\frac{1}{4}$ della quota.

La **divisione giudiziale** è quella fatta mediante provvedimento del giudice e ciascun coerede ha diritti di ottenere la propria parte in natura e con una combinazione di beni.

La **divisione fatta dal testatore** è la disposizione testamentario con cui si formano direttamente le porzioni spettanti ai vari coeredi e può prevedere anche la parte non retribuita (art. 734).

Se la divisione del testatore trascura completamente qualcuno dei legittimari è nulla, se invece li considera tutti ma è fatta in modo da ledere la legittima di qualche successore è valida. Le direttive (art. 733) per giungere alla divisione possono vincolare i coeredi fino ad un certo punto.

L'art. 737 sancisce **l'obbligo di collazione**, ossia il caso in cui il coniuge o discendente, se riceve donazioni durante la vita del *de cuius*, deve conferire il bene donato alla comunione ereditaria per poi fare la divisione. In sede di divisione bisogna tener conto di queste donazioni. Non

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.doccity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

vengono comprese le spese per il mantenimento, cura, educazione, istruzione, nozze e beni distrutti non a causa del donatario. La collazione si fa o in *natura*, ossia attribuendo alla comunione il bene donato, oppure *per imputazione* ossia diminuendo la quota del donatore. In caso in vita siano stati donati soldi per comprare un immobile questo è oggetto di collazione.

La legge 55/2006 (art.768 bis/768 octies) introduce il **patto di famiglia** ossia un contratto con cui il titolare dell'impresa la trasferisce al soggetto individuato come *colui che la continuerà dopo la sua morte*. Se voglio lasciare l'azienda a un solo figlio e non all'altro devo proprio fare questo patto. Col patto stabilisco le condizioni per gli altri legittimari. È un atto pubblico. Ai legittimari non assegnatari si lasciano soldi o beni per il valore della legittima. L'azione di annullamento avviene per alcuni casi e si prescrive in un anno anziché cinque.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

CAPITOLO 70

Il **contratto di donazione** è un contratto disciplinato nel secondo libro del Codice Civile che presenta elementi che lo avvicinano alla successione per causa di morte (gli articoli vanno dal 769 al 809). Secondo l'articolo 769 la donazione è *un contratto con il quale, per spirito di libertà, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto, o assumendo verso la stessa una obbligazione.*

L'accettazione è dichiarata dal donatario e da quel momento la donazione (che fino a quel momento poteva essere revocata) diventa un atto bilaterale tra vivi (è inammissibile una donazione a causa di morte). L'oggetto della donazione non può riguardare beni futuri. Essa riguarda l'assunzione di un'obbligazione del donante verso il donatario (ha effetti obbligatori), una disposizione di un diritto del donante in favore del donatario (ha effetti reali) e infine può avere ad oggetto la nuda proprietà (è il caso di donazioni fatte con riserva di usufrutto: "ti do il bene ma l'usufrutto resta mio").

La forma della donazione è l'atto pubblico. Nella donazione non si riceve niente in cambio dal donatario, la causa della donazione è dunque lo spirito di libertà (art.769) del donante, dietro cui possono esserci più ragioni:

- Affetto;
- Interesse personale (donazioni a scopo pubblicitario);
- Circostanza (donazione obnuziale);
- Rapporti esistenti tra donante e donatario.

Anche perché l'errore sul motivo può determinarne l'annullamento.

Il **donante** è il protagonista della donazione, essendo essa un atto personale del donante, e per questo il donatario non può essere scelto da un terzo (a meno che non sia da estrarre in una cerchia di persone già scelte dal donante). La donazione non può avvenire da donante incapace, o da un suo rappresentante. In compenso possono fare donazioni gli enti pubblici e le società lucrative.

Per quanto riguarda la figura del **donatario**, le capacità che permettono di diventare donatari non conoscono limiti per le persone fisiche o giuridiche, solo il tutore è limitato a ricevere.

Se non si effettua la donazione promessa ci sono misure a tutela del donatario:

- In caso di inadempimento o ritardo (o per dolo o colpa grave) c'è la responsabilità contrattuale del donante che lo obbliga a risarcire il danno;
- Se la cosa donata è difettosa il donante è tenuto alla garanzia per vivi (solo per dolo), oppure incorrere in garanzia per evizione quando il donante ha promesso la garanzia. L'evizione dipende da dolo o fatto personale di lui, donazione modale o remuneratoria.

La **donazione modale** è quella in cui è previsto un onere a carico del donatario che ne limita l'arricchimento imponendogli qualche prestazione, in caso non adempia a l'onere contro il donatario si può promuovere il giudizio per l'adempimento (è legittimato ad agire il donante

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>

e qualunque interessato). Se la donazione contiene un onere illecito impossibile questo è nullo e la donazione resta valida a meno che l'onere non abbia costituito il solo motivo determinante della donazione.

La **revoca della donazione** ha conseguenza di togliere efficacia alla donazione e obbliga il donatario a restituire il bene. I procedimenti sono due:

- Revoca per ingratitudine: il donatario ha commesso, contro il donante o i suoi parenti, fatti che determinano indegnità a succedere. Oppure avviene un'ingiuria grave, grave pregiudizio al patrimonio o rifiuta gli alimenti;
- Sopravvenienza di figli: nasce un figlio al donante o scopre di avere un figlio ignorato.

La **donazione remuneratoria** è un sottotipo di donazione. La causa che spinge a donare è la riconoscenza o la considerazione dei meriti del donatario, oppure il desiderio del donante di dargli una speciale remunerazione (art.770). per questa disciplina non può revocarsi per ingratitudine o figli, e il donante deve la garanzia per l'evizione. La donazione remuneratoria non va confusa con le libertà d'uso (es. dare la mancia al cameriere) che non sono qualificabili come donazione.

La **donazione obnuziale** è un sottotipo di donazione fatta in vista di un matrimonio dall'uno o dall'altro sposo o da un terzo, agli sposi o ai loro nascituri. Non c'è bisogno di accettare e gli effetti sono legati al matrimonio. Non è una donazione revocabile.

La **donazione manuale** ha per oggetto beni di modico valore e non necessita di atto pubblico.

Le **donazioni indirette** (art.809) sono delle liberalità diverse dalla donazione. Secondo l'articolo 809 possono esistere liberalità derivanti da atti diversi da quelle sancite dall'articolo 769. L'arricchimento del beneficiario si realizza con:

- Remissione di debito;
- Rinuncia a qualche altro diritto;
- Accollo o diretto adempimento del debito;
- Mutuo ingente senza interessi;
- Assicurazione sulla propria vita a favore del beneficiario.

Questo tipo di donazioni non richiedono atto pubblico e hanno regole circa la possibilità di revoca per ingratitudine o sopravvenienza di figli, la riduzione per integrare la quota di legittimatori che hanno leso, e per la collazione. Non si considerano né donazioni, né donazioni indirette: le libertà d'uso e le attribuzioni esclusive della donazione.

Riassunto ufficiale di GliAlfieriDiCesare:

<https://www.docsity.com/it/utenti/profilo/GliAlfieriDiCesare/>